

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)	»	16
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	20
GIUSTIZIA (II)	»	29
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	42
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	43
FINANZE (VI)	»	50
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	59
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	77
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	94
AFFARI SOCIALI (XII)	»	101
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	104

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Democrazia Cristiana): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA; Misto-Iniziativa Liberale: Misto-IL.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	<i>Pag.</i>	107
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	108

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Esame C. 5520 – Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*)

3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Giovedì 18 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Doris LO MORO. — Interviene il sottosegretario di Stato all'interno, Saverio Ruperto.

La seduta comincia alle 14.15.

Conversione in legge del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

Esame C. 5520 – Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Antonino LO PRESTI, *relatore*, illustra brevemente i contenuti del provvedimento all'esame del Comitato, precisando che esso, con l'unica eccezione della disposizione contenuta all'articolo 9, comma 5, in materia di erogazione dei contributi del cinque per mille alle associazioni senza

scopo di lucro, presenta un contenuto omogeneo.

Nel merito, fa presente che il decreto-legge si articola in tre titoli, i primi due dei quali recanti misure che investono la gestione finanziaria e i costi della politica nelle Regioni e l'organizzazione, anche finanziaria, degli enti locali, mentre, il titolo III contiene ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

Al riguardo, segnala che le disposizioni che hanno suscitato una maggiore eco anche a livello mediatico sono quelle contenute nei primi due articoli. In particolare, l'articolo 1 prevede controlli della Corte dei conti, preventivi e successivi, su atti delle regioni, dei gruppi consiliari e delle assemblee regionali, mentre l'articolo 2 è finalizzato alla riduzione dei costi della politica nelle regioni, attraverso una serie di misure che incidono principalmente sulle spese per gli organi regionali. In tale ambito, le disposizioni contenute ai commi 2 e 3 dell'articolo 2, presentano taluni profili problematici in relazione agli ambiti di competenza del Comitato. Tali disposizioni, infatti, diversamente da quelle contenute al comma 1 dell'articolo in questione che, pur intervenendo in materia propria degli statuti e delle leggi statu-

tarie regionali e dei regolamenti interni dei Consigli regionali, prevedono comunque che siano le Regioni ad adeguare la propria normativa ai precetti posti dalla legge statale, dispongono invece la sostituzione della fonte statale a quella regionale (anche di rango statutario) e la disapplicazione di quest'ultima, al di fuori dell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato, come disciplinato dall'articolo 120 della Costituzione. A ciò evidentemente consegue una potenziale sovrapposizione nella disciplina della medesima materia della fonte statale e di quella regionale, che non appare congrua con il sistema delle fonti del diritto (anche alla luce del criterio di competenza), né con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione. A tale proposito, stante l'estrema delicatezza della questione a livello politico ed anche in considerazione del fatto che il rilievo in oggetto si pone al limite delle competenze del Comitato per la legislazione, al quale non è rimessa la verifica del rispetto del riparto delle competenze della fonte statale e di quella regionale alla luce delle disposizioni contenute nel Titolo V della Costituzione, segnala sin d'ora che, nella proposta di parere da lui predisposta, la questione formerà oggetto di un'osservazione e non già di una condizione.

Si sofferma quindi sugli ulteriori profili problematici in relazione agli ambiti di competenza del Comitato, i quali attengono principalmente al coordinamento delle disposizioni recate dal decreto con l'ordinamento vigente. A tale proposito, segnala in particolare che il provvedimento assegna alla Corte dei conti nuove funzioni di controllo sugli atti regionali e sugli atti degli enti locali, senza tuttavia prevedere clausole di coordinamento con la stratificata normativa che, nel corso degli anni, è intervenuta a disciplinare le funzioni della Corte dei conti. Dà infine conto della presenza di talune locuzioni delle quali non risulta chiara la portata normativa e di alcuni difetti di coordinamento, interno ed esterno, al testo.

Passa quindi a formulare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 5520 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il provvedimento, ripartito in tre titoli, presenta un contenuto sostanzialmente omogeneo; esso reca, infatti, nei primi due Titoli, che corrispondono al primo argomento indicato nell'intestazione del decreto, disposizioni che investono la gestione finanziaria e i costi della politica delle regioni (Titolo I) e l'organizzazione, anche finanziaria, degli enti locali (Titolo II); infine, al Titolo III, che corrisponde al secondo argomento indicato nell'intestazione del decreto, esso reca ulteriori disposizioni in favore delle zone colpite dal sisma del maggio 2012; non appaiono invece riconducibili all'ambito materiale oggetto del provvedimento, né alla partizione del testo nella quale sono inserite (si tratta del Titolo II), le disposizioni contenute al comma 5 dell'articolo 9, che intervengono in materia di erogazione dei contributi del 5 per mille alle associazioni senza scopo di lucro; a tale ultimo proposito, si ricorda che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, richiamando al riguardo quanto già statuito nelle sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, ha individuato, *“tra gli indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza di provvedere, la evidente estraneità della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto legge in cui è inserita”*, nonché rispetto all'intestazione del decreto e al preambolo;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame ricorre generalmente alla tecnica della novellazione; in alcuni casi, si regi-

stra tuttavia un insufficiente coordinamento con le preesistenti fonti normative, in ragione del fatto che talune disposizioni intervengono su di esse mediante modifiche non testuali ovvero in assenza delle necessarie clausole di coordinamento; si rinvengono, inoltre, casi in cui il mancato coordinamento si verifica in relazione a codici o testi unici, dei quali vengono così compromessi i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività, propri di un codice riferito ad un determinato settore disciplinare; in altri casi, invece, il difetto di coordinamento con la normativa vigente è imputabile all'introduzione di numerose misure di carattere organico che, nell'ambito delle partizioni del testo nelle quali sono inserite, appaiono decontestualizzate e, in molti casi, fanno sistema con quelle oggetto di altri provvedimenti, all'interno dei quali dovrebbero essere opportunamente collocate;

le anzidette modalità di produzione normativa, che mal si conciliano con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontrano, in particolare, in relazione alla normativa concernente la Corte dei conti, cui vengono assegnate nuove funzioni di controllo sugli atti regionali e sugli atti degli enti locali, senza prevedere clausole di coordinamento con la stratificata normativa che, nel corso degli anni, è intervenuta a disciplinare le funzioni della Corte dei conti. In particolare:

incidono in via non testuale sulla legge n. 20 del 1994, recante *Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*, le disposizioni contenute all'articolo 1, comma 2 (in materia di controllo preventivo di legittimità su alcune categorie di atti regionali); comma 3 (che sottopone il rendiconto generale della regione al giudizio di parifica); comma 4 (in materia di verifica delle coperture finanziarie delle leggi regionali di spesa); e commi da 10 a 15 (che estendono il controllo della Corte dei conti anche ai rendiconti dei Gruppi consiliari e ai rendiconti generali della Assemblee regionali);

incidono in via non testuale sull'articolo 1, commi da 166 a 170, della legge n. 266 del 2005, le disposizioni di cui ai commi da 6 a 9 (in materia di controllo sui bilanci preventivi e consuntivi delle autonomie territoriali e degli enti del Servizio sanitario nazionale) del già menzionato articolo 1. Inoltre, il comma 7, primo e secondo periodo, sulla verifica di gestione, interviene altresì su materia già disciplinata dall'articolo 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003;

l'articolo 3, comma 1, lettera e), affida alla Corte dei conti nuove funzioni, alcune delle quali sembrano parzialmente già rinvenibili nella legislazione vigente (si vedano l'articolo 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003, nel quale si prevede che le Sezioni regionali verifichino la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento del sistema dei controlli interni, e l'articolo 11, comma 3, della legge n. 15 del 2009, ove si dispone che le Sezioni medesime possano effettuare controlli su gestioni pubbliche «in corso di svolgimento» di enti locali);

l'articolo 6, comma 3, interviene sulle modalità di controllo sugli enti locali delle Sezioni regionali della Corte dei conti, già oggetto di numerose disposizioni, dalla legge n. 20 del 1994 (in particolare, articolo 3, commi 4, 5 e 6) al decreto legislativo n. 286 del 1999, fino alla legge n. 266 del 2005;

i nuovi compiti di coordinamento attribuiti alla Sezione Autonomie dall'articolo 6, comma 4, sembrano sovrapporsi a quelli affidati alle Sezioni riunite della Corte dei conti dall'articolo 17, comma 31, del decreto-legge n. 78 del 2009;

infine, le disposizioni contenute all'articolo 7 intervengono sull'organizzazione interna della Corte dei conti, senza tuttavia contenere una clausola di coordinamento con l'articolo 4 della legge n. 20 del 1994, che rimette l'anzidetta disciplina ad un regolamento interno della Corte medesima;

in aggiunta alle fattispecie testé indicate, difetti di coordinamento con l'or-

dinamento in ragione della mancata novellazione della normativa preesistente, ovvero dell'introduzione di discipline « decontestualizzate », si rinvengono altresì: all'articolo 6, commi 1 e 2, che incide sulle competenze del Commissario per la revisione della spesa pubblica, recentemente istituito dall'articolo 2 del decreto legge n. 52 del 2012, senza tuttavia novellarlo; all'articolo 9, commi 4 e 5, che intervengono, rispettivamente, in materia di riscossione delle entrate degli enti regionali e locali e di erogazione delle devoluzioni del 5 per mille dell'IRPEF, senza inserire le suddette discipline in un appropriato contesto normativo; all'articolo 10, che interviene in via non testuale sulla disciplina dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e, infine, all'articolo 11, comma 6, che agisce in maniera non testuale sul termine – fissato dall'articolo 8, comma 1 del decreto-legge n. 74 del 2012 – per l'effettuazione dei pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi a seguito del sisma del maggio 2012;

ulteriori profili problematici relativi al coordinamento sia interno che esterno del testo, si riscontrano in relazione:

all'articolo 3, comma 1, lettera *m*), che introduce, nell'ambito dell'articolo 234 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000), il comma 2-*bis*, il quale interviene sui criteri per la designazione del presidente del collegio dei revisori dei conti di comuni, province e città metropolitane. La suddetta disposizione non risulta, tuttavia, coordinata con i commi 1 e 2 del medesimo articolo 234, che prevedono differenti criteri per l'elezione del collegio dei revisori dei conti degli enti locali e la cui applicazione sembra preclusa dalla novella in questione. Peraltro, l'articolo 3, comma 3, integra a sua volta il disposto del nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 234 senza novellare il testo unico degli enti locali e prevedendo, con espres-

sione invero tautologica, che i rappresentanti del Ministero dell'interno e dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione economico-finanziaria degli enti locali siano “scelti tra i soggetti in possesso di requisiti professionali adeguati per l'espletamento dell'incarico”;

all'articolo 3, comma 1, lettera *r*), che introduce, nell'ambito del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, l'articolo 243-*ter*, che istituisce il “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali”. Il successivo articolo 4 integra la disciplina del Fondo, al di fuori della novella al testo unico degli enti locali, denominandolo però in un diverso modo (“Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario”);

sempre l'articolo 3, comma 1, lettera *r*), nella parte in cui introduce nel testo unico degli enti locali il nuovo articolo 243-*quater*, ai commi 1 e 2, ridenomina la Commissione di cui all'articolo 155 del medesimo testo unico e ne integra la disciplina, senza novellare il citato articolo 155. L'articolo 3, comma 7, ribadisce che “La Commissione di cui all'articolo 155 del predetto Testo unico n. 267 del 2000, ovunque citata, assume la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali”, senza però che, neanche esso, provveda a novellarla;

il decreto-legge si rapporta inoltre alla normativa vigente procedendo, in alcuni limitati casi, mediante richiami effettuati in forma generica o imprecisa, in relazione ai quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare o indicare correttamente la normativa oggetto del rinvio; al riguardo, si segnalano l'articolo 1, comma 2, che richiama genericamente il rispetto “*del diritto dell'Unione europea e di quello costituzionale*”; l'articolo 3, comma 1, lettera *a*), che contiene un rinvio normativo all'articolo 17 della legge n. 689 del 1981, il quale non appare tuttavia conferente e l'articolo 11, comma 3, lettera *a*), che richiama il decreto-legge 29 novembre

2008, n. 185, con l'erronea numerazione "285";

sul piano del coordinamento delle disposizioni contenute nel decreto con le fonti regionali del diritto, il decreto-legge, all'articolo 2, comma 2, laddove stabilisce, in relazione ai trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di chi abbia ricoperto la carica di presidente della Regione, di consigliere regionale o di assessore regionale, che le Regioni possano corrispondere i suddetti trattamenti solo ove i beneficiari abbiano compiuto sessantasei anni e abbiano ricoperto tali cariche, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni e, al comma 3 del medesimo articolo, laddove dispone che se, all'atto dell'indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, la Regione non abbia provveduto all'adeguamento statutario relativo alla riduzione dei componenti il Consiglio stesso, le elezioni siano comunque indette per il numero massimo dei consiglieri regionali previsto, in rapporto alla popolazione, dall'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 138 del 2011, reca delle disposizioni delle quali andrebbe verificata la congruità con il sistema delle fonti del diritto (anche alla luce del criterio di competenza), nonché con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione, tenuto conto che le medesime dispongono la sostituzione della fonte statale a quella regionale (anche di rango statutario) e la disapplicazione di quest'ultima, al di fuori dell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato, come disciplinato dall'articolo 120 della Costituzione, ed alla quale consegue la potenziale sovrapposizione nella disciplina della medesima materia della fonte statale e di quella regionale;

sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni:

il decreto-legge, all'articolo 8, comma 1, reca una norma interpretativa finalizzata alla determinazione dell'importo massimo della riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio, da applicare, quale misura sanzionatoria, agli enti locali che non ab-

biano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6 novembre 2011, n. 149. Tuttavia, la norma interpretata è stata modificata dall'articolo 4, comma 12-bis, del decreto-legge n. 16 del 2012, il quale ha espunto dalla suddetta disposizione la previsione del limite massimo della sanzione, che era fissato nel 3 per cento delle entrate correnti certificate nel rendiconto. A ciò consegue che l'ambito della norma interpretativa parrebbe, dunque, riguardare gli effetti prodotti dalla disposizione previgente, i quali sembrerebbero protrarsi a tutt'oggi, non risultando ancora conclusa la procedura relativa alla certificazione del saldo raggiunto dagli enti con riferimento al patto di stabilità dell'anno 2011, e alla conseguente applicazione delle sanzioni in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi;

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

il provvedimento, all'articolo 3, comma 1, lettera p), capoverso 2 e comma 3, demanda compiti attuativi a decreti ministeriali dei quali specifica la natura non regolamentare; in proposito, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (contenuto all'articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo qualificava come « un atto statale dalla indefinibile natura giuridica » e che, recentemente, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla natura giuridica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, ha osservato che: « deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di "fuga dal regolamento" (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi mediante atti "atipici" di natura non regolamentare »;

sul piano della corretta formulazione e della tecnica di redazione del testo:

il provvedimento contiene alcune locuzioni delle quali risulta incerta la portata normativa. In particolare, all'articolo 2, comma 1, lettera *f*), in base al quale le regioni, per non subire decurtazioni dei trasferimenti erariali, devono definire l'importo dei contributi in favore di gruppi consiliari "in modo tale che non eccedano complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa, secondo criteri omogenei, ridotto della metà", da un lato, non risulta chiara la portata normativa dell'espressione "secondo criteri omogenei" e, dall'altro, dovrebbe essere chiarito che con la previsione in oggetto si intende stabilire che tutte le regioni (inclusa quella più virtuosa) devono dimezzare l'importo dei contributi in favore dei gruppi consiliari rispetto a quello riconosciuto dalla regione riconosciuta più virtuosa. Ulteriori espressioni di incerta portata normativa sono presenti, all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), capoverso Art. 49, comma 2, che dispone che, nel caso in cui l'ente locale non abbia i responsabili dei servizi, il parere sulle proposte di deliberazione sottoposte dalla Giunta al Consiglio sia "espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze"; alla lettera *s*), capoverso 5-*bis*, che riprende un'espressione già utilizzata nel decreto legislativo n. 149 del 2011 ma di incerta portata normativa, facendo riferimento agli organismi "ricongducibili" ai collegi dei revisori degli enti locali e, infine, all'articolo 9, comma 4, ove si fa riferimento – con formula inedita – agli "enti appartenenti ai livelli di governo sub-statale";

da ultimo, in relazione alla tecnica di redazione del testo, si segnala che la rubrica dell'articolo 9 contiene le sigle IPT (imposta provinciale di trascrizione) e IMU (imposta municipale unica) che non vengono seguite dalla denominazione per esteso dell'istituto cui ci si intende riferire, in difformità dunque rispetto a quanto previsto dal paragrafo 14, lettera *b*), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi;

infine, il disegno di legge non è provvisto né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR). La relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione si limita ad affermare che, "considerata l'urgenza del provvedimento è stata autorizzata l'esenzione dall'AIR e non è stata redatta l'ATN";

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012, richiamata in premessa, si espunga il comma 5 dell'articolo 9, che reca norme estranee rispetto alla materia disciplinata dalle altre disposizioni del decreto legge;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

in relazione alle disposizioni contenute all'articolo 1, commi da 2 a 4 e da 6 a 15; all'articolo 3, comma 1, lettera *e*); all'articolo 6, commi 3 e 4 e all'articolo 7 – le quali intervengono, implementandole, sulle funzioni della Corte dei conti – sia effettuato un adeguato coordinamento con le disposizioni previgenti (una delle quali riveste peraltro natura codicistica), anche in considerazione del fatto che il settore normativo in questione è risultato già oggetto, anche in tempi recenti, di una significativa stratificazione normativa;

per quanto detto in premessa, si ponga riparo al difetto di coordinamento che intercorre tra il nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 234 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000), introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera *m*), del decreto all'esame ed i previgenti commi 1 e 2 del novellato articolo 234;

all'articolo 3, comma 1, lettera *p*), capoverso 2 e comma 3, che demandano compiti attuativi a un decreto ministeriale del quale viene specificata la natura non regolamentare – tenuto conto anche della sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 2006 e della sentenza 4 maggio 2012, n. 9, dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, richiamate in premessa – siano riformulate le anzidette disposizioni nel senso di prevedere che la disciplina attuativa sia introdotta da regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si dovrebbero riformulare le disposizioni indicate in premessa che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative, in termini di novella alle medesime, nonché inserire in un idoneo tessuto normativo le disposizioni indicate in premessa che appaiono collocate fuori da un appropriato contesto;

all'articolo 2, commi 2 e 3, i quali dispongono la sostituzione della fonte statale a quella regionale e la disapplicazione di quest'ultima al di fuori dell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato, come disciplinato dall'articolo 120 della Costituzione, con conseguente potenziale sovrapposizione nella disciplina della medesima materia della fonte statale e di quella regionale, si dovrebbe verificare la coerenza delle disposizioni in questione con il sistema delle fonti del diritto (anche alla luce del criterio di competenza), nonché con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;

per quanto detto in premessa, all'articolo 3, comma 1, lettera *r*), capoverso 243-*ter* e all'articolo 4, da un lato, e all'articolo 3, comma 1, lettera *r*), capoverso 243-*quater* e comma 7, dall'altro, si dovrebbe porre riparo ai difetti di coordinamento interno ed esterno ivi presenti;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per quanto detto in premessa, all'articolo 8, comma 1, che reca una norma interpretativa dell'articolo 7, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo n. 149 del 2011, nella sua formulazione previgente, le Commissioni dovrebbero chiarire la *ratio* della norma interpretativa in esame, eventualmente riformulandola al fine di limitarne l'ambito interpretativo ai soli fini degli effetti prodotti dall'attuazione della norma nel testo previgente alle modifiche ad essa apportate con la legge n. 44 del 2012 di conversione del decreto-legge n. 16 del 2012;

all'articolo 2, comma 1, lettera *f*), all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), capoverso Art. 49, comma 2, e lettera *s*), capoverso 5-*bis*, nonché all'articolo 9, comma 4, si dovrebbe chiarire la portata normativa delle espressioni ivi contenute e riportate nella premessa del parere ».

Carlo MONAI, pur condividendo la proposta di parere testé illustrata dal relatore, suggerisce di riformulare l'osservazione riferita all'articolo 2, commi 2 e 3, al fine di renderla più stringente. Ritiene infatti che, invitando le Commissioni di merito a « verificare la coerenza delle disposizioni in questione con il sistema delle fonti del diritto, nonché con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione », il Comitato rimetterebbe loro la verifica sulla coerenza delle disposizioni in oggetto con l'ordinamento vigente, mentre tale valutazione dovrebbe essere operata dal Comitato stesso.

Doris LO MORO, *presidente*, ritiene preferibile l'attuale formulazione del parere, posto che, da un lato, il Comitato rischierebbe di valicare il confine, sul punto piuttosto scivoloso, delle proprie competenze, invadendo quelle della Commissione Affari Costituzionali, e, dall'altro, che la sovrapposizione normativa tra fonte regionale e fonte statale, appare, allo stato, meramente potenziale.

Antonino LO PRESTI, *relatore*, ritiene che, oltre alle pertinenti considerazioni del presidente circa i limiti delle competenze del Comitato, nel caso all'esame, al di là delle valutazioni di carattere strettamente tecnico-giuridico, non si debba trascurare l'obiettivo politico, largamente condiviso sia in sede parlamentare che dall'opinione pubblica, di ridurre i costi della politica in ambito regionale, passando anche attraverso la riduzione del numero dei consiglieri delle assemblee rappresentative. Anche per questo profilo, dunque, ritiene opportuno che il rilievo in questione sia formulato come osservazione.

Carolina LUSSANA, nel concordare pienamente con il relatore, ritiene che si potrebbe discutere a lungo sull'opportunità di formulare una condizione piuttosto che un'osservazione, ovvero sull'opportunità di formulare il rilievo in questione in termini più o meno stringenti. Tali dissertazioni devono però conciliarsi con la constatazione che, a stretto giro, in due importanti regioni come il Lazio e la Lombardia si terranno le elezioni per il rinnovo dei consigli regionali: appare dunque evidente che, da un lato, anche se non ancora recepite negli statuti regionali, le disposizioni statali che dispongono la riduzione del numero di consiglieri eleggibili debbono comunque trovare da subito applicazione e, dall'altro, che proprio la vigenza di siffatte disposizioni statali potrebbe essere uno

stimolo per le regioni a modificare rapidamente i propri statuti.

Lino DUILIO, dopo aver stigmatizzato il ricorso al tanto abusato strumento della decretazione d'urgenza in una materia così complessa e delicata come quella all'esame, trova in particolare stupefacente che il provvedimento in oggetto sia stato adottato a seguito di specifica richiesta avanzata dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. Dopo aver dato conto degli esiti dell'audizione del presidente della Corte dei conti (ente cui il decreto legge affida il compito di porre in essere una sorta di commissariamento degli organi di governo delle regioni), presso le Commissioni di merito, segnala come in tale sede siano state preannunziate rilevanti modifiche al provvedimento in esame. Per tali ragioni, quindi, pur condividendo pienamente la proposta di parere formulata dal relatore, auspica che il Comitato possa essere investito della richiesta da parte delle Commissioni di merito di esprimere un secondo parere sul testo del decreto legge come risultante dalle modifiche che ad esso saranno apportate nel corso dell'esame in sede referente: ciò al fine di rendere più incisivo il ruolo del Comitato nell'esame di un provvedimento tanto complesso e delicato.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.40.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	11
Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5520 Governo recante conversione in legge del DL 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	11
Audizione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome	12
Audizione di esperti della materia	12
SEDE REFERENTE:	
DL 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. C. 5520 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	12

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 18 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5520 Governo recante conversione in legge del DL 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).

(Svolgimento e conclusione).

Donato BRUNO, *presidente*, introduce l'audizione.

Alessandro COSIMI, *sindaco di Livorno* e Andrea FERRI, *dirigente Ifel*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Amedeo

CICCANTI (UdCpTP), Mario TASSONE (UdCpTP) e Rolando NANNICINI (PD).

Alessandro COSIMI, *sindaco di Livorno*, risponde ai quesiti posti.

Donato BRUNO, *presidente*, ringrazia per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

Donato BRUNO, *presidente*, introduce l'audizione.

Vittoriano SOLAZZI, *Presidente del Consiglio regionale delle Marche*, e Nazario PAGANO, *Presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Amedeo CICCANTI (UdCpTP).

Nazario PAGANO, *Presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo*, e Vittoriano SOLAZZI, *Presidente del Consiglio regionale delle Marche*, rispondono ai quesiti posti.

Donato BRUNO, *presidente*, ringrazia per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di esperti della materia.

Donato BRUNO, *presidente*, introduce l'audizione.

Luca ANTONINI, *professore straordinario di diritto costituzionale*, Vincenzo CERULLI IRELLI, *professore ordinario di diritto amministrativo*, Ugo DE SIERVO, *presidente emerito della Corte costituzionale*, e GIAMPAOLO ROSSI, *professore ordinario di diritto amministrativo*, svolgono rela-

zioni sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Enrico LA LOGGIA (PdL), Pierluigi MANTINI (UdCpTP), Oriano GIOVANELLI (PD), Gianclaudio BRESSA (PD), Rolando NANNICINI (PD) e Giuseppe CALDERISI (PdL).

Luca ANTONINI, *professore straordinario di diritto costituzionale*, e GIAMPAOLO ROSSI, *professore ordinario di diritto amministrativo*, rispondono ai quesiti posti.

Donato BRUNO, *presidente*, ringrazia per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 18 ottobre 2012. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 17.30.

DL 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

C. 5520 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 17 ottobre 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che alcuni deputati hanno richiesto alla presidenza di acquisire dalla Corte dei conti – il cui presidente è stato audito martedì scorso – alcuni ulteriori elementi

informativi nell'ambito dell'istruttoria sul disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo. In particolare, si chiede di sapere quale sia la consistenza numerica degli attuali organici dei magistrati della Corte dei conti operanti nella Sezione delle autonomie e, per quanto riguarda le sezioni regionali, quanti siano i magistrati addetti alle funzioni di controllo; e se tali organici siano sufficienti a far fronte ai nuovi compiti attribuiti alla Corte stessa dal decreto-legge n. 174 e, in caso contrario, quale sia la stima del numero di magistrati che sono necessari. Avverte che, se le Commissioni concordano sull'opportunità della richiesta, scriverà al Presidente della Corte dei conti, anche a nome del presidente Giorgetti, per chiedergli di fornire per iscritto i predetti elementi informativi.

Le Commissioni concordano.

Gianclaudio BRESSA (PD) rileva che le audizioni testé svoltesi hanno fornito ai lavori delle Commissioni un contributo di grandissima importanza. Considerato che le audizioni degli esperti della materia proseguiranno ancora nella giornata di martedì 23 ottobre prossimo, invita la presidenza a valutare l'opportunità di consentire interventi di carattere generale ancora dopo tali ulteriori audizioni.

Donato BRUNO, *presidente*, rilevato che non vi sono obiezioni sulla richiesta del deputato Bressa, avverte, d'intesa con la presidenza della Commissione bilancio, che la discussione di carattere generale sul provvedimento in esame proseguirà ancora nella giornata di martedì 23 ottobre prossimo, al termine delle ulteriori audizioni programmate per quella data, fermo restando che dovrà in ogni caso concludersi entro le ore 20 di martedì, in quanto a tale ora la Commissione bilancio sarà convocata per i propri lavori.

Antonio BORGHESI (IdV) pur non avendo potuto essere presente per tutta la loro durata alle audizioni di esperti della

materia svoltesi nell'odierna seduta pomeridiana, ritiene di aver colto un atteggiamento ironico nei confronti del provvedimento e delle scelte compiute dal Governo. In proposito, anche se appartiene ad un gruppo che, come è noto, non sostiene l'attuale Esecutivo e che probabilmente non esprimerà un voto favorevole sul provvedimento, reputa che debba essere sostenuto il tentativo coraggioso compiuto dal Governo di porre ordine nel sistema delle autonomie territoriali, al quale sono stati attribuiti nuovi compiti e poteri, considerando tale devoluzione sostanzialmente irreversibile. A suo avviso, occorre invece sostenere gli sforzi compiuti dal Governo, eventualmente correggendo ed integrando le disposizioni contenute nel decreto-legge, al fine di adottare interventi per porre sotto controllo centri di costo che hanno manifestato tendenze ad una spesa incontrollata, creando grande allarme e preoccupazione nei cittadini. A questo proposito, evidenzia, comunque, che le disposizioni dell'articolo 2, che reca le misure in materia di riduzione dei costi della politica nelle regioni, alle quali il proprio gruppo annette grande rilievo, non sono state sostanzialmente toccate dalle critiche di costituzionalità rivolte al provvedimento e, pertanto, ne auspica non solo la difesa, ma anche il rafforzamento, specialmente per quanto attiene agli interventi sui vitalizi. Al riguardo, ritiene, infatti, che debba realizzarsi una parità di trattamento tra vitalizi e pensioni dei lavoratori, intervenendo anche per ridurre i trattamenti già percepiti, al fine di consentire di conseguire risparmi apprezzabili già nel breve periodo e non in un orizzonte temporale ventennale.

Quanto agli aspetti relativi ai controlli, dichiara di non essere un sostenitore dei controlli di carattere preventivo, osservando come nella propria esperienza di amministratore locale abbia avuto modo di verificare che l'operato dei Comitati regionali di controllo, soppressi a seguito della riforma costituzionale del 2001, costituissero spesso un mero rallentamento dell'esecuzione delle delibere. Ritiene, pertanto, che le fattispecie di atti sottoposti a

controllo preventivo debbano essere fortemente limitate e che i controlli debbano svolgersi in tempi certi, prevedendo, ad esempio, il ricorso al meccanismo del silenzio-assenso. Osserva, poi, che anche la procedura di revoca dei responsabili dei servizi finanziari dei comuni prevista dalla novella all'articolo 109 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali prevede una procedura troppo farragিনosa e centralistica, che rischia di determinare una stasi amministrativa. Dichiarata, inoltre, di non condividere le disposizioni volte a rafforzare il ruolo dei ministeri nei collegi dei revisori dei comuni di maggiori dimensioni, ritenendo che si tratti di norme centralistiche e onerose, alle quali dovrebbero preferirsi interventi sui criteri di selezione dei revisori, eventualmente anche con il ricorso al metodo del sorteggio. Per quanto attiene alle disposizioni concernenti la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ritiene che debba essere tutelata la posizione degli amministratori locali che, incolpevolmente, ereditano una condizione finanziariamente compromessa, prevedendo correttivi che, sulla scorta di quanto già previsto dal decreto legislativo n. 149 del 2011, consentano di tenere distinte le diverse posizioni, ad esempio consentendo al sindaco neo-eletto di verificare nei primi sessanta giorni la situazione finanziaria del comune e di richiedere in questo arco di tempo l'attivazione delle procedure previste dal provvedimento in esame, restando esente da responsabilità. Da ultimo, invita a riconsiderare il tema della riscossione delle entrate degli enti locali, sottolineando come la nuova disciplina introdotta dal decreto-legge n. 70 del 2011, la cui operatività è rinviata dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge, sia suscettibile di determinare la costituzione di carrozzoni che dovranno essere necessariamente smantellati fra pochi anni. A suo avviso, è infatti preferibile mantenere le funzioni di riscossione alla società Equitalia e alle sue partecipate, intervenendo invece sulle procedure e sugli aggi, al fine di tutelare i contribuenti, piuttosto che affidarsi a soggetti di dubbia solidità ed onestà, repli-

cando esperienze del tutto insoddisfacenti, come quella di Tributitalia, o correndo il rischio di ricorrere a soggetti legati alla criminalità organizzata, come i fratelli Salvo. Si riserva, infine, di sottoporre all'attenzione dei relatori e del Governo ulteriori questioni nel corso dell'esame delle proposte emendative.

Maria Piera PASTORE (LNP) condivide la richiesta di avere dalla Corte dei conti un chiarimento in ordine alla idoneità degli attuali organici della magistratura a far fronte ai nuovi compiti di controllo previsti per essa dal decreto in esame. Aggiunge che i controlli della Corte dei conti sulle autonomie territoriali sono già previsti dall'ordinamento, ma non hanno di fatto funzionato e sottolinea che, come emerso nel corso delle audizioni di oggi, i magistrati della Corte dei conti hanno una formazione prettamente giuridica, che li rende forse non del tutto idonei ai compiti di controllo contabile e finanziario cui sono chiamati.

Esprime un giudizio fortemente negativo sul provvedimento in esame, ricordando che i controlli preventivi di legittimità sugli atti delle regioni sono stati aboliti dalla riforma del titolo V della parte II della Costituzione approvata dal Parlamento nel 2001 e non si vede quindi come possano essere reintrodotti da un atto con forza di legge ordinaria, com'è quello in esame.

A parte questo, ritiene lesivo dell'autonomia locale prevedere che, sia pure solo negli enti con popolazione superiore a 60 mila abitanti, il presidente del collegio dei revisori dei conti sia designato dal prefetto, come pure prevedere che la Corte dei conti debba avvalersi per i controlli della Guardia di finanza. Parimenti ritiene poco condivisibili le norme che riguardano la proroga di Equitalia s.p.a. In definitiva, ritiene che il decreto tenda all'obiettivo di colpire le autonomie territoriali, riaffermando la loro dipendenza dal potere centrale, e determini un commissariamento delle autonomie territoriali da parte del Governo centrale, in spregio dell'articolo

114, che ha individuato nelle autonomie territoriali enti costitutivi della Repubblica con pari dignità dello Stato.

Fa poi presente che aver posto come termine per numerosi adempimenti prescritti dal decreto-legge un termine, quello del 30 novembre, che ricade entro i sessanta giorni che la Costituzione prevede per la conversione dei decreti-legge costituisce un atto di mancanza di riguardo istituzionale nei confronti del Parlamento.

Ravvisa poi l'incongruenza di alcune disposizioni, come quella che prevede l'anagrafe patrimoniale per i soli amministratori locali dei comuni con più di 10 mila abitanti – non si vede infatti in base a quale criterio sia stata fissata questa soglia – o quella che differisce il termine per la riduzione dei contributi dovuti dagli enti locali per la copertura degli oneri conseguenti alla soppressione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali – contributi che, a suo avviso, costituiscono una « ruberia » nei confronti degli enti locali.

In conclusione, ritiene che il decreto in esame riporti i rapporti tra Stato e auto-

nomie territoriali allo stadio in cui erano in epoca fascista, determinando una prevalenza della burocrazia sulla politica, la quale è invece espressione della sovranità popolare e non può non aver preminenza in un ordinamento democratico. Si tratta di un provvedimento che non semplifica, ma aumenta gli adempimenti amministrativi per le autonomie territoriali, mettendole a rischio di non riuscire più ad operare, neanche nella erogazione dei servizi ai cittadini più basilari ed essenziali. Sottolinea che basterebbe applicare le norme vigenti – a cominciare da quelle contenute nei decreti attuativi della delega per il federalismo fiscale e in particolare dal sistema premiale – per riuscire a riequilibrare il sistema finanziario delle autonomie territoriali senza sovvertire il quadro costituzionale.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza. C. 4063 Bragantini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	16
ALLEGATO (<i>Emendamenti e articolo aggiuntivo</i>)	19

SEDE REFERENTE

Giovedì 18 ottobre 2012. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Guido Improta.

La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza.

C. 4063 Bragantini.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 2 ottobre scorso.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che sono stati presentati emendamenti e un articolo aggiuntivo (*vedi alle-*

gato). Comunica altresì che il rappresentante del Governo ha chiesto di poter intervenire prima di passare all'esame degli emendamenti.

Il sottosegretario Guido IMPROTA, nel condividere in linea di principio le ragioni alla base della proposta di modifica dell'articolo 17 del Codice dei contratti, essendo indubbia la fondatezza delle indagini della magistratura, anche contabile, su abusi perpetrati, e nel convenire pertanto sull'obiettivo di limitare ai casi estremamente necessari la possibilità di derogare alle normali procedure di evidenza pubblica che maggiormente garantiscono i principi di concorrenza e trasparenza del mercato, ritiene che l'introduzione delle condizioni di indifferibilità ed urgenza sia estranea alla *ratio* delle disposizioni di cui all'articolo 17 del Codice dei contratti, che è quella di prevedere, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva comunitaria 2004/18/CE, disposizioni in deroga alle ordinarie procedure, giustificate dalla particolare natura dell'oggetto del contratto, connotata da esi-

genze di segretezza o sicurezza, che di per sé è sufficiente ad escludere che l'affidamento avvenga secondo le ordinarie procedure. Evidenzia al riguardo, che l'articolo 14 della direttiva 2004/18/CE esclude dal campo di applicazione della direttiva « gli appalti pubblici che sono dichiarati segreti, quando la loro esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro di cui trattasi o quando ciò è necessario ai fini della tutela di interessi essenziali di tale Stato membro ».

Aggiunge che la Commissione ha chiarito come l'articolo 14 della direttiva 2004/18, a seguito dell'entrata in vigore della direttiva 2009/81, resti in vigore e che lo stesso articolo – che ricomprende tre categorie di appalti (quelli dichiarati segreti, quelli la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza e quelli esclusi quando lo richieda la tutela degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato membro) – debba essere comunque letto alla luce delle disposizioni introdotte dalla nuova direttiva 2009/81. La Commissione ha ribadito, pertanto, che gli appalti citati nell'articolo 14 sono quelli che, non rientrando nel campo di applicazione della direttiva 2009/81, sono esclusi dalle generali regole sull'affidamento degli appalti ai sensi dell'articolo 346 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), qualora ne ricorrano le condizioni.

Precisa quindi che l'articolo 17 del Codice dei contratti pubblici è stato modificato per garantire la conformità alla nuova disciplina: la formulazione attuale è stata definita cercando di coniugare le posizioni rappresentate delle varie Amministrazioni (oltre al ministero delle infrastrutture, i ministeri della difesa, degli interni, dell'economia e finanze, delle politiche europee).

Sottolinea come nella formulazione vigente il legislatore nazionale abbia assicurato, anche al ricorrere delle ipotesi di interesse essenziale per la sicurezza, condizioni volte a tutelare il principio di

concorrenza; proprio a tal fine è stato previsto che l'affidamento dei contratti dichiarati segreti o eseguibili con speciali misure di sicurezza avvenga comunque previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto, sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza.

Pertanto, anche alla luce delle considerazioni svolte dall'onorevole Mantini nella seduta del 27 marzo scorso, invita le Commissioni a un supplemento di istruttoria sulla proposta in esame, come attualmente formulata.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), *relatore*, premesso di essere pronto ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati, ritiene che, di fronte alla richiesta del Governo, sia doveroso procedere ad un approfondimento sulle questioni da questo sollevate. Ritiene pertanto opportuno un aggiornamento dei lavori delle Commissioni.

Guido DUSSIN (LNP), *relatore per la VIII Commissione*, concorda con la proposta avanzata dal collega Mantini, ritenendo quindi opportuno un breve rinvio per consentire ai relatori, nell'interlocuzione con il Governo, di individuare le soluzioni normative necessarie per superare i rilievi critici evidenziati dal rappresentante del Governo.

Matteo BRAGANTINI (LNP) prende atto che il Governo ha sollevato questioni meritevoli di approfondimento, del resto condividendo le valutazioni che sono alla base della proposta di legge da lui presentata. È essenziale infatti limitare l'uso del potere di segretazione delle procedure di appalto, per evitare gli abusi a cui questo potere si è esposto. L'essenziale, però, è che si arrivi ad un risultato concreto prima della conclusione della legislatura. Chiede quindi al Governo di collaborare nei prossimi giorni con i relatori per giungere ad una proposta condivisa

che possa essere sottoposta alle Commissioni sotto forma di emendamento dei relatori.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, alla luce di quanto richiesto dai relatori, propone di rinviare l'esame degli emendamenti presentati ad un'altra seduta.

Le Commissioni consentono.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza (C. 4063 Bragantini).

EMENDAMENTI E ARTICOLO AGGIUNTIVO

ART. 1.

Al comma 1, lettera b) capoverso, primo periodo, dopo le parole: posti in essere da amministrazioni statali aggiungere le seguenti: nonché gli atti amministrativi che riguardano i contratti in questione e quelli che contengono le delibere a contrattare.

1. 1. Favia, Piffari.

Al comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: sessanta.

1. 2. Favia, Piffari.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 10 è soppresso.

1. 01. Favia, Piffari.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale. C. 5419, approvata dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	20
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	26
Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019- <i>bis</i> ed abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	21
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	27
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni. Testo unificato C. 3466-3528-4254-4271-4415-4697/B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	24
AVVERTENZA	25

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 18 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Sabato Malinconico e Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale.

C. 5419, approvata dalla 7^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, illustra il progetto di legge in esame, già approvato dal Senato (A.S. 3412), che prevede la concessione di un contributo straordinario in favore di quattro festival musicali e operistici italiani, a decorrere dal 2013, per complessivi 4 milioni di euro annui.

Si tratta della Fondazione Rossini Opera Festival, della Fondazione Festival dei due Mondi, della Fondazione Ravenna Manifestazioni e della Fondazione Festival Pucciniano.

In particolare, l'articolo 1 inquadra il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale nell'ambito delle

finalità di salvaguardia e di promozione del patrimonio culturale, storico, artistico e musicale, che fanno capo alla Repubblica.

In tale contesto, l'articolo 2 assegna alle quattro fondazioni menzionate un contributo di un milione di euro ciascuna, a decorrere dal 2013.

Ricorda che le quattro Fondazioni ricevono già il contributo annuale erogato dal Ministero per i beni e le attività culturali a valere sui fondi del cap. 3670, ai sensi dell'articolo 32, commi 2 e 3, della legge n. 448 del 2001 (finanziaria 2002).

Sulla base di tale contesto normativo la rubrica dell'articolo 2 qualifica il contributo come « straordinario », ad indicarne, cioè, quel « carattere aggiuntivo » rispetto alle risorse statali di cui già beneficiano le quattro fondazioni, evidenziato durante l'esame al Senato.

Rileva che la relazione illustrativa dell'A.S. 3412, specificando anch'essa la natura « straordinaria » del contributo, chiarisce che il finanziamento « è destinato a garantire la realizzazione e la prosecuzione di tutta quella serie di iniziative, manifestazioni e programmazioni poste in essere da queste Fondazioni che sono destinatarie di benefici proprio in virtù della loro rilevanza culturale e artistica. Il contributo potrà consentire loro di operare con maggiore certezza di sovvenzioni annuali ».

L'articolo 3 dispone che alla copertura finanziaria dell'onere – pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2013 – si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa che ha incrementato, dal 2011, la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

L'articolo 4 dispone l'immediata entrata in vigore del provvedimento.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

C. 5019-bis ed abb.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, illustra il nuovo testo del disegno di legge C. 5019-bis Governo ed abb., recante « Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili ».

Rileva preliminarmente che il provvedimento riguarda la materia « ordinamento civile e penale » che l'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Si sofferma in primo luogo sull'articolo 2, in cui, nel disciplinare l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, si fa riferimento alla prestazione di un lavoro di pubblica utilità che, ai sensi del comma 3, costituisce una « prestazione non retribuita ».

Rileva che il procedimento di sospensione con messa alla prova è subordinato alla volontà dell'imputato. Ricorda che l'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, già disciplina il lavoro di pubblica utilità prevedendo che il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità su richiesta dell'imputato e che tale lavoro « non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi e consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato ».

Evidenzia come, rispetto alle previsioni dell'articolo 54 del decreto legislativo 28

agosto 2000, n. 274, all'articolo 2 del testo in esame, rispetto alla prestazione non retribuita, non è previsto un termine massimo e che la durata massima della sospensione è stabilita in due anni dal nuovo articolo 464-*quater*, comma 5, del c.p.p., come introdotto dall'articolo 3.

Rileva, altresì, che la prestazione lavorativa non retribuita di cui all'articolo 2 si inserisce in un programma di trattamento e non viene configurata come pena, a differenza di quanto previsto dal succitato articolo 54.

Ricorda che l'articolo 36 della Costituzione sancisce che « il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa ».

Richiama altresì, per quanto riferita ad una ipotesi diversa da quella in esame, la sentenza della Corte Costituzionale n. 1087 del 1988, nella parte in cui, pur riconoscendo che il lavoro svolto dal detenuto non può ritenersi del tutto identico, specie per la sua origine, per le condizioni in cui si svolge, per le finalità cui è diretto e che deve raggiungere, afferma che « non può assolutamente affermarsi che esso non debba essere protetto specie alla stregua dei precetti costituzionali (articoli 35 e 36 della Costituzione) ».

Ritiene necessario che sia evidenziata l'opportunità che la Commissione di merito valuti la configurazione dell'istituto disciplinato dal Capo II alla luce dell'articolo 36 della Costituzione.

Rileva che l'articolo 1, lettera e), reca — tra i criteri e principi direttivi — quello di prevedere che, nella fase dell'esecuzione della pena, il giudice possa sostituire le pene previste nelle lettere a) e b) con le pene della reclusione o dell'arresto, qualora non risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato ovvero sulla base delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

Evidenzia come la disposizione in questione, nel fare riferimento all'idoneità del domicilio, potrebbe determinare una di-

sparità di trattamento tra persone in base al solo fatto che esse posseggano o meno il requisito.

Segnala l'esigenza, all'articolo 1, comma 2, di prevedere che nel procedimento di adozione dei decreti legislativi ivi previsti sia stabilito il coinvolgimento del Ministro dell'interno.

Considerato che all'articolo 1, comma 2, si prevede che « nella redazione dei decreti legislativi di cui al presente comma il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega », evidenzia la necessità di specificare che le suddette modificazioni sono tenute in considerazione dal Governo nel rispetto dell'oggetto della delega e dei criteri e principi direttivi fissati all'articolo 1, comma 1.

Rileva che all'articolo 3, comma 4 è previsto che il programma di trattamento preveda, oltre alle modalità di coinvolgimento dell'imputato, anche le modalità di coinvolgimento del suo nucleo familiare.

A riguardo evidenzia come appaia necessario chiarire il ruolo e la funzione del nucleo familiare nella definizione del programma di trattamento.

Si sofferma infine sull'articolo 3, comma 4, capoverso articolo 657-*bis*, che prevede che « in caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o di ammenda ».

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) concorda con quanto testé evidenziato dalla relatrice. Rispetto alla questione che attiene all'articolo 2, ritiene peraltro opportuno che, nel parere da esprimere alla II Commissione, il rilievo sia evidenziato come osservazione e non come condizione, trattandosi di un tema importante ma in parte già disciplinato dall'ordinamento.

Ritiene poi importante evidenziare nel parere, anche come condizione, la que-

stione della disparità di trattamento tra persone che abbiano o meno un idoneo domicilio. Sussiste, infatti, un obbligo in capo allo Stato di assicurare condizioni idonee e di pari opportunità. Consentire un trattamento più affittivo a carico di chi non ha un domicilio idoneo è di dubbia legittimità costituzionale.

Il sottosegretario Sabato MALINCONICO chiede al Presidente di sospendere brevemente la seduta per svolgere alcuni approfondimenti riguardo a quanto testé evidenziato dalla relatrice.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, non essendovi obiezioni, sospende la seduta del Comitato permanente per i pareri, che riprenderà al termine delle sedute della Commissione.

La seduta, sospesa alle 14.40, è ripresa alle 18.

Il sottosegretario Antonino GULLO fa presente che nella relazione introduttiva svolta dalla relatrice nella seduta odierna si afferma che l'articolo 2 del disegno di legge 5019-*bis*, nella parte in cui stabilisce che la prestazione di un lavoro di pubblica utilità costituisce « prestazione non retribuita » (comma 3), andrebbe valutato in relazione all'articolo 36 della Costituzione, anche alla luce dei principi affermati nella sentenza n.1097 del 1988 della Corte costituzionale.

In realtà, rileva come i principi affermati nella sentenza n.1097 del 1988 riguardino esclusivamente il lavoro penitenziario, vale a dire il rapporto tra detenuti e amministrazione penitenziaria. Al di fuori di tale contesto, essi non possono essere automaticamente applicati.

Evidenzia quindi che non è assimilabile a tale fattispecie ma è del tutto alternativo ad essa l'istituto della messa alla prova e del lavoro di pubblica utilità, previsto dall'articolo 2, comma 3, del testo in esame.

In questo caso, la prestazione lavorativa rappresenta *l'in sé* della messa alla

prova: in quanto tale, essa non può prescindere da un necessario contenuto di afflittività funzionale alla rinuncia all'esercizio della pretesa punitiva dello Stato e alla conseguente estinzione del reato.

Tutto ciò, del resto, è una conseguenza del fatto che il lavoro di pubblica utilità costituisce una prestazione volontaria, che deve essere necessariamente richiesta dallo stesso imputato.

Nella relazione introduttiva della relatrice si dà atto che la mancata previsione di un corrispettivo alla prestazione lavorativa è già contemplata dall'ordinamento sia pure in relazione ad istituti alternativi alla detenzione quale quello previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Vengono in rilievo inoltre gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada; l'articolo 165, primo comma, del codice penale; l'articolo 73, comma 5-*bis* decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990; gli articoli 102 e seguenti della legge n. 689 del 1981.

Quanto alla possibilità di applicare, in sede di esecuzione della pena, la detenzione carceraria in luogo della reclusione o dell'arresto presso il domicilio, nei casi di inidoneità del domicilio medesimo, osserva che essa è già prevista dalla legge n. 199 del 26 novembre 2010 e che corrisponde a un'esigenza di tutela della collettività rispetto a casi di oggettiva impossibilità di eseguire la detenzione domiciliare.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, preso atto di quanto evidenziato dal sottosegretario Gullo e dopo aver svolto ulteriori considerazioni, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni che illustra (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente relatore.

La seduta termina alle 18.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 18 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni.

Testo unificato C. 3466-3528-4254-4271-4415-4697/B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che la proposta di legge in esame è stata approvata dalla Camera e modificata dal Senato e che la Conferenza dei Presidenti di gruppo ha stabilito che il suo esame in Assemblea abbia inizio a decorrere da lunedì 29 ottobre 2012. In considerazione di tale termine, propone che l'esame preliminare si svolga interamente nella seduta odierna, dopo lo svolgimento della relazione introduttiva.

La Commissione concorda.

Donato BRUNO, *presidente*, sostituendo la relatrice, impossibilitata a prendere parte alla seduta, ricorda che la proposta di legge in esame risulta dalle modifiche che il Senato ha apportato al testo unificato delle proposte di legge C. 3466 e abbinate, approvato dalla Camera in prima lettura l'8 maggio 2012. Le modifiche introdotte dal Senato sono due.

La prima modifica interviene sull'articolo 1, che novella l'articolo 6 del testo

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali per specificare che gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per garantire – e non semplicemente per promuovere come nel testo vigente – la presenza di entrambi i sessi, oltre che nelle giunte, negli organi collegiali del comune della provincia nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. La modifica introdotta dal Senato limita la portata del principio ai soli organi collegiali non elettivi. Secondo quanto emerge dal dibattito presso la Commissione Affari costituzionali del Senato, la modifica mira ad evitare che la presenza di entrambi i sessi diventi un requisito di regolare costituzione degli organi elettivi, con un condizionamento diretto del risultato elettorale. Secondo i colleghi del Senato, l'obiettivo del rafforzamento della parità di genere negli organi elettivi, e in particolare nei consigli comunali e circoscrizionali, resta comunque affidato agli strumenti predisposti a tal fine dalla proposta di legge in esame: ossia le quote di lista e la doppia preferenza di genere.

La seconda modifica riguarda la sanzione in caso di presentazione nelle elezioni comunali di una lista elettorale in cui un genere sia rappresentato in misura superiore a due terzi, in contrasto con le disposizioni del nuovo comma 3-bis introdotto dal provvedimento in esame nell'articolo 71 del testo unico delle leggi sugli enti locali. Il testo approvato dalla Camera modificava infatti gli articoli 30 e 33 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, prevedendo che, in caso di mancato rispetto del vincolo dei due terzi, la Commissione elettorale dovesse cancellare dalle liste i nomi dei candidati del genere rappresentato oltre i due terzi, iniziando dall'ultimo della lista, e che, qualora dopo tale operazione il numero dei candidati rimasti in lista fosse risultato inferiore a quello minimo prescritto, la Commissione dovesse riconsiderare la lista.

Le modifiche apportate al testo dal Senato fanno venire meno la sanzione della riconsiderazione della lista, ma soltanto per le elezioni nei comuni più piccoli. In sostanza, a seguito delle modifiche del Senato, è previsto che, nei comuni più piccoli, in caso di presentazione di una lista che non rispetti il vincolo dei due terzi – ossia il vincolo secondo cui nessun sesso può essere presente in oltre due terzi della lista – la Commissione dovrà cancellare i nomi di candidati del sesso più rappresentato, partendo dal basso, ma dovrà fermarsi quando la lista conterrà il numero minimo di candidati che una lista deve contenere. Se anche a quel punto la lista non risulterà rispondente al vincolo dei due terzi, essa non sarà comunque riconsiderata.

Dal dibattito presso la Commissione affari costituzionali del Senato, si ricava che la modifica è stata suggerita dalla considerazione che, nei comuni più piccoli, è previsto un collegamento necessario tra il candidato a sindaco e una sola lista, con la conseguenza che la riconsiderazione della lista comporterebbe anche il venir meno della candidatura a sindaco, con possibili implicazioni troppo estese sulla competizione elettorale comunale.

Quindi, preso atto che non vi sono richieste di intervento, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 14 di lunedì 22 ottobre 2012.

Pierguido VANALLI (LNP) chiede di posticipare di almeno un giorno il ter-

mine per la presentazione degli emendamenti.

Donato BRUNO, *presidente*, considerata la richiesta del deputato Vanalli e non essendovi obiezioni, fissa il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 14 di martedì 23 ottobre 2012. Ricorda quindi che, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del regolamento, in caso di testi già approvati dalla Camera e modificati dal Senato la Camera può deliberare solo sulle parti modificate e le proposte emendative possono riferirsi ed essere conseguenti esclusivamente alle medesime. Avverte, quindi, che emendamenti volti a modificare o ad introdurre materie nuove rispetto a disposizioni del testo approvate dalla Camera e non modificate dal Senato, e per le quali si è quindi già realizzata la doppia lettura conforme costituzionalmente richiesta per l'approvazione delle leggi, saranno considerati irricevibili e non saranno inseriti nel fascicolo degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale. (C. 5419, approvata dalla 7^a Commissione permanente del Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 5419, approvata dalla 7^a Commissione permanente del Senato, recante « Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale »,

premessi che:

il provvedimento in esame prevede un finanziamento straordinario in favore di enti operanti nel settore dello spettacolo;

il settore dello spettacolo non è esplicitamente menzionato dall'articolo 117 della Costituzione, le attività di sostegno dello spettacolo sono state dalla Corte

costituzionale ricondotte alla materia di legislazione concorrente « promozione e organizzazione delle attività culturali », di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione (sentenze n. 255 del 2004, n. 205 del 2005 e n. 285 del 2005);

peraltro la Corte costituzionale ha più volte rilevato che lo sviluppo della cultura (articolo 9 Cost.) corrisponde a finalità di interesse generale, « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni » e giustifica un intervento dello Stato « anche al di là del riparto di competenze per materia tra Stato e Regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione » (sentenze n. 153 del 2011, n. 307 del 2004, n. 478 del 2002);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

**Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie,
sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti
degli irreperibili (C. 5019-bis ed abb.).**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 5019-bis Governo ed abb., recante « Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili »,

considerato che il provvedimento riguarda la materia « ordinamento civile e penale » che l'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

preso atto che all'articolo 2, nel disciplinare l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, si fa riferimento alla prestazione di un lavoro di pubblica utilità che, ai sensi del comma 3, costituisce una « prestazione non retribuita »,

rilevato che il procedimento di sospensione con messa alla prova è subordinato alla volontà dell'imputato,

tenuto conto che l'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, già disciplina il lavoro di pubblica utilità prevedendo, che il giudice può applicare la *pena* del lavoro di pubblica utilità su richiesta dell'imputato e che tale lavoro « non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi e consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato »,

evidenziato come, rispetto alle previsioni dell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, all'articolo 2 del testo in esame non è previsto, con riferimento alla prestazione non retribuita, un termine massimo e che la durata massima della sospensione è stabilita in due anni dal nuovo articolo 464-*quater*, comma 5, del c.p.p., come introdotto dall'articolo 3,

rilevato, altresì, che la prestazione lavorativa non retribuita di cui all'articolo 2 si inserisce in un programma di trattamento e non viene configurata come *pena*, a differenza di quanto previsto dal succitato articolo 54,

ricordato che l'articolo 36 della Costituzione sancisce che « il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa »,

evidenziato quindi l'opportunità che la Commissione di merito valuti la configurazione dell'istituto disciplinato dal Capo II alla luce dell'articolo 36 della Costituzione,

considerato che l'articolo 1, comma 1, lettera e), reca – tra i criteri e principi direttivi – quello di prevedere che, nella fase dell'esecuzione della pena, il giudice possa sostituire le pene previste nelle lettere a) e b) con le pene della reclusione o dell'arresto, qualora non risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato ovvero sulla base delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato,

evidenziato come la disposizione in questione, nel fare riferimento all'idoneità del domicilio, potrebbe determinare una disparità di trattamento tra persone in base al solo fatto che esse posseggano o meno detto requisito,

segnalata l'esigenza, all'articolo 1, comma 2, di prevedere che nel procedimento di adozione dei decreti legislativi ivi previsti sia stabilito il coinvolgimento del Ministro dell'interno,

considerato che all'articolo 1, comma 2, si prevede che «nella redazione dei decreti legislativi di cui al presente comma il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega»,

evidenziata la necessità di specificare che le suddette modificazioni sono tenute in considerazione dal Governo nel rispetto dell'oggetto della delega e dei criteri e principi direttivi fissati all'articolo 1, comma 1,

tenuto conto che all'articolo 3, comma 4 è previsto che il programma di trattamento preveda, oltre alle modalità di coinvolgimento dell'imputato, anche le modalità di coinvolgimento del suo nucleo familiare,

evidenziato come, al riguardo, appare necessario chiarire il ruolo e la funzione del nucleo familiare nella definizione del programma di trattamento,

considerato che all'articolo 3, comma 4, capoverso articolo 657-*bis*, è previsto che «in caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o di ammenda»,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) è necessario valutare la previsione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), alla luce del principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione;

2) all'articolo 1, comma 2, è necessario prevedere che i decreti legislativi ivi previsti siano adottati con il coinvolgimento anche del Ministro dell'interno;

3) all'articolo 1, comma 2, è necessario specificare che il Governo può tenere conto delle modificazioni normative nel frattempo intervenute nel rispetto dell'oggetto della delega legislativa e dei criteri e principi direttivi fissati all'articolo 1;

4) all'articolo 3, comma 4, appare necessario chiarire il ruolo e la funzione del nucleo familiare nella definizione del programma di trattamento;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito la configurazione dell'istituto disciplinato dal Capo II alla luce dell'articolo 36 della Costituzione;

b) all'articolo 3, comma 1, lettera *b)* capoverso articolo 657-*bis*, valuti la Commissione di merito la previsione in base alla quale «in caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae comunque un periodo corrispondente a quello della prova eseguita», alla luce del fatto che questo avviene in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ai sensi del nuovo articolo 168-*quater* c.p.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-07132 Maurizio Turco: Sulle richieste di rogatoria internazionale nei confronti dello Stato Città del Vaticano.	
5-07139 Maurizio Turco: Sulle rogatorie nei confronti dello Stato Città del Vaticano riguardanti il caso Banco Ambrosiano.	
5-07140 Maurizio Turco: Sulla collaborazione da parte dello Stato Città del Vaticano nei confronti dell'autorità giudiziaria italiana	29
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	33
5-07386 Bernardini: Sulla sistemazione dei detenuti del penitenziario di Ferrara e sulle condizioni della struttura in seguito al recente terremoto in Emilia Romagna	30
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	37
5-07426 Bernardini: Sulla nomina definitiva del provveditore dell'amministrazione penitenziaria della regione Calabria	30
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	39
5-07346 Bernardini: Sul decesso di un detenuto del carcere di Genova Marassi	30
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	40
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019- <i>bis</i> Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 3291- <i>ter</i> Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	31
AVVERTENZA	32
ERRATA CORRIGE	32

INTERROGAZIONI

Giovedì 18 ottobre 2012. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT, indi del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sabato Malinconico.

La seduta comincia alle 14.10.

5-07132 Maurizio Turco: Sulle richieste di rogatoria internazionale nei confronti dello Stato Città del Vaticano.

5-07139 Maurizio Turco: Sulle rogatorie nei confronti dello Stato Città del Vaticano riguardanti il caso Banco Ambrosiano.

5-07140 Maurizio Turco: Sulla collaborazione da parte dello Stato Città del Vaticano nei confronti dell'autorità giudiziaria italiana.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, avverte che il Governo, ritenendo che interrogazioni in titolo vertano sul medesimo argomento, ha chiesto di fornire un'unica

risposta sulle stesse. Le interrogazioni saranno quindi svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Sabato MALINCONICO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Maurizio TURCO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita. Rileva, in particolare, come il rappresentante del Governo abbia precisato che lo IOR è un ente della Santa Sede che pertanto gode delle garanzie previste dall'articolo 11 del Concordato tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, mentre pochi giorni addietro il Governo, presso la Commissione Affari costituzionali della Camera, ha affermato esattamente il contrario e, cioè, che lo IOR non godrebbe di quelle garanzie, aprendo sostanzialmente la possibilità di una rilettura degli ultimi 50 anni della storia Italiana. Ritene inoltre inaccettabile che risulti impossibile reperire talune richieste di rogatoria, ritenendo che questo costituisca la prova di una grave disattenzione verso la ricostruzione storica e processuale di fatti di primaria rilevanza per la storia del Paese.

5-07386 Bernardini: Sulla sistemazione dei detenuti del penitenziario di Ferrara e sulle condizioni della struttura in seguito al recente terremoto in Emilia Romagna.

Il sottosegretario Sabato MALINCONICO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita, dalla quale, tra l'altro, non risulta chiaro se i detenuti sfollati abbiano in seguito fatto ritorno nel carcere di Ferrara. Ricorda, infatti, come, nonostante le affermazioni del Governo sul principio di territorializzazione della pena, siano circa ventiduemila i detenuti dislocati a centinaia di chilometri dal luogo ove risiede la propria famiglia. Inoltre, dalla risposta

non risulta con chiarezza quali siano le conseguenze delle opere per la messa in sicurezza sulla fruizione dei servizi essenziali all'interno del carcere.

5-07426 Bernardini: Sulla nomina definitiva del provveditore dell'amministrazione penitenziaria della regione Calabria.

Il sottosegretario Sabato MALINCONICO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta dal Governo, limitatamente alla notizia secondo la quale il dottor De Gesu non sarebbe più costretto a gestire una situazione oggettivamente insostenibile, costituito dalla reggenza sia del Provveditorato calabrese sia di quello della Sardegna. Esprime forte preoccupazione sulla parte restante della risposta, poiché, nonostante si parli di riorganizzazione dell'amministrazione penitenziaria, le risulta che vi siano direttori che reggono anche tre carceri e che gli uffici di esecuzione penale esterna siano in grave difficoltà.

5-07346 Bernardini: Sul decesso di un detenuto del carcere di Genova Marassi.

Il sottosegretario Sabato MALINCONICO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal Governo, sottolineando la situazione di particolare gravità e disagio che riguarda i circa ventiquattromila detenuti tossicodipendenti. Sottolinea come il caso affrontato dall'interrogazione sia uno dei moltissimi casi di detenuti malati e disperati che in carcere non sono seguiti e curati e come le misure che si stanno discutendo in Parlamento siano assolutamente inadeguate ad affrontare e risolvere

i più generale problema di illegalità delle carceri italiane.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 18 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 18.15.

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

C. 5019-bis Governo, **C. 879 Pecorella**, **C. 4824 Ferranti**, **C. 3291-ter** Governo, **C. 2798 Bernardini**, **C. 3009 Vitali** e **C. 5330 Ferranti**.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 17 ottobre 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dopo avere dato conto dei pareri pervenuti, fa presente che oggi l'onorevole Sisto ha chiesto al presidente della Camera di valutare diversamente il vaglio di inammissibilità per estraneità di materia effettuato dalla Presidenza della Commissione Giustizia in merito alla suo emendamento 3.57, volto a subordinare il patteggiamento per il reato di omicidio colposo a seguito di incidente stradale o per violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro al risarcimento del danno nei confronti delle persone offese.

Il Presidente della Camera ha confermato l'inammissibilità dell'articolo aggiuntivo, rilevando che l'oggetto del provvedimento in esame risulta limitato a tre istituti: la pena detentiva domiciliare, la messa alla prova e la sospensione del

processo relativamente agli irreperibili. L'articolo aggiuntivo, invece, si riferisce al patteggiamento, cioè ad una materia che non è trattata dal testo in esame. La circostanza che il patteggiamento sia una causa di estinzione del reato come la messa alla prova e che il testo preveda che quest'ultima possa essere condizionata al risarcimento del danno non può essere considerato un dato rilevante ai fini della individuazione della materia oggetto di esame. Si tratta piuttosto di una ratio comune tra il testo e l'articolo aggiuntivo che però non rappresenta il parametro in base al quale valutare l'ammissibilità delle proposte emendative.

Questa comunanza di ratio avrebbe potuto giustificare una richiesta di abbinamento di eventuali proposte aventi ad oggetto norme simili a quella prevista dall'emendamento 3.57.

Prima di procedere alla deliberazione sul conferimento del mandato ai relatori è opportuno apportare al testo alcune modifiche che non ne alterano in alcun modo il contenuto sostanziale delle sue disposizioni, ma che servono a coordinare meglio tali disposizioni anche all'esito degli emendamenti già approvati.

In primo luogo agli articoli 9-*bis* e 9-*ter*, introdotti nel testo base a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 9.01 presentato dall'onorevole Bernardini, occorre sostituire il riferimento all'articolo 420-*bis* del codice di procedura penale con il riferimento all'articolo 420-*quater*, in quanto quest'ultimo articolo prevede la sospensione del processo per assenza dell'imputato al quale si vuole far riferimento nell'articolo aggiuntivo approvato.

Per ragioni di coordinamento appare opportuno inserire all'articolo 1, dopo il comma 4, la disposizione prevista dal comma 2 dell'articolo 10, riferendosi questa unicamente all'attuazione della delega prevista dall'articolo 1. Occorre pertanto sopprimere il comma 2 dell'articolo 10 ed inserire all'articolo 1, dopo il comma 4, un comma con una formulazione identica.

Vi è poi una condizione apposta nel parere del Comitato per la legislazione nella quale si chiede che sia previsto che

i decreti correttivi devono rispettare i principi e i criteri direttivi indicati per l'esercizio della delega principale.

A tal fine occorre riformulare il comma 3, dell'articolo 1, in tal modo: « Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanate disposizioni integrative e correttive dei medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con il procedimento di cui al comma 2 ».

Propone pertanto di modificare il testo come indicato.

La Commissione concorda e, nessuno chiedendo di intervenire, delibera di conferire il mandato ai relatori, onorevoli Enrico Costa e Donatella Ferranti, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 18.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Delega al Governo in materia di depenalizzazione.

C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini e C. 5019-ter Governo.

Disposizioni per assicurare la libertà della circolazione nonché la libertà di accesso agli edifici pubblici, alle sedi di lavoro e agli impianti produttivi.

C. 1455 Lehner e C. 3475 Cirielli.

Disposizioni in materia di misure cautelari personali.

C. 255 Bernardini, C. 1846 Cota, C. 4616 Bernardini, C. 5295 Papa e C. 5399 Ferranti.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 9 ottobre 2012, a pagina 48, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla prima colonna, settima riga, le parole: « all'attribuzione della funzione di polizia giudiziaria a soggetti che, come nel caso del servizio sanitario pubblico, non appaiono avere le competenze necessarie per lo svolgimento della delicata funzione di polizia giudiziaria; » sono sostituite con le seguenti: « allo svolgimento della funzione di polizia giudiziaria da parte di soggetti che non appaiono avere le competenze necessarie per lo svolgimento della delicata funzione di polizia giudiziaria, come potrebbero essere le guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile richiamate dal comma 1 dell'articolo 28; »;

b) alla seconda colonna, diciottesima riga, le parole: « 1) all'articolo 28 sia soppresso il comma 2; » sono sostituite con le seguenti: « 1) all'articolo 28, comma 1, dopo le parole "possono avvalersi" siano inserite le seguenti: ", salvo che per l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria"; ».

ALLEGATO 1

5-07132 Maurizio Turco: Sulle richieste di rogatoria internazionale nei confronti dello Stato Città del Vaticano.

5-07139 Maurizio Turco: Sulle rogatorie nei confronti dello Stato Città del Vaticano riguardanti il caso Banco Ambrosiano.

5-07140 Maurizio Turco: Sulla collaborazione da parte dello Stato Città del Vaticano nei confronti dell'autorità giudiziaria italiana.

TESTO DELLA RISPOSTA

Le interrogazioni oggi in discussione riguardano, anche se con diverse specificità, i rapporti tra lo Stato Italiano e lo Stato Città del Vaticano, con particolare riferimento alle norme in materia di riciclaggio e di trasparenza finanziaria e di collaborazione giudiziaria. Per tale ragione ritengo sia opportuna la trattazione unitaria dei quesiti proposti dall'onorevole Turco, in modo da offrire una ricostruzione organica della problematica, che tenga conto dell'imprescindibile connessione tra tutti gli argomenti trattati.

In particolare, le interrogazioni in questione chiedono che sia fatta chiarezza in merito:

1) all'esistenza di un elenco storico delle richieste di rogatoria internazionale nei confronti dello Stato Città del Vaticano, con indicazione delle ragioni della richiesta e delle relative risposte;

2) all'esito di tre rogatorie inviate allo Stato Città del Vaticano dalla procura della Repubblica di Roma, tramite il Ministero della giustizia, rispettivamente negli anni 2002, 2004 e 2006;

3) alla congruità delle norme dello Stato Città del Vaticano in materia di antiriciclaggio e trasparenza finanziaria.

Quanto al primo aspetto, trattato nell'interrogazione n. 5-07132, segnalo che presso la competente Direzione Generale

della Giustizia Penale del Ministero della giustizia non esiste un archivio storico delle richieste di commissioni rogatorie inoltrate allo Stato Città del Vaticano. Inoltre, laddove non vi sia il riferimento ad una specifica rogatoria o, quanto meno, un richiamo testuale al procedimento nel quale la stessa è stata formulata, non risulta possibile acquisire utili elementi di risposta, attesa l'estrema genericità della richiesta.

Peraltro, poiché le rogatorie eventualmente pendenti presso la Direzione Generale della Giustizia Penale sono formulate nell'ambito di procedimenti penali in corso, trattandosi di atti coperti dal segreto investigativo, non possono essere comunicate le « ragioni della loro richiesta » e non può essere, del pari, fornita alcuna informazione in merito alle « risposte relative » ad esse rese.

Soltanto l'Autorità giudiziaria procedente ha il compito di valutare, di volta in volta, l'esistenza del predetto segreto e, una volta cessato lo stesso, fornire le informazioni pertinenti.

Quanto alle tre rogatorie menzionate nell'interrogazione n. 5-07139 che, come rappresentato dall'onorevole Turco sarebbero state indirizzate allo Stato Città del Vaticano dalla procura della Repubblica di Roma negli anni 2002, 2004 e 2008, comunico che per due di esse – segnatamente le rogatorie inviate nel 2004 e nel 2008 – lo Stato richiesto ha dato una

risposta che è stata negativa nel primo caso ed ha avuto esito positivo nell'altro.

In particolare, con riguardo alla rogatoria del 2004, la Segreteria di Stato del Vaticano ha comunicato alla procura della Repubblica di Roma, in data 18 marzo 2004, di non potere aderire alla richiesta di informativa, dal momento che nel caso in esame erano trascorsi più di venti anni, mentre gli atti ed i documenti bancari sono conservati per un periodo non superiore ai dieci anni. Tale risposta è stata ricevuta dalla procura di Roma il 15 aprile 2004.

Quanto alla rogatoria formulata dalla procura di Roma il 20 novembre 2008 nell'ambito del procedimento penale relativo all'omicidio di Roberto Calvi e volta a verificare se le due lettere inviate da Roberto Calvi al Papa ed al Cardinale Palazzini fossero state ricevute dai rispettivi destinatari, rappresento che, con nota verbale del 3 marzo 2009, la Segreteria di Stato del Vaticano ha riscontrato la richiesta, segnalando, che atteso il notevole tempo trascorso, non sarebbe stato, comunque, agevole dare risposta all'istanza. Una copia della nota verbale è stata trasmessa il 24 marzo 2009 alla procura di Roma. In data 3 aprile 2012 la Segreteria di Stato della Città del Vaticano ha dato riscontro alla rogatoria formulata dalla procura di Roma il 20 novembre 2008.

La nota di riscontro è stata, quindi, inoltrata alla procura di Roma in data 23 aprile 2012.

Per quanto riguarda, invece, la rogatoria del 2002 che, come sostenuto nel corso di una trasmissione televisiva dal dottor Tescaroli sarebbe stata inviata al Ministero della giustizia, rappresento che la stessa non è mai pervenuta a questo Ministero. Della stessa non vi è, infatti, traccia né negli archivi, né nei protocolli dell'Ufficio II della Direzione Generale della Giustizia Penale, che è competente in materia di rapporti giurisdizionali con le Autorità estere. Né, la stessa procura procedente ha prodotto documentazione alcuna, attestante l'avvenuta formulazione della predetta rogatoria del 2002.

Piuttosto, dagli accertamenti espletati è emerso che soltanto in data 16 dicembre 2011 la procura di Roma nella persona del PM procedente dottor Tescaroli ha trasmesso al competente Ufficio II della Direzione Generale della Giustizia Penale una nota con la quale rappresentava di non avere ricevuto notizie in ordine alle due rogatorie del 2004 e 2008, a suo tempo inviate alla Città del Vaticano, nonché di una terza rogatoria formulata il 28 novembre 2002 nel procedimento penale n. 46486/02 R.G. Noti, avente ad oggetto la consultazione di documentazione bancaria e l'acquisizione di copia degli atti inerenti l'attività dell'Istituto delle Opere di Religione. Tali rogatorie sono state sollecitate il 22 dicembre 2011 al Ministero degli affari esteri. A fronte del sollecito, l'Ambasciata italiana presso la Santa Sede ha risposto chiedendo a sua volta che venisse comunicata la data ed il numero di protocollo della nota di trasmissione della sola rogatoria del 2002, in quanto mai pervenuta.

Poiché le ricerche volte a reperire il fascicolo concernente la rogatoria asseritamente formulata il 28 novembre 2002 hanno dato esito negativo, in data 14 febbraio 2012, è stata inviata dalla competente Articolazione ministeriale alla procura di Roma una richiesta urgente diretta ad ottenere una copia della nota di trasmissione con la quale la stessa procura avrebbe inviato nel 2002 la rogatoria in questione, unitamente alla copia della missiva con la quale il predetto Ufficio ministeriale avrebbe effettuato la comunicazione di ricezione della rogatoria ai sensi dell'articolo 727, comma 3 del codice di procedura penale.

Soltanto in data 5 aprile 2012, la procura di Roma – premesso che « le ricerche effettuate non avevano consentito di documentare la ricezione da parte del Ministero della giustizia (...) della rogatoria, datata 28 novembre 2002, diretta alla competente Autorità della Città del Vaticano » – ha comunicato di aver proceduto alla rinnovazione dell'originaria rogatoria, integrata dagli elementi acquisiti successi-

vamente alla stesura iniziale e, poi, trasmessa al Ministero con nota separata.

La nuova rogatoria – formulata, quindi, soltanto in data 4 aprile 2012 – è stata trasmessa al Ministero degli affari esteri per l'inoltro alle Autorità vaticane in data 19 aprile 2012. La stessa è stata inoltrata all'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede in data 3 maggio 2012.

Dell'inoltro è stata informata la procura della Repubblica di Roma con nota in data 15 maggio 2012.

Con nota verbale del 14 giugno 2012 la Segreteria di Stato della Santa Sede ha comunicato di aver inoltrato la rogatoria all'Autorità giudiziaria vaticana per gli opportuni adempimenti.

Di tale passaggio è stata informata la procura della Repubblica di Roma in data 10 luglio 2012.

Con nota in data 2 agosto 2012, pervenuta in data 8 agosto 2012, il Ministero degli affari esteri ha trasmesso gli atti di esecuzione della rogatoria del 4 aprile 2012. Tali atti sono stati inoltrati alla procura della Repubblica di Roma in data 10 agosto 2012.

La ricostruzione dei fatti come esplicitati conferma, quindi, la circostanza che la rogatoria asseritamente formulata nell'anno 2002 non è mai stata inviata al Ministero della giustizia.

Tale assunto risulta, peraltro, ulteriormente avvalorato dal fatto che:

nella rogatoria formulata nell'anno 2004 non vi è alcun riferimento alla precedente rogatoria del 2002;

l'asserita rogatoria del 2002 non risulta essere mai stata oggetto di alcun sollecito dal 2002 e fino alla data del 16 dicembre 2011;

dal raffronto tra il testo della rogatoria del 2004 ed il testo della rogatoria del 2002 (trasmessa, come detto, soltanto nel 2011 ed in occasione del sollecito) emerge che gli accertamenti richiesti sono sostanzialmente sovrapponibili e coincidenti.

Per quanto concerne, infine, l'interrogazione n. 5-07140, premetto che le ini-

ziative da assumere « sul piano diplomatico affinché lo Stato Vaticano offra la più ampia collaborazione all'Autorità giudiziaria italiana » rientrano nelle specifiche competenze del Ministero degli esteri, cui vanno rimesse le valutazioni del caso.

Con riferimento, invece, alla richiesta relativa ad una valutazione sulla congruità della nuova legislazione vaticana in punto di normativa antiriciclaggio, segnalo – anche con riguardo all'asserita decisione vaticana di non dare informazioni in merito ai rapporti precedenti al 2011 – che tale problematica comporta valutazioni di merito sulla legislazione di uno Stato estero che, in quanto tali, non competono al Ministro della giustizia.

Peraltro, così come già rappresentato in occasione della risposta all'interrogazione n. 5-07138 presentata dallo stesso onorevole Turco, la paventata elusione delle leggi italiane (che deriverebbe da un'interpretazione non retroattiva della normativa in tema di riciclaggio, introdotta dallo Stato Città del Vaticano nell'aprile 2011) va rimessa al giudizio degli Organismi internazionali, poiché investe decisioni di uno Stato estero.

Né, tantomeno, la asserita violazione può discendere da una interpretazione di quelle norme ritenuta non corretta, trattandosi di una valutazione che potrebbe al più configurarsi nel caso di una ipotetica mancata cooperazione a livello internazionale, comunque espressione dell'esercizio di sovranità dello Stato.

Detto ciò, così come riferito dal Ministero dell'economia e delle finanze, faccio presente che il Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, sentite Banca d'Italia e Unità di Informazione Finanziaria (UIF), ha comunicato che la stessa Banca d'Italia, dopo l'avvio presso la procura di Roma di un'indagine per violazione delle disposizioni in materia di antiriciclaggio nei rapporti tra un intermediario italiano e lo IOR, ha prontamente verificato il regime antiriciclaggio applicabile allo IOR, quale banca extra comunitaria.

Tale verifica si è resa necessaria in considerazione della circostanza che la

nuova disciplina in materia – introdotta dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di recepimento della terza direttiva antiriciclaggio – ha portato ad un complessivo superamento del sistema previgente nel cui ambito lo IOR – in quanto dotato del codice di corrispondente estero attribuito dall'ex Ufficio Italiano dei Cambi (UIC) – beneficiava delle eccezioni agli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione, previsti dal provvedimento UIC del 24 febbraio 2006.

Nel gennaio 2010 la Banca d'Italia ha, quindi, diramato ai gruppi bancari che intrattenevano rapporti con l'Istituto vaticano indicazioni operative volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di antiriciclaggio. Nel settembre 2010 sono state diramate ulteriori indicazioni operative, dirette all'intero sistema bancario, volte a definire con chiarezza il regime antiriciclaggio applicabile ai rapporti intrattenuti con lo IOR.

In tale occasione, la Banca d'Italia ha innanzi tutto fatto rilevare come la mancata inclusione dello Stato della Città del Vaticano nella lista dei Paesi extra comunitari dotatisi di una normativa, in materia di antiriciclaggio, valutata in termini di sufficienza, comporta che gli intermediari italiani, nei rapporti con lo IOR, sono tenuti ad applicare gli obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 231 del 2007 ed ad effettuare la conseguente registrazione dei relativi dati nell'Archivio unico informatico. Ciò implica, tra l'altro, che gli intermediari italiani devono acquisire dall'Istituto vaticano l'impegno formale ad identificare i propri clienti e ad assolvere agli obblighi di adeguata verifica, in analogia a quanto previsto dal decreto.

Alle banche italiane è stato, quindi, fatto presente che, qualora lo IOR non si conformi agli *standards* normativi indicati per le banche extracomunitarie, le stesse dovranno considerare l'Istituto vaticano alla stregua di un cliente ordinario, nei

confronti del quale calibrare, come richiesto dalla normativa a fini antiriciclaggio, l'intensità delle verifiche da svolgere.

Nel caso in cui non siano assicurate le condizioni base di rispetto della normativa antiriciclaggio e, in particolare, quella della trasparenza dell'identità dei soggetti per conto dei quali lo IOR agisce, alle banche italiane sono stati ricordati gli obblighi di astensione e di segnalazione di operazioni sospette, di cui agli articoli 23 e 41 del decreto.

Il predetto Comitato interministeriale ha, inoltre, evidenziato che, in attuazione della Convenzione monetaria tra l'Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano, entrata in vigore il 10 gennaio 2010, le Autorità vaticane hanno emanato il 30 dicembre 2010 misure legislative in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sul modello delle disposizioni comunitarie in vigore. In particolare, è stata introdotta una normativa che persegue penalmente le condotte di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, e impone obblighi di adeguata verifica della clientela, registrazione delle transazioni e segnalazione delle operazioni sospette. Contestualmente, è stata creata l'Autorità di Informazione Finanziaria, quale ente preposto al rispetto della normativa, con compiti regolamentari, di controllo e sanzionatori.

Peraltro, il Santo Padre ha disposto, *Motu Proprio*, l'estensione della descritta normativa vaticana alle attività degli enti della Santa Sede, tra cui lo IOR. Di recente, inoltre, l'adeguatezza del sistema antiriciclaggio vaticano è stata fatta oggetto di una valutazione da parte del Moneyval, organismo del Consiglio d'Europa affiliato al Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI).

Da quanto sin qui rappresentato, ritengo che si evinca pienamente l'impegno delle Autorità italiane per verificare che vi sia un effettivo rispetto degli obblighi assunti in materia di riciclaggio.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-07386 Bernardini: Sulla sistemazione dei detenuti del penitenziario di Ferrara e sulle condizioni della struttura in seguito al recente terremoto in Emilia Romagna.

TESTO DELLA RISPOSTA

Rispondo all'interrogazione in discussione evidenziando che in occasione del recente evento sismico che ha colpito la regione Emilia Romagna, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria è riuscito a far fronte con efficacia alla conseguente situazione di emergenza verificatasi presso carcere di Ferrara.

Nello specifico, la Direzione dell'istituto ha disposto l'evacuazione dei detenuti, attuando puntualmente il piano di emergenza. Le relative operazioni sono state coordinate personalmente dal Direttore, unitamente al Comandante di Reparto e sono avvenute con ordine e senza dare luogo a rilievi di sorta né, nella circostanza, alcun detenuto ha avuto necessità di ricorrere a cure mediche.

Tutte le persone recluse sono state fatte confluire in spazi a cielo aperto: in particolare, i detenuti « comuni » sono stati trasferiti nel campo sportivo, mentre i « collaboratori » sono stati portati all'interno di apposita area recintata presente nella medesima sezione dagli stessi occupata.

Nella circostanza, è stato disposto l'aumento delle sentinelle armate sul muro di cinta e l'intensificazione della ronda autmontata.

Inoltre, al fine di contenere le comprensibili tensioni ingeneratesi nella popolazione detenuta, la competente Direzione Generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha disposto un consistente sfollamento dell'istituto: il relativo provvedimento ha riguardato, infatti, 200 detenuti comuni.

Va sottolineato, al riguardo che, pur trattandosi di un provvedimento emergenziale, nell'occasione, per quanto possibile, si è cercato di destinare i detenuti ad istituti siti in provveditorati limitrofi: ciò in considerazione dei legami familiari dei reclusi e del principio della territorialità della pena.

Nel contempo, sono state attivate tutte le iniziative necessarie per verificare l'agibilità della struttura: infatti, il 21 maggio – giorno seguente alla prima scossa sismica – la Direzione del carcere si è rivolta al Comando dei vigili del Fuoco per un intervento teso a verificare l'agibilità ed eventuali danni strutturali all'edificio; nella medesima giornata, è stato effettuato un sopralluogo anche dal personale tecnico del Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria, con sede a Bologna.

A seguito, poi, del successivo evento sismico del 29 maggio 2012, la Direzione dell'istituto ha richiesto alla Sezione Operativa di Ferrara del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Emilia Romagna-Marche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un nuovo sopralluogo, effettuato il 30 maggio e ripetuto il 18 giugno, a seguito delle nuove scosse sismiche.

Dagli accertamenti svolti è emerso che le lievi lesioni presenti nell'edificio non hanno in ogni caso pregiudicato la sicurezza strutturale del carcere; i tecnici hanno invece rilevato la necessità di interventi per la messa in sicurezza delle

canne fumarie della centrale termica, e dei locali pertinenti al teatro e ad un laboratorio a causa delle lesioni riscontrate alle tramezzature.

A seguito di tali rilievi, la Direzione dell'istituto ha prontamente emesso apposito ordine di servizio per interdire l'accesso a detti locali, richiedendo nel con-

tempo al Provveditorato regionale una perizia sui lavori da eseguire.

Il progetto per la messa in sicurezza dei locali è in corso di definizione, dovendosi lo stesso conformare alle linee guida recentemente emanate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in materia di interventi di adeguamento sismico.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-07426 Bernardini: Sulla nomina definitiva del provveditore dell'amministrazione penitenziaria della regione Calabria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Onorevole Bernardini, prima di affrontare nel dettaglio la problematica da Lei esposta, ritengo sia doveroso porre in evidenza la costante attenzione che da sempre il competente Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha riservato alla questione riguardante la nomina definitiva del Provveditore dell'Amministrazione penitenziaria per la regione Calabria.

In tal senso, credo sia utile segnalare che, fino ad oggi, l'Amministrazione è stata tenuta ad adottare provvedimenti di carattere provvisorio e ciò in considerazione delle recenti modifiche normative intervenute nel settore: queste ultime, infatti, ben potendo determinare un ridimensionamento anche delle strutture dirigenziali generali, impongono, che venga assicurata una generale riorganizzazione

dell'Amministrazione, prima che si possa procedere all'adozione di provvedimenti definitivi.

Detto ciò, mi preme, comunque, ricordare che, anche nelle more del programmato riordino generale, è sempre stata assicurata la reggenza a dirigenti generali i quali, sebbene già investiti della carica di Provveditori regionali presso altre sedi regionali, non hanno mai fatto mancare il loro fattivo supporto ed hanno continuamente assicurato la regolare funzione amministrativa del Provveditorato regionale calabrese. Da ultimo, per esigenze di completezza informativa, rappresento che dal 2 maggio scorso la reggenza del Provveditorato calabrese è stata affidata, sempre con carattere provvisorio, al dirigente generale Salvatore Acerra, in sostituzione del dottor Gianfranco De Gesu.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-07346 Bernardini: Sul decesso di un detenuto del carcere di Genova Marassi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto di sindacato ispettivo in discussione l'onorevole Bernardini, prendendo spunto dal recente decesso di Milia Simone, detenuto tossicodipendente affetto da HIV, chiede di sapere se il Governo intenda ampliare il numero degli istituti a custodia attenuata per detenuti tossicodipendenti (cosiddetto ICATT), tenuto conto dei numerosi decessi di tale tipologia di reclusi.

Prima di rispondere al quesito proposto, intendo chiarire le circostanze che hanno condotto alla morte del Milia.

Il detenuto faceva ingresso nel carcere di Genova Marassi il 5 maggio 2012, di ritorno dalla Casa Circondariale di Cagliari, ove era stato tradotto per esigenze giudiziarie.

Il Milia – da tale data e sino al 10 giugno 2012 – è stato ristretto presso l'istituto di Genova nel reparto « HIV », proprio perché affetto da diverse gravi patologie, tra le quali AIDS conclamato con cirrosi HCV correlata.

Dall'esame del diario clinico è emerso che l'Autorità Giudiziaria competente stava procedendo alla valutazione della sussistenza dei presupposti per disporre l'eventuale applicazione del rinvio dell'esecuzione penale *ex* articolo n. 684 c.p.p.

Nelle più recenti relazioni sanitarie – l'ultima datata 5 giugno 2012 – viene attestato che le condizioni di salute del Milia sono « fragili e precarie », che il detenuto risulta « non più responsivo alle comuni terapie antiretrovirali » e che deambula con l'ausilio di stampelle.

Come già detto, il decesso del Milia è avvenuto il 10 giugno 2012, intorno alle ore 3,20.

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha evidenziato che, nella circostanza, i soccorsi – sia del personale penitenziario che dei medici – sono stati immediati e che le dinamiche dell'evento sono state tali da escludere ogni tipo di responsabilità del personale; per tale ragione il Dipartimento citato non ha ritenuto di avviare alcuna indagine amministrativa.

Peraltro, va segnalato, al riguardo, che il 19 giugno 2012 il Provveditore regionale ha provveduto a richiedere, alla locale procura della Repubblica, l'esito dell'esame autoptico, ad oggi non pervenuto.

Con riferimento, invece, al quesito sollevato dall'interrogante, si osserva che il circuito penitenziario per tossicodipendenti è stato istituito sin dal 1991 allorquando, con apposito decreto ministeriale, conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, furono dedicati a tale particolare tipologia di detenuti alcuni istituti penitenziari o apposite sezioni di case di reclusione e di case circondariali.

Nello specifico, sono quattro – ad oggi – gli ICATT presenti nel nostro Paese: la C.C. di Firenze Mario Gozzini, la C.C. di Roma Rebibbia III Casa, la C.R. di Eboli e la C.C. di Lauro; le sezioni a custodia attenuata sono, invece, presenti negli istituti di Torino Lorusso e Cutugno, Genova Marassi, Milano Bollate, Busto Arsizio, Castelfranco Emilia, Forlì, Rimini, San Gimignano, Giarre, Venezia Giudecca, Porto Azzurro, Napoli Secondigliano, e Barcellona Pozzo di Gotto.

Il complesso di tali strutture ospitava, alla data del 27 settembre ultimo scorso, 657 detenuti tossicodipendenti.

Peraltro, va segnalato che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008, che ha disposto il trasferimento della medicina penitenziaria al servizio sanitario nazionale, ha dedicato particolare attenzione al problema della tossicodipendenza, prevedendo apposite Linee di indirizzo per l'individuazione di strategie idonee a contrastare detto fenomeno nelle carceri.

Inoltre, l'accordo del 26 novembre 2009, raggiunto in sede di Conferenza unificata, intitolato «Strutture sanitarie nell'ambito del sistema penitenziario ita-

liano» ha previsto una possibile rivisitazione dell'attuale panorama degli istituti e sezioni per la custodia attenuata dei tossicodipendenti che potrà costituire oggetto di approfondita disamina nell'ambito del più ampio studio riguardante i circuiti regionali.

Ciò, al fine di pervenire, in tale ambito territoriale, ad un sistema integrato di istituti che sia differenziato a seconda delle diverse tipologie detentive e che consenta di modulare il trattamento penitenziario sulla base delle peculiarità dei soggetti reclusi, tenendo altresì conto degli aspetti connessi al principio di territorialità della pena.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.

Audizione di attivisti per i diritti umani in Kazakhstan (*Svolgimento e conclusione*) 42

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 18 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Furio COLOMBO.

La seduta comincia alle 9.

Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.

Audizione di attivisti per i diritti umani in Kazakhstan.

(Svolgimento e conclusione).

Furio COLOMBO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Irina PETRUSHOVA, *caporedattrice della rivista Respublika*, e Amangeldy SHORMANBAYEV, *esperto legale in mate-*

ria di diritti umani in Kazakhstan, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Matteo MECACCI (PD), Renato FARINA (PdL), Fiamma NIRENSTEIN (PdL), Jean Leonard TOUADI (PD) e Furio COLOMBO, *presidente*.

Irina PETRUSHOVA, *caporedattrice della rivista Respublika*, Amangeldy SHORMANBAYEV, *esperto legale in materia di diritti umani in Kazakhstan*, e Lyudmyla KOZLOVSKA, *rappresentante della Open Dialog Foundation*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Furio COLOMBO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	43
RISOLUZIONI:	
7-00997 Bitonci e altri: differimento del termine per l'applicazione del patto di stabilità interno agli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (<i>Discussione e rinvio</i>)	43
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	49
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, pene detentive non carcerarie, nonché sospensione del procedimento nei confronti degli irrimediabili. C. 5019-bis (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	45
Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. Testo unificato C. 124 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	46

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.30.

RISOLUZIONI

Giovedì 18 ottobre 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto OCCHIUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 14.30.

7-00997 Bitonci e altri: differimento del termine per l'applicazione del patto di stabilità interno agli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

(Discussione e rinvio).

Claudio D'AMICO (LNP) illustrando la risoluzione di cui è cofirmatario, evidenzia come da più parti si lamenta un'applicazione eccessivamente rigida del patto di stabilità interno soprattutto per i comuni virtuosi che sono messi nell'impossibilità di effettuare le spese di investimento necessarie per i propri territori, malgrado la presenza di sufficiente liquidità. Tale circostanza genera, a suo avviso, ancora più sgomento allorché si assiste al ripiano della situazione finanziaria per gli enti non virtuosi da parte dello Stato. Rileva che la risoluzione in esame mira a differire, in attesa di una complessiva rivalutazione della disciplina del patto di stabilità interno, l'applicazione del medesimo per i comuni con meno di 5.000 abitanti, per i quali, a suo avviso, questa sarebbe eccessivamente onerosa. Ritiene che l'impegno richiesto non sia eccessivo e garantirebbe la prosecuzione, in quelle realtà, delle spese di

investimento particolarmente utili per sostenere la ripresa dell'economia. Chiede quindi a tutti i gruppi il sostegno alla risoluzione in discussione, a prescindere dalle diverse appartenenze politiche, poiché esso assumerebbe piuttosto un carattere tecnico, mirando a sostenere una realtà così variegata come quella dei piccoli comuni che sono amministrati da rappresentanti di tutte le forze politiche e rappresentano la vera base dell'architettura istituzionale del Paese. Dichiarò in proposito anche la disponibilità dei presentatori ad accedere ad eventuali proposte di riformulazione che ne consentissero un'approvazione condivisa.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, nel ringraziare l'onorevole D'Amico per la costanza con cui porta all'attenzione della Commissione tali tematiche, assicura che le medesime sono molto sentite dal Governo. Rileva come gli intrecci tra il quadro complessivo e situazioni specifiche abbiano finora impedito una generale revisione del patto di stabilità interno e favorito una stratificazione normativa. Concorda sull'esistenza di situazioni molto differenziate tra i vari comuni e sottolinea come il decreto-legge n. 174 del 2012, attualmente in discussione presso le Commissioni riunite I e V, provi ad affrontare tale tema. Fa presente quindi che il Governo condivide nella sostanza le argomentazioni svolte dall'onorevole D'Amico e il contenuto della risoluzione, tuttavia fa presente che, a livello finanziario, l'attuazione dell'impegno che si chiede con la risoluzione comporterebbe una diminuzione delle entrate per oltre 950 milioni di euro e pertanto andrebbe coperto. Osserva come sarebbe difficile porre peraltro tale onere a carico dei comuni al di sopra dei 5.000 abitanti. Pertanto, pur apprezzando lo spirito e sottolineando come i piccoli comuni spesso forniscono ottimi esempi di buona amministrazione, rileva che, anche alla luce degli stringenti vincoli di bilancio, non sia possibile in questa fase accogliere il testo della risoluzione presentata. In riferimento agli aspetti finanziari rinvia comunque ad una nota predisposta dal

Ministero dell'economia e delle finanze che deposita agli atti della Commissione (*vedi allegato*).

Roberto OCCHIUTO, *presidente*, fa presente che, in considerazione dell'imminente inizio della seduta delle Commissioni riunite I e V, il dibattito potrà essere svolto in altra seduta.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), concordando con il presidente sull'opportunità di un rinvio del seguito della discussione, osserva come occorra tenere conto delle disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 174 del 2012, attualmente in discussione presso le Commissioni riunite I e V.

Pier Paolo BARETTA (PD) concorda sull'opportunità di un rinvio del seguito della discussione, al fine di affrontare tale tema insieme ad altri non conclusi dalla Commissione anche prima della fine della sessione di bilancio.

Claudio D'AMICO (LNP), pur comprendendo le ragioni della richiesta di rinvio del seguito dell'esame, osserva che in considerazione dell'inizio della sessione di bilancio, la risoluzione rischia di essere rinviata in maniera indefinita e di risultare inefficace. Sottolinea come essa, viceversa, dovrebbe utilmente essere discussa rapidamente anche per fornire al Governo un indirizzo preventivo rispetto alle annunciate iniziative in materia di revisione del patto di stabilità. Ribadisce quindi la disponibilità dei presentatori ad una riformulazione che possa consentire un maggiore consenso.

Pier Paolo BARETTA (PD) ribadisce come la risoluzione potrà utilmente essere affrontata insieme ad altri argomenti non conclusi dalla Commissione come il parere sul disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti n. 5466 e sul disegno di legge relativo alla istituzione della Commissione nazionale per la

promozione e la protezione dei diritti umani n. 4534.

Massimo POLLEDRI (LNP) in relazione alle osservazioni dell'onorevole Baretta, ritiene come sia preferibile un rinvio della discussione della risoluzione in esame.

Claudio D'AMICO (LNP), pur comprendendo il significato politico delle osservazioni dell'onorevole Baretta, rileva come, mentre sulla questione oggetto della risoluzione vi dovrebbe essere una generale condivisione, sui due disegni di legge richiamati tale condivisione non si registra.

Pier Paolo BARETTA (PD) sottolinea come la maggioranza, pur disponendo degli strumenti regolamentari, non ha inteso forzare i tempi e procedere in maniera non condivisa all'approvazione dei pareri sui richiamati disegni di legge e quindi non ritiene di procedere diversamente nemmeno sulla risoluzione in discussione. Evidenza che se sussiste un problema politico esso dovrebbe essere discusso e risolto.

Rolando NANNICINI (PD) sottolinea come il differimento del termine di applicazione delle norme sul patto di stabilità per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti comporterebbe necessariamente un inasprimento delle medesime per gli altri comuni.

Roberto OCCHIUTO, *presidente*, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 18 ottobre 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto OCCHIUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 14.45.

Delega al Governo in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, pene detentive non carcerarie, nonché sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili.

C. 5019-bis.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rolando NANNICINI (PD), *relatore*, fa presente che in data 17 ottobre 2012, la Commissione giustizia ha trasmesso il nuovo testo dell'A.C. 5019-bis, recante una delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. Ricorda che l'A.C. 5019-bis, di iniziativa governativa, in seguito emendato nell'attuale nuovo testo dalla Commissione di merito, era risultante dallo stralcio dall'A.C. 5019 (deliberato dall'Assemblea il 9 ottobre 2012) dell'articolo 2, in materia di depenalizzazione, che ha dato luogo – a sua volta – all'A.C. 5019-ter. Rileva che il nuovo testo dell'A.C. 5019-bis consta di 14 articoli suddivisi in quattro capi. Al riguardo, osserva, in primo luogo, che il testo elaborato dalla Commissione giustizia modifica l'impostazione originaria del testo dell'A.C. 5019-bis. Precisa che quest'ultimo disponeva, all'articolo 1, una delega al Governo per l'introduzione nel codice di procedura penale della sospensione del procedimento con messa alla prova e della sospensione del processo per assenza dell'imputato, nonché per l'introduzione nel codice penale e nella normativa complementare delle pene detentive non carcerarie, e ai successivi articoli 3, 4 e 5 indicava i principi e criteri direttivi per l'attuazione della predetta delega. Osserva che il nuovo testo elaborato dalla Commissione giustizia, infatti, apporta direttamente, mediante appositi articoli facenti parte dei Capi II e III, le modifiche al codice di procedura penale e al codice penale nelle materie originariamente oggetto della delega di cui all'articolo 1.

Evidenzia che tale articolo reca ora i principi e i criteri per l'attuazione della delega, che nel testo iniziale dell'A.C. 5019-*bis* erano contenuti nell'articolo 5. Per quanto riguarda profili di carattere finanziario, rileva che sia le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), che prevedono che il giudice possa prescrivere particolari modalità di controllo, attraverso mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, sia quelle di cui all'articolo 2, concernenti l'istituto della sospensione del procedimento nei confronti dell'imputato con messa alla prova dello stesso e lo svolgimento di prestazioni di lavoro di pubblica utilità presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o gli enti e le organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, e sia quelle di cui all'articolo 9-*bis*, che dispongono che l'ordinanza che dispone la sospensione del processo debba essere trasmesso alla locale sezione di polizia giudiziaria essere inserita nella banca dati delle Forze di polizia, erano già contenute nell'originario A.C. 5109. In particolare, fa presente che la relazione illustrativa al suddetto provvedimento affermava la neutralità finanziaria delle citate disposizioni nonché dell'intero provvedimento, ritenendo pertanto non necessaria la predisposizione di una relazione tecnica. Pur prendendo atto di quanto affermato nella citata relazione illustrativa, in assenza di una relazione tecnica, sottolinea che il Governo dovrebbe confermare quanto riportato nella relazione illustrativa all'A.C. 5019, e, in particolare, che dall'attuazione della delega e delle altre disposizioni di cui al presente provvedimento, come modificato dalla Commissione di merito, non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che la delega potrà essere esercitata nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 4-*ter*, che prevede che il Ministro della giustizia riferisca alle competenti Commissioni parlamentari in merito alla necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli Uffici di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'am-

ministrazione penitenziaria, rileva che lo stesso non appare comportare conseguenze di carattere finanziario, nel presupposto che eventuali modifiche alla suddetta pianta organica siano disposte con apposito provvedimento legislativo che rechi la quantificazione degli eventuali oneri e la corrispondente copertura finanziaria. Dal punto di vista formale, osserva che la previsione, contenuta al comma 2 dell'articolo 10, in base alla quale le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, debba essere più opportunamente inserita all'articolo 1 che reca la delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie. Su tali aspetti, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento per effettuare gli opportuni approfondimenti.

Roberto OCCHIUTO, *presidente*, nel ricordare che il provvedimento è inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea della prossima settimana e che, a questo punto, il parere non potrà essere espresso alla Commissione di merito, ma solo all'Assemblea, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.

Testo unificato C. 124 e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 25 settembre 2012.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, fa presente che in data 5 ottobre 2012 è stata trasmessa alla Commissione la rela-

zione tecnica richiesta, con un notevole ritardo rispetto al termine fissato dalla Commissione, scaduto il 19 aprile 2012. Osserva che la relazione tecnica è stata predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e risulta negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato con riferimento sia alla quantificazione degli oneri sia alla copertura finanziaria. Quanto al primo profilo, precisa che la Ragioneria generale dello Stato evidenzia come la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, sia stata effettuata con riferimento ad un numero di potenziali beneficiari notevolmente inferiore rispetto a quello stimato dal Ministero della giustizia con una nota che fa parte integrante della relazione stessa. In proposito, rileva come le stime della platea dei possibili beneficiari dello sgravio contributivo previsto dall'articolo 1, comma 1, presentino difformità difficilmente spiegabili. Mentre, infatti, secondo i dati resi disponibili dall'INPS, fatti propri dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i possibili beneficiari sono 408 nel 2012 e 431 nel 2013, secondo il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria la platea dei possibili nuovi beneficiari sarebbe pari a circa 15/18 mila potenziali fruitori. A suo avviso, sarebbe necessario che il Governo, a fronte di una precisa richiesta di quantificazione formulata dalla Commissione, fornisca una risposta univoca, coordinando le diverse amministrazioni ministeriali, in quanto la presenza di informazioni così profondamente discordanti preclude di fatto l'esame parlamentare della proposta di legge in discussione. Rispetto al comma 4 dell'articolo 1, fa presente che il Ministero della giustizia ha evidenziato di non disporre di risorse destinate alla formazione dei detenuti, in quanto essa è curata — come per i cittadini liberi — dagli enti territoriali, che gestiscono anche le relative risorse. Quanto alla copertura finanziaria, segnala che la Ragioneria generale dello Stato, pur prendendo atto delle assicurazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali circa la disponibilità delle risorse richiamate, iscritte nel Fondo

sociale per occupazione e formazione, ha espresso parere contrario giudicando inidonea tale copertura, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, senza ulteriormente specificare le ragioni di tale inidoneità. Osserva, comunque, che gli oneri del provvedimento, secondo le stime contenute nella relazione tecnica, ammontano a 3,325 milioni di euro nel 2012 3,719 milioni di euro nel 2013 ed eccedono, pertanto, le somme stanziare con finalità di copertura. Alla luce di quanto premesso e considerando che nella giornata odierna ha avuto inizio la sessione di bilancio, durante la quale la Commissione non può esprimere il proprio parere sul provvedimento in esame, ritiene che non si possa che prendere atto del contenuto della relazione tecnica e darne conto alla Commissione lavoro. In ragione del rilievo del provvedimento, ritiene tuttavia imprescindibile che il Governo assicuri un fisiologico scambio di dati e di valutazioni tra le amministrazioni interessate, al fine di fornire elementi precisi e univoci in ordine agli effetti finanziari del provvedimento e di consentire il regolare svolgimento dei lavori parlamentari.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO conferma che la relazione tecnica richiamata dal relatore è stata negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato e che, al momento, è in corso una interlocuzione tra i competenti uffici per individuare la possibilità di modifiche volte a superare i problemi che non consentono l'assentimento della relazione tecnica. Pertanto, pur condividendo la sensibilità del relatore, chiede di rinviare ulteriormente il seguito della discussione.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, sottolinea l'esigenza di effettuare una scelta definitiva e di chiarire soprattutto i profili inerenti alla corretta individuazione dei beneficiari attesa la rilevante divergenza di dati richiamata in precedenza. Ribadisce come il provvedimento incontra un consenso molto ampio in Parlamento e stigmatizza quindi l'esitazione del Governo a definire la questione.

Renato CAMBURSANO (Misto) si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Roberto OCCHIUTO, *presidente*, osserva come il relatore abbia correttamente rappresentato il pensiero di tutta la Commissione e, accendendo alla sua proposta, fa

presente che la presidenza informerà la Commissione di merito sugli sviluppi della vicenda. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO

7-00997 Bitonci e altri: differimento del termine per l'applicazione del patto di stabilità interno agli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

Con la risoluzione in Commissione n. 7-00997 l'onorevole Bitonci ed altri impegnano il Governo ad adottare, in virtù della grave situazione della finanza pubblica locale, le opportune iniziative al fine di differire la data dell'entrata in vigore della norma, oggi prevista per il 1° gennaio 2013, per l'applicazione del patto di stabilità interno per gli enti locali con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, in vista di una successiva revisione dell'intero impianto dei vincoli di finanza pubblica per gli enti locali finalizzata all'allentamento degli stessi vincoli in chiave di rilancio delle attività economiche.

Al riguardo, si fa presente, che il differimento dell'entrata in vigore dell'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno dei comuni con popolazione compresa fra 1.001 e 5.000 abitanti, comporterebbe, nel 2013, oneri sui saldi di finanza pubblica per circa 950 milioni di euro.

In relazione a ciò, pur comprendendo le ragioni esposte, che mettono in luce la difficile situazione della finanza pubblica locale, tuttavia si rappresenta che la richiesta in questione può essere assentita purché sia garantita la copertura dei predetti maggiori oneri di finanza pubblica o mediante l'aumento per pari importo del

contributo richiesto ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti o rinvenendo adeguate risorse compensative.

D'altronde, il Patto di Stabilità Interno nasce dall'esigenza di convergenza delle economie degli Stati membri della UE verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a livello europeo nell'ambito del Patto di stabilità e crescita, il quale ha fissato i confini in termini di programmazione, risultati e azioni di risanamento entro i quali i Paesi membri possono muoversi autonomamente.

Ai fini del rispetto dei criteri di convergenza, l'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione costituisce il parametro principale da controllare e la causa di formazione dello *stock* di debito. Quindi obiettivo primario delle regole che costituiscono il Patto di stabilità interno è proprio il controllo dell'indebitamento netto degli enti territoriali.

L'Italia, coerentemente con l'Unione Europea, ha formulato il proprio Patto di stabilità interno esprimendo gli obiettivi programmatici per gli enti territoriali ed i corrispondenti risultati sulla base delle previsioni di finanza pubblica.

Pertanto, ogni decisione in materia di patto di stabilità interno deve armonizzarsi con gli obiettivi dianzi delineati.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova nei confronti degli irreperibili. Nuovo testo C. 5019-*bis* e abb. (Parere alla II Commissione) (*Esame e conclusione – Nulla osta*) 50

SEDE REFERENTE:

Introduzione dell'obbligo di garantire la presenza di agenzie delle compagnie di assicurazione in tutto il territorio nazionale. C. 4791 Barbato (*Esame e rinvio*) 55

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 58

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 18 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 14.10.

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova nei confronti degli irreperibili.

Nuovo testo C. 5019-*bis* e abb.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Angelo CERA (UdCpTP), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Giustizia, il disegno di legge C. 5019-*bis*, recante «Delega al Governo in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, pene detentive non carcerarie, nonché sospensione del procedimento nei confronti degli

irreperibili», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, cui sono abbinati i progetti di legge C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 3291-*ter* Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti.

Il provvedimento, che risulta dallo stralcio dell'articolo 2 del disegno di legge C. 5019, si compone di 14 articoli, suddivisi in 4 capi.

Il Capo I, che si compone del solo articolo 1, conferisce una delega al Governo per l'introduzione delle pene detentive non carcerarie, dettando, al comma 1, i principi e criteri direttivi della delega.

In particolare, le lettere *a)* e *b)* prevedono che, per i delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, escluso il reato di atti persecutori (cosiddetto «*stalking*»), nonché per le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto (da 5 giorni a tre anni), la pena detentiva principale sia la reclusione presso l'abitazione o altro luogo di dimora provata, anche per fasce orarie o per giorni della settimana.

Per i delitti la misura minima della pena detentiva non carceraria è di 15 giorni e quella massima è di quattro anni, mentre per le contravvenzioni tali misure sono fissate nel minimo di 5 giorni e nel massimo di tre anni.

In base alla lettera *c*) il giudice potrà prescrivere particolari modalità di controllo, esercitate attraverso mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, mentre ai sensi della lettera *d*) le pene detentive non carcerarie non si applicano qualora la reclusione o l'arresto presso l'abitazione o altro luogo di privata dimora non siano idonei a evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati.

Secondo la lettera *e*) il giudice, nella fase dell'esecuzione della pena, può sostituire le pene detentive non carcerarie con le pene della reclusione o dell'arresto, qualora non risulti disponibile un'abitazione o un altro luogo di privata dimora idoneo ad assicurare la custodia del condannato.

Il comma 2 fissa in dodici mesi il termine per l'esercizio della delega. La disposizione disciplina inoltre il procedimento di adozione dei relativi decreti legislativi, i quali sono deliberati in via preliminare dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e quindi sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. La disposizione specifica che nella redazione dei decreti legislativi il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega e che i decreti legislativi debbono contenere le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.

Il comma 3 prevede che entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, adottati secondo lo stesso procedimento, mentre il comma 4 reca la clausola di invarianza degli oneri finanziari a carico della finanza pubblica.

Il Capo II, che si compone degli articoli da 2 a 4-*ter*, introduce nell'ordinamento penale l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova. Le novelle sono volte a estendere tale istituto, tipico del processo minorile, anche al processo penale per adulti, in relazione a reati di minor gravità, al fine di offrire ai condannati per reati di minore allarme sociale un percorso di reinserimento alternativo e, al contempo, e di realizzare l'obiettivo di deflazionare i procedimenti penali, prevedendo che l'esito positivo della messa alla prova estingua il reato con sentenza pronunciata dal giudice.

In particolare, l'articolo 2 reca una serie di modifiche al codice penale concernenti l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova, introducendo i nuovi articoli 168-*bis*, 168-*ter* e 168-*quater*.

In dettaglio, il comma 1 del nuovo articolo 168-*bis* prevede che l'istituto si applichi solo in procedimenti per reati puniti con pena pecuniaria o con pena detentiva (sola o congiunta a quella pecuniaria) non superiore a 4 anni; la sospensione è disposta dal giudice, su richiesta dall'imputato.

Ai sensi dei commi 2 e 3 del nuovo articolo 168-*bis* la messa alla prova consiste nel lavoro di pubblica utilità ovvero in condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato da svolgere presso lo Stato, enti locali territoriali o altri enti o associazioni non lucrative di utilità sociale, tale comunque da non pregiudicare le esigenze di studio, lavoro famiglia e salute dell'imputato; inoltre il giudice può imporre ulteriori prescrizioni relative ai rapporti col servizio sociale o sanitario, alla dimora o a misure limitative delle libertà personali.

In base ai commi 4 e 4-*bis* la messa alla prova non può essere concessa per più di 2 volte, ovvero per più di una volta in caso di reiterazione di reato della stessa indole, né nei casi di abitualità o professionalità del condannato.

Secondo il comma 2 del nuovo articolo 168-*ter* al termine della messa alla prova, qualora il comportamento dell'imputato

sia valutato positivamente, il giudice dichiara l'estinzione del reato, salve le sanzioni amministrative accessorie.

Il nuovo articolo 168-ter prevede invece, nel caso di grave e reiterata trasgressione del programma di trattamento e delle prescrizioni imposte dal giudice, la revoca della messa alla prova.

L'articolo 3 reca alcune modifiche al codice di procedura penale connesse con l'introduzione nel codice penale, operata dall'articolo 3, dell'istituto della sospensione del processo con messa alla prova: in particolare, la lettera a) introduce nel codice di rito un nuovo titolo V-bis, costituito dagli articoli da 464-bis a 464-novies.

Il nuovo articolo 464-bis disciplina le modalità con cui l'imputato può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, prevedendo in tale ambito che alla relativa istanza sia allegato un programma di trattamento dell'imputato, elaborata con il competente Ufficio di esecuzione penale esterna del Ministero della giustizia, nel quale devono essere indicate le modalità di coinvolgimento dell'imputato nel suo processo di reinserimento sociale, le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità, quelle comportamentali e gli altri impegni dell'imputato, nonché le condotte volte a promuovere la conciliazione con la persona offesa. Inoltre si prevede la possibilità, per il giudice, di acquisire tutte le informazioni ritenute necessarie in relazioni alle condizioni di vita dell'imputato.

Il nuovo articolo 464-ter disciplina il caso in cui la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova sia presentata nel corso delle indagini preliminari stabilendo la necessità del consenso da parte del pubblico ministero per poter disporre la sospensione del procedimento.

Il nuovo articolo 464-quater regola le modalità di adozione del provvedimento di sospensione, che è adottato con ordinanza, ricorribile per Cassazione, sentite le parti nonché la persona offesa. In tale ambito si stabilisce che la sospensione non può essere superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una

pena detentiva, e non può essere superiore ad un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

Il nuovo articolo 464-quinquies indica che nell'ordinanza di sospensione devono essere stabiliti i termini entro i quali devono essere adempiuti le prescrizioni e gli obblighi imposti all'imputato, che possono essere modificati successivamente con il consenso dell'imputato e sentito il pubblico ministero.

Il nuovo articolo 464-sexies consente al giudice, durante la sospensione, di acquisire, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato.

Il nuovo articolo 464-septies, comma 1, prevede che il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, al termine del periodo di sospensione, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo, mentre in caso di esito negativo della prova, il comma 2 prevede che il giudice disponga con ordinanza la ripresa del processo.

Il nuovo articolo 464-octies disciplina la revoca dell'ordinanza di sospensione, che è disposta con ordinanza ricorribile per Cassazione.

Il nuovo articolo 464-novies vieta di riproporre la richiesta di messa alla prova nel caso di esito negativo della prova ovvero di revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento.

La lettera b) dell'articolo 3 introduce un nuovo articolo 657-bis nel codice di procedura penale, in base al quale, nel caso di revoca della sospensione o di esito negativo della messa alla prova si detrae dalla pena un periodo corrispondente a quello della prova eseguita, nella misura di un giorno di reclusione o arresto, ovvero di 250 euro di multa o ammenda per ogni tre giorni di prova.

L'articolo 4 introduce un nuovo articolo 191-bis nell'ambito delle norme di attuazione del codice di procedura penale, in base al quale le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova sono svolte dagli uffici locali dell'esecuzione penale esterna del Ministero della Giustizia, i quali sono responsabili della predisposi-

zione dei programmi di trattamento degli imputati sottoposti alla prova nonché di informare il giudice periodicamente circa l'attività svolta e il comportamento dell'imputato, proponendo eventualmente modifiche ovvero la revoca del provvedimento di sospensione.

L'articolo 4-*bis* modifica il Testo unico delle disposizioni in materia di casellario giudiziale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, prevedendo che l'ordinanza di sospensione del procedimento connessa alla prova sia iscritto nel casellario giudiziale.

L'articolo 4-*ter* stabilisce che il Ministro della Giustizia riferisca entro 90 giorni alle Commissioni parlamentari competenti circa la necessità di adeguare numericamente e professionalmente la pianta organica degli Uffici di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia, in relazione alle esigenze determinate dalle nuove norme in materia di messa alla prova.

Il Capo III, che si compone degli articoli da 5 a 9-*ter*, apporta una serie di modifiche alla disciplina del processo penale, relative alla sospensione del processo per gli imputati irreperibili, sostanzialmente al fine di adeguare la normativa nazionale alle numerose decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo relative al diritto dell'imputato ad essere presente al proprio processo che hanno censurato l'Italia per la violazione di tale diritto.

In particolare, l'articolo 5, ai commi 2, 3 e 4, sostituisce gli articoli 420-*bis*, 420-*quater* e 420-*quinquies* del codice di procedura penale.

Il nuovo articolo 420-*bis* stabilisce innanzitutto, ai commi da 1 a 3, il principio secondo cui il procedimento prosegue anche in assenza dell'imputato sia libero sia detenuto, all'udienza, se ha questi espressamente rinunciato ad assistervi, se nel corso del procedimento ha dichiarato o eletto domicilio, è stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare, ha nominato un difensore di fiducia, ha ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza, ovvero se risulti comunque

con certezza che l'imputato è a conoscenza del procedimento o si è sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo.

Tuttavia, ai sensi del comma 4, il giudice rinvia l'udienza se l'imputato fornisce la prova che la sua assenza è dovuta ad incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, ovvero se dimostra che si trovava nell'assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, potendo in tali casi chiedere l'acquisizione di atti e documenti, formulare richiesta di prove o la rinnovazione di prove già assunte.

Il nuovo articolo 420-*quater* prevede, qualora l'assenza dell'imputato al processo sia incolpevole, e si versi al di fuori delle ipotesi di nullità della notificazione, che, il giudice rinvii l'udienza e disponga che l'avviso sia notificato nelle mani dell'imputato. Nel caso in cui tale notifica sia impossibile, il giudice sospende il processo con ordinanza, salva l'ipotesi di possibile pronuncia, già in tale fase, di sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere. Si prevede inoltre la possibilità che, in pendenza della sospensione, il giudice acquisisca, su istanza di parte, le prove non rinviabili.

In base al nuovo articolo 420-*quinquies*, comma 1, decorso un anno dall'ordinanza di sospensione del processo, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato, per notificargli l'avviso. Ai sensi dei commi 2 e 3, nel caso in cui le ricerche diano esito positivo, l'imputato nomina un difensore di fiducia, ovvero vi sia prova certa che l'imputato è a conoscenza del procedimento nei suoi confronti, il giudice revoca l'ordinanza di sospensione e fissa la data della nuova udienza.

L'articolo 6 interviene sulla disciplina del dibattimento, sostituendo, al comma 1, l'articolo 489 del codice di procedura penale, che attualmente disciplina le dichiarazioni spontanee dell'imputato già contumace nel procedimento.

In tale ambito si elimina il riferimento al concetto di contumacia e si prevede che l'imputato nei cui confronti si sia proce-

duto in assenza nel corso dell'udienza preliminare e il quale provi che la sua assenza è dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, oltre a poter chiedere di rendere dichiarazioni spontanee, sia rimesso nei termini per avanzare domanda di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta.

I commi da 2 a 5 recano ulteriori modifiche puntuali alle norme sull'accompagnamento coattivo dell'imputato, sulla lettura nel corso dell'istruttoria dibattimentale delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero, sulle nuove contestazioni del PM in dibattimento e sulla notifica dell'avviso deposito della sentenza, eliminando anche in tal caso i riferimenti all'imputato contumace.

L'articolo 7 interviene sulla disciplina del codice di procedura penale relativa alle impugnazioni, nel caso di assenza incolpevole dell'imputato al procedimento.

In particolare, il comma 1 elimina l'automatico decorso, dal giorno della notificazione o della comunicazione dell'avviso di deposito dell'estratto del provvedimento, dei termini per l'impugnazione nei confronti dell'imputato contumace.

I commi 2 e 3 intervengono sulla normativa dell'appello, prevedendo, qualora si sia proceduto in primo grado quando sussistevano le condizioni per disporre, ai sensi degli articoli 420-ter e 420-quater, la sospensione del procedimento per assenza dell'imputato, o qualora l'imputato provi che la sua assenza in primo grado sia dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, che sia dichiarata la nullità della sentenza di primo grado e si disponga il rinvio degli atti al giudice di primo grado.

Il comma 4 incide sulla normativa del giudizio in Cassazione, prevedendo che anche nel caso di nullità della sentenza per mancata sospensione del processo per assenza incolpevole dell'imputato, la Corte di cassazione disponga la trasmissione degli atti al giudice di primo grado.

Il comma 5 inserisce nel codice di rito un nuovo articolo 625-ter, ai sensi del quale la persona, assente dal processo,

condannata o sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, può chiedere alla Corte di cassazione la rescissione del giudicato, se prova che la sua assenza dal processo è dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. In caso di accoglimento la Corte revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado.

Il comma 6 sostituisce il comma 2 dell'articolo 175 del codice, prevedendo che l'imputato condannato con decreto penale che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, sia restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione al decreto.

L'articolo 8 interviene sulla disciplina della prescrizione del reato, prevedendo che il corso della prescrizione sia sospeso anche nel caso in cui il procedimento penale sia sospeso per assenza dell'imputato.

L'articolo 9 rinvia ad un decreto ministeriale attuativo la determinazione di modalità e termini di comunicazione e gestione dei dati relativi alle ordinanze di sospensione del processo, al decreto di citazione e alle comunicazioni successive.

L'articolo 9-bis introduce un nuovo articolo 143-bis nelle norme di attuazione del codice di procedura penale, ai sensi del quale l'ordinanza di sospensione del procedimento per assenza dell'imputato, ovvero il decreto che dispone il giudizio, sono trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria, per essere inseriti nel centro elaborazione dati del Ministero dell'interno.

L'articolo 9-ter modifica il testo unico delle disposizioni in materia di casellario giudiziale, prevedendo che nel casellario siano iscritti i procedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento per assenza dell'imputato e che siano eliminate le iscrizioni del procedimento di sospensione, qualora la sospensione stessa sia revocata.

L'articolo 10 reca la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale all'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la fi-

nanza pubblica e le pubbliche amministrazioni provvedono ai conseguenti compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In generale, rileva come il provvedimento non contenga disposizioni attinenti agli ambiti di competenza della Commissione, proponendo, pertanto, di esprimere su di esso nulla osta.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 18 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 14.20.

Introduzione dell'obbligo di garantire la presenza di agenzie delle compagnie di assicurazione in tutto il territorio nazionale.

C. 4791 Barbato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco BARBATO (IdV), *relatore*, rileva come la Commissione avvii nella seduta odierna l'esame, in sede referente, della proposta di legge a sua prima firma C. 4791, la quale è volta a introdurre l'obbligo per le imprese assicuratrici di garantire la presenza di loro agenzie in tutto il territorio nazionale.

A tale proposito rammenta che, ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del Codice delle assicurazioni di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, le imprese di assicurazione sono soggette ad un obbligo a contrarre in materia di copertura assicurativa per i rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. In particolare, le imprese sono tenute ad

accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa.

A questo riguardo sottolinea come i costi delle polizze assicurative per la copertura assicurativa dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada stiano subendo da anni una serie di aumenti pressoché continui, che rendono sempre più insostenibile per i cittadini adempiere all'obbligo di disporre di una copertura assicurativa per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione su strada dei veicoli a motore.

Tale dinamica dei prezzi delle polizze delle assicurazioni per la responsabilità civile auto si connette al fenomeno, sempre più preoccupante, soprattutto in alcune zone del Mezzogiorno, delle frodi assicurative nel settore, che viene addotto dalle compagnie assicurative come giustificazione per i continui incrementi dei costi delle polizze.

I comportamenti fraudolenti, che si concretano sia attraverso truffe volte ad ottenere indebiti risarcimenti, sia attraverso l'elusione dell'obbligo di assicurazione, oltre ad essere di per sé inaccettabili, in quanto rappresentano un fenomeno criminale, costituiscono un elemento di grave inefficienza del mercato assicurativo e una causa di distorsione della concorrenza. Essi determinano inoltre un rilevante aggravio per il sistema assicurativo, che viene normalmente addossato dalle compagnie ai consumatori, attraverso il meccanismo dei prezzi delle polizze assicurative, oppure su tutti i contribuenti, i quali finanziano attraverso la fiscalità generale i meccanismi di risarcimento previsti per i sinistri causati da veicoli non assicurati.

Ricorda in merito che, proprio al fine di contrastare tale drammatica deriva, la

Commissione Finanze, al termine di un'ampia attività istruttoria, durante la quale sono state ascoltate tutte le componenti del settore, con i contributi delle compagnie assicurative, del Governo, dell'ISVAP e delle forze dell'ordine, ha definito, grazie alla volontà convergente di tutti i gruppi politici, un articolato intervento normativo, approvando, in sede legislativa, il testo unificato delle proposte di legge C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini, di cui il primo firmatario della proposta di legge in esame era relatore, recante istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

Il Governo si è avvalso del lavoro parlamentare svolto nel corso dell'esame in sede referente delle appena ricordate proposte di legge e ha inserito alcune delle norme elaborate dalla Commissione nel decreto-legge n. 1 del 2012, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (cosiddetto decreto-legge « liberalizzazioni »). In particolare, il decreto-legge n. 1 è intervenuto sul sistema del risarcimento diretto, sulla dematerializzazione dei contrassegni, sulle sanzioni previste per la falsa attestazione di uno stato di invalidità derivante da incidente stradale, nonché sul sistema di accertamento e liquidazione dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli. In dettaglio, con una modifica al citato articolo 132 del Codice, si prevede che la preventiva ispezione del veicolo o l'installazione della cosiddetta « scatola nera » possano consentire una riduzione delle tariffe. È stata introdotta, inoltre, una restrizione della risarcibilità per le lesioni di lieve entità alla persona. È stato stabilito quindi l'obbligo per gli intermediari che offrono servizi e prodotti R.C. Auto e natanti di informare il cliente sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre compagnie assicurative non appartenenti ai medesimi gruppi.

Evidenzia tuttavia come gli interventi normativi finora adottati in materia non abbiano ancora inciso in maniera risolutiva sui costi eccessivi, per i consumatori, delle polizze RC auto, che, secondo stime recenti, continuano a registrare aumenti annui consistenti.

Occorre dunque assumere ulteriori iniziative per sciogliere il circolo vizioso, a causa del quale l'elevato numero di truffe costituisce giustificazione per una costante lievitazione dei costi delle polizze, a scapito dei consumatori onesti.

In tale quadro la proposta di legge in esame, nella consapevolezza che non è possibile intervenire direttamente sui prezzi delle polizze attraverso interventi dirigistici che turberebbero le dinamiche del libero mercato e che si porrebbero in contrasto con i principi della normativa comunitaria, intende intervenire su uno degli aspetti fondamentali che determinano le difficoltà del settore delle polizze RC auto e che contribuiscono ad incentivare i fenomeni fraudolenti ed elusivi, costituito dalla tendenza delle compagnie assicurative ad eludere l'obbligo a contrarre gravante su di loro ai sensi del sopra richiamato articolo 132 del Codice delle assicurazioni, riducendo o eliminando, in alcune aree del Paese, in particolare nel Mezzogiorno, la presenza fisica delle loro strutture agenziali e liquidative.

Tale comportamento delle compagnie impedisce infatti ai consumatori residenti in vaste zone del Paese di poter accedere alla copertura assicurativa obbligatoria, ponendo a serio rischio la sicurezza complessiva della circolazione stradale ed introducendo una discriminazione tra cittadini che appare ingiustificata e dannosa sotto tutti i punti di vista.

Inoltre le misure contenute nell'intervento legislativo intendono contribuire ad allentare la continua dinamica crescente dei prezzi in questo settore, che ha reso in molti casi impossibile ai consumatori meno abbienti di dotarsi di una polizza assicurativa, peggiorando ulteriormente una condizione di vita che per molti è già insostenibile.

Rileva quindi come la proposta di legge riprenda, in termini normativi, il contenuto della risoluzione n. 8-00201 a sua prima firma, approvata il 26 settembre 2012 dalla Commissione Finanze, relativa al contenimento del costo delle polizze RC auto e per contrastare l'abbandono del mercato assicurativo nelle aree del Mezzogiorno, la quale appunto impegna il Governo, in particolare, a definire interventi che garantiscano la diffusione su tutto il territorio nazionale delle strutture agenziali delle compagnie assicurative, evitando che queste ultime eludano sostanzialmente, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno, l'obbligo a contrarre gravante su di esse nel settore delle polizze RC auto, nonché a fornire una compiuta informativa circa l'attuale consistenza della rete agenziale delle singole compagnie assicurative nelle diverse regioni.

Passando a descrivere il contenuto specifico del provvedimento, l'articolo 1 indica, la comma 1, che scopo dell'intervento legislativo è quello di garantire un più equo « federalismo assicurativo », di contrastare, in particolare nel Meridione, l'uso di veicoli privi della necessaria copertura assicurativa e di conseguire un maggiore gettito fiscale derivante dall'incremento dei servizi assicurativi ai cittadini.

L'attuazione del principio suddetto è demandata, ai sensi del comma 2, ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, nel quale è stabilito in particolare il numero di agenzie che le compagnie assicurative devono garantire in ciascuna regione.

La norma indica che il predetto numero è determinato tenendo conto:

- a) del volume di affari nei diversi rami per ciascuna impresa assicuratrice;
- b) del portafoglio complessivo per RC auto di ciascuna impresa assicuratrice;
- c) della popolazione residente in ciascuna regione.

In merito alla formulazione del comma 2 segnala come l'articolo 13 del decreto-

legge n. 95 del 2012 abbia previsto la soppressione dell'ISVAP e la contestuale costituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), il quale ha il compito di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria. Appare pertanto necessario adeguare sotto questo profilo il testo della proposta di legge che, essendo stata presentata diversi mesi prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 95, non poteva evidentemente tenere conto delle modifiche in materia apportate dal predetto decreto-legge.

Inoltre rileva come la disposizione non specifichi se il citato decreto del Ministro dello sviluppo economico abbia natura regolamentare.

L'articolo 2 della proposta di legge attribuisce all'ISVAP il compito di vigilare su quanto previsto dall'articolo 1, potendo comminare in caso di violazione una sanzione amministrativa pecuniaria e in caso di inosservanza reiterata la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa.

In particolare, ai sensi del comma 2, qualora l'ISVAP accerti che un'impresa di assicurazione non garantisce la presenza di agenzie sul territorio nel numero minimo stabilito con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, applica una sanzione amministrativa pecuniaria determinata in misura compresa tra lo 0,5 per cento e il 5 per cento dell'importo complessivo dei premi percepiti relativamente ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti nell'anno precedente a quello in cui è irrogata la sanzione.

Con il provvedimento con cui applica la sanzione, l'ISVAP diffida altresì l'impresa di assicurazione ad adeguare la propria struttura territoriale, stabilendo a tale fine un termine non superiore a sei mesi.

In base al comma 3, qualora l'impresa di assicurazione non adempia alla diffida entro il termine stabilito, l'ISVAP revoca l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività

assicurativa nel ramo danni n. 10, riguardante la responsabilità civile autoveicoli terrestri.

Ove si tratti di impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea, operante in Italia in regime di stabilimento o di libertà di prestazione dei servizi, l'ISVAP adotta nei riguardi di essa un provvedimento di inibizione dell'esercizio delle attività relative all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Secondo il comma 4, qualora l'impresa di assicurazione abbia sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea, la sanzione amministrativa pecuniaria, la diffida e il provvedimento di inibizione sono notificati al rappresentante generale dell'impresa o al rappresentante per la gestione dei sinistri.

Anche in merito alla formulazione dell'articolo 2 segnala l'esigenza di sostituire il riferimento all'ISVAP con quello all'IVASS, alla luce degli interventi in materia operati con il già citato articolo 13 del decreto-legge n. 95 del 2012.

L'articolo 3 dispone che le norme recate dalla legge si applichino a partire da sei mesi dopo la pubblicazione del decreto attuativo del Ministro dello sviluppo economico previsto dall'articolo 1, comma 2.

Auspica quindi che sia possibile giungere in tempi brevi, con la collaborazione del Governo e di tutte le forze politiche presenti in Commissione, all'approvazione

della proposta di legge, che costituisce un importante contributo a risolvere una problematica sempre più scottante per i consumatori, già fortemente colpiti dagli effetti negativi della crisi economica in atto.

In tale contesto ritiene opportuno procedere ad alcune audizioni per approfondire le questioni affrontate dall'intervento legislativo, in particolare ascoltando il Ministro dello sviluppo economico, l'Istituto di Vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), le rappresentanze degli operatori del settore assicurativo, nonché le associazioni di tutela dei consumatori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 18 ottobre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60
RISOLUZIONI:	
Sull'ordine dei lavori	60
7-00961 Rivolta: Iniziative volte ad incrementare le risorse per l'editoria (<i>Discussione e rinvio</i>)	60
7-00028 Garagnani: Sulla situazione delle scuole paritarie (<i>Discussione e rinvio</i>)	61
7-00864 Zazzera: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno.	
7-00867 Antonino Russo: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno.	
7-00900 Rivolta: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno.	
7-00921 Centemero: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	62
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei. Atto n. 501 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	62
ALLEGATO 1 (<i>Nuova proposta di parere del Relatore</i>)	66
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	68
INTERROGAZIONI:	
5-06598 Ghizzoni: Sui lavori del comitato di verifica tecnico-finanziaria previsto in attuazione dell'articolo 64 del DL 112/2008	63
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	70
5-06882 Tommaso Foti: Provvedimenti urgenti per la rimozione di uno spuntone tra due merli del Palazzo Gotico di Piacenza	64
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	72
5-07294 Murgia: Iniziative volte a garantire il tempo pieno nella provincia di Nuoro	64
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	73
5-07435 De Pasquale: Sull'effettiva attuazione del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di istruzione	64
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	74
5-07600 Cenni: Sullo svolgimento delle attività didattiche e formative degli istituti musicali pareggiati	64
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	75

5-07718 Siragusa: Sulla graduatoria provinciale permanente del personale ATA di Catania .	65
ALLEGATO 8 (Testo della risposta)	76
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali in merito alle problematiche relative a Cinecittà Studios	65

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.05 alle 9.30.

RISOLUZIONI

Giovedì 18 ottobre 2012. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI. – Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'informazione, comunicazione, editoria e coordinamento amministrativo, Paolo Peluffo, il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Roberto Cecchi.

La seduta comincia alle 14.15.

Sull'ordine dei lavori.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, propone di passare dapprima alla risoluzione n. 7-00961.

La Commissione concorda.

7-00961 Rivolta: Iniziative volte ad incrementare le risorse per l'editoria.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Erica RIVOLTA (LNP) illustra la sua risoluzione.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO, dichiarandosi favorevole alla risoluzione in

discussione, illustra il quadro triennale di finanziamento, recato dal disegno di legge di stabilità per il 2013, riferito alla legge n. 67 del 1987, recante rinnovo della legge 5 agosto 1981 n. 416, sulla disciplina delle imprese editrici e sulle provvidenze per l'editoria. Segnala al riguardo come esso contenga una riduzione del 7 per cento delle risorse previste dalla legislazione vigente. Auspica quindi che, mediante atti di iniziativa parlamentare, si possa intervenire nel corso dell'anno per integrare la disponibilità finanziaria per il settore dell'editoria.

Erica RIVOLTA (LNP) apprende con soddisfazione dal sottosegretario Peluffo le notizie di un mutamento nell'orientamento del Governo sul finanziamento all'editoria anche per il prossimo triennio, chiedendo quindi che si proceda alla votazione della risoluzione da lei presentata nella seduta odierna.

Emilia Grazia DE BIASI (PD), preannunciando il suo voto favorevole sulla risoluzione in discussione, concorda con l'auspicio che si possa integrare la dotazione finanziaria destinata alle provvidenze per l'editoria, ricordando come il settore stia attraversando una severa crisi. Segnala, al riguardo, anche il problema degli elevati interessi che oramai le imprese editrici si trovano a pagare alla banche per finanziare il ricorso al debito. Lancia, poi, un allarme sulla crisi dell'occupazione lavorativa nel settore, che richiede di essere affrontata con prospettive serie, che vanno al di là dei pure dovuti ammortizzatori sociali. Ricorda, infine, l'esigenza di pervenire ad una rapida approvazione della proposta di legge in materia di equo compenso ai giornalisti non professionisti, approvata in sede legislativa

dalla Commissione e ferma all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Emerenzio BARBIERI (PdL), preannunciando il suo voto favorevole sulla risoluzione in discussione, segnala tuttavia come essa non potrà avere alcun tipo di operatività, considerato che l'atto richiama fra l'altro la necessità di dare attuazione ad un ordine del giorno presentato in Assemblea dall'onorevole Giulietti e dall'onorevole Comaroli, che chiedeva un'integrazione della dotazione finanziaria delle provvidenze per l'editoria di 87 milioni di euro.

Ricardo Franco LEVI (PD), intendendo procedere ad una riflessione più ampia, ricorda come finora la prospettiva del settore dell'editoria era quella di vedere progressivamente annullate le provvidenze finanziarie ad esso dirette a partire dal prossimo triennio. Considera, quindi, con soddisfazione la nuova prospettiva indicata dal Governo che torna a prevedere una dotazione finanziaria per il settore dell'editoria in linea con la legislazione vigente; prospettiva che consente di procedere ad un esame più sereno e proficuo dello stesso disegno di legge di riforma complessiva del settore da parte del Parlamento, di cui relatore.

Giuseppe GIULIETTI (Misto), condividendo le osservazioni dell'onorevole Levi, risponde alle osservazioni dell'onorevole Barbieri segnalando l'opportunità che la Commissione cultura si faccia interprete, approvando la risoluzione in esame, di una propria linea politica sul tema delle provvidenze all'editoria. Osserva, al riguardo, come il Governo Monti non abbia posto particolare attenzione al tema delle risorse per l'editoria, né alla ricerca di adeguate coperture finanziarie, utili anche a riequilibrare il mercato. Preannuncia, quindi, il suo voto favorevole sulla risoluzione in esame, rinnovando l'invito al rappresentante del Governo di porre la massima attenzione al tema del reperimento delle risorse finanziarie per il settore dell'editoria.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO ricorda di avere ricevuto la delega dal

Presidente del Consiglio dei ministri all'editoria ma di non avere la titolarità delle relative risorse finanziarie, che fa capo evidentemente al ministro dell'economia e delle finanze. Segnala al riguardo come il parere favorevole da lui dato all'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Giulietti e Comaroli nel corso del suo esame in Assemblea, fu molto utile poiché sulla base di quell'atto di indirizzo parlamentare poté richiedere al ministro dell'economia e delle finanze la reintegrazione finanziaria per il settore dell'editoria. Evidenzia, quindi, l'utilità di tutti gli atti che il Parlamento ha posto e pone in essere in questa direzione, tradotti, da ultimo, nella ricordata previsione del disegno di legge di stabilità per il 2013.

Emerenzio BARBIERI (PdL) propone, in ogni caso, di riformulare la risoluzione in esame, espungendo l'ultimo paragrafo contenuto nella parte contenente gli impegni del Governo, sostituendo la parola « incrementare » con « ripristinare ».

Paola FRASSINETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, alla luce della proposta del collega Barbieri, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00028 Garagnani: Sulla situazione delle scuole paritarie.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Fabio GARAGNANI (PdL) illustra la risoluzione in discussione, di cui è primo firmatario, raccomandandone l'approvazione. Auspica, in particolare, che il Governo fornisca risposte precise ed esaurienti in merito alla situazione della scuola paritaria ed al potenziamento della qualificazione professionale della classe docente, al fine di consentire un reale « decollo » della parità scolastica e di incentivare un reale pluralismo educativo, attualmente assente nella scuola. Rileva, inoltre,

l'esigenza che possa essere superata la concezione profondamente statalista che pervade il sistema scolastico italiano.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

7-00864 Zazzera: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno.

7-00867 Antonino Russo: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno.

7-00900 Rivolta: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno.

7-00921 Centemero: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata, da ultimo, nella seduta del 4 ottobre 2012.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, dà atto della richiesta, formulata da alcuni colleghi, di rinviare l'esame delle risoluzioni in titolo, alla luce dell'esigenza di effettuare un adeguato approfondimento delle tematiche ivi affrontate.

Francesco BARBATO (IdV), intervenendo in sostituzione del collega Zazzera, condivide le ragioni della richiesta di rinvio, evidenziando tuttavia l'esigenza che il tema delineato nelle risoluzioni in esame sia affrontato con la necessaria urgenza. Con specifico riferimento alle delicate questioni inerenti agli studenti con disabilità, segnala

la necessità di evitare un « riciclaggio » del personale docente, che comporterebbe ripercussioni negative sulla qualità dell'offerta formativa. Auspica, al contrario, che siano valorizzate le professionalità acquisite dai docenti dotati di specifiche abilitazioni e che abbiano maturato esperienze consolidate sul campo. Ricorda, in proposito, che, a testimonianza dell'attenzione che ripone nei confronti di questioni così delicate, lunedì prossimo parteciperà ad un incontro su tali tematiche presso i locali dell'emittente Radio Azzurra situati nel quartiere Ponticelli di Napoli, organizzato dalla cooperativa di disabili « Amica » che gestisce tale emittente.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA aderisce alla richiesta di rinvio dell'esame delle risoluzioni, alla luce degli approfondimenti ritenuti necessari.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 ottobre 2012. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei.

Atto n. 501.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno,

rinvio, da ultimo, nella seduta del 10 ottobre 2012.

Manuela DI CENTA (PdL), *relatore*, presenta una nuova proposta di parere con condizioni, che illustra (*vedi allegato 1*).

Sabina ROSSA (PD) apprezza il lavoro del relatore, che ringrazia, per le osservazioni volte a migliorare ulteriormente un provvedimento che intende rafforzare la pratica e la didattica dello sport nella scuola. Subordina, tuttavia, il suo voto favorevole sulla proposta di parere al fatto che venga posta come condizione al Governo la necessità che l'insegnamento di « scienze motorie e sportive » e « discipline sportive » vengano attribuite alla classe di concorso A/29, mentre l'insegnamento di « diritto ed economia dello sport » sia assegnato alla classe di concorso A/19.

Emerenzio BARBIERI (PdL), rilevato che appare superflua l'indicazione del termine di entrata in vigore del regolamento in esame, potendosi ricavare dalla più generale disciplina degli atti normativi, chiede che all'articolo 1, comma 3, la parola « adeguate » sia sostituita con la parola « adeguati », di guisa che si riferisca anche agli impianti. Preannuncia, quindi, il suo voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Paola GOISIS (LNP), ringraziando il relatore per aver tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti presentati anche da lei, preannuncia il suo voto favorevole sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA osserva come la necessità che l'insegnamento di « scienze motorie e sportive » e « discipline sportive » siano attribuite alla classe di concorso A/29, mentre l'insegnamento di « diritto ed economia dello sport » venga assegnato alla classe di concorso A/19 verrà tenuta nel debito conto in un altro apposito in materia di reclutamento degli insegnanti.

Giovanni LOLLI (PD), pur comprendendo come il problema indicato dall'ono-

revole Rossa non sia formalmente pertinente al regolamento in esame, chiede che il Governo si faccia carico di evitare il rischio che personale docente non qualificato possa andare a insegnare nei licei sportivi di prossima istituzione.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA dichiara di assumere un impegno personale affinché venga posta l'opportuna attenzione ad evitare tale rischio.

Giovanni LOLLI (PD) riterrebbe opportuno inserire una condizione in base alla quale si tenga conto, nel regolamento che disciplinerà le classi di concorso, che gli insegnamenti di « scienze motorie sportive », « discipline sportive » e « diritto ed economia dello sport » saranno assegnati alle classi di concorso già esistenti.

Manuela DI CENTA (PdL), *relatore*, illustra quindi una ulteriore riformulazione della sua proposta di parere volta a recepire le indicazioni emerse nel corso dell'esame (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni, come ulteriormente riformulata dal relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 15.15.

INTERROGAZIONI

Giovedì 18 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 15.15.

5-06598 Ghizzoni: Sui lavori del comitato di verifica tecnico-finanziaria previsto in attuazione dell'articolo 64 del DL 112/2008.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Manuela GHIZZONI, *presidente*, replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo alla sua interrogazione, con la quale chiedeva di conoscere i risultati prodotti dai tagli di spesa operati dall'articolo 64, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008 e gli esiti del lavoro svolto dal Comitato di verifica tecnico-finanziaria. Segnala, infatti, che i lavori del comitato di verifica, che aveva il compito di verificare il conseguimento delle citate economie di spesa, sono stati svolti discontinuamente e senza regolari cadenze temporali. Lamenta, inoltre, la parzialità della risposta anche nella parte in cui il Governo dà conto dei lavori svolti al fine di monitorare il processo attuativo dell'articolo 64 e garantire il conseguimento dei correlati obiettivi finanziari per l'anno scolastico 2011/2012.

5-06882 Tommaso Foti: Provvedimenti urgenti per la rimozione di uno spuntone tra due merli del Palazzo Gotico di Piacenza.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Tommaso FOTI (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

5-07294 Murgia: Iniziative volte a garantire il tempo pieno nella provincia di Nuoro.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Bruno MURGIA (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, pur sottolineando l'incompletezza della stessa. Auspica, quindi, che il Governo risolva tempestivamente le complesse problematiche relative all'ordinamento delle istituzioni scolastiche.

5-07435 De Pasquale: Sull'effettiva attuazione del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di istruzione.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Rosa DE PASQUALE (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo alla sua interrogazione, tenuto anche conto del fatto che il Governo dovrà sottoporre a valutazione, in sede di definizione dell'accordo concernente la definizione delle funzioni in materia di istruzione, i contenuti del progetto di riforma dell'articolo 117 della Costituzione, nella parte in cui fissa i criteri di riparto della potestà legislativa. Richiama, quindi, le notevoli difficoltà riscontrate in sede di avvio dell'anno scolastico con riferimento alla sensibile carenza di risorse umane, strumentali ed economiche che rischia di far diminuire notevolmente la qualità del servizio reso.

5-07600 Cenni: Sullo svolgimento delle attività didattiche e formative degli istituti musicali pareggiati.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Susanna CENNI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, evidenziando come essa non fornisca adeguati chiarimenti in merito ai quesiti formulati nella sua interrogazione. Segnala, infatti, che il Governo non abbia fatto chiarezza né sui tempi di definizione e sul contenuto del regolamento per la programmazione previsto dalla legge n. 508 del 1999, né sulle iniziative che intenda assumere per completare il processo di statizzazione degli insegnanti. Stigmatizza, altresì, il fatto che il Governo non abbia specificato se il tavolo tecnico sulla cui costituzione è stata raggiunta un'intesa in

sede di Conferenza Stato-regioni sia stato realmente costituito e, in alternativa, quali siano i tempi e le modalità della sua costituzione.

5-07718 Siragusa: Sulla graduatoria provinciale permanente del personale ATA di Catania.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Rosa DE PASQUALE (PD), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che non fornisce chiarimenti adeguati in merito alla situazione segnalata nell'interrogazione, nella quale erano denunciati gravissimi casi di truffa per dichiarazioni mendaci rilasciate da alcuni candidati al momento della

domanda di partecipazione ad un concorso del 2007 a titoli per incarichi e supplenze.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 18 ottobre 2012.

Audizione informale di rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali in merito alle problematiche relative a Cinecittà Studios.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 16.05.

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei. Atto n. 501.

NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei (Atto n. 501);

tenuto conto che l'insegnamento di « scienze motorie sportive » e « discipline sportive » verranno attribuite alla classe di concorso A/29, mentre l'insegnamento di « diritto ed economia dello sport » sarà segnato alla classe di concorso A/19,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) venga istituito presso il Ministero dell'istruzione, università e ricerca un apposito gruppo di lavoro, per un quinquennio dall'entrata in vigore del regolamento, avente la funzione di armonizzare e monitorare sul territorio nazionale l'assetto organizzativo-didattico-disciplinare dei nuovi licei ad indirizzo sportivo, tenendo presente le scuole con esperienze già maturate in campo didattico-sportivo, con particolare riferimento agli studenti che già frequentano indirizzi a carattere sportivo, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 275/99 sull'autonomia scolastica, le professionalità già formate e l'impiantistica sportiva specifica di ogni istituto, nonché la cultura sportiva propria di ogni territorio;

2) si faccia riferimento, con riguardo alla fonte del potere regolamentare che viene esercitato, all'articolo 64, comma 4, lettera *b*), del decreto-legge n. 112 del 2008;

3) all'articolo 3, comma 5, si aggiungano, dopo le parole: « nel rispetto della programmazione regionale dell'offerta formativa », le seguenti: « la valutazione effettuata dall'ufficio scolastico regionale »;

4) all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), si aggiunga il seguente periodo: « Le convenzioni stipulate tra le scuole paritarie e il CONI e CIP devono essere conformi alle eventuali convenzioni stipulate tra ufficio regionale scolastico e gli stessi organismi sportivi. »;

5) all'articolo 4, comma 1, lettera *c*), si espliciti che anche le province, i comuni e le città metropolitane siano aggiunti agli enti che possono stipulare con le scuole le convenzioni di cui alla presente disposizione;

6) si provveda a monitorare il crescente ricorso al sostegno, attualmente spesso finalizzato ad ottenere un maggior numero di insegnanti, prevedendo eventuali correttivi;

7) si sostituisca in tutto il regolamento il termine « disabili » con l'espressione « alunni disabili e con bisogni educativi speciali »;

8) si consideri prioritario il sostegno al singolo alunno disabile, valutando di svolgere una riflessione sulla legge n. 517 del 1977, anche alla luce dei trentacinque anni di applicazione dalla sua entrata in vigore;

9) si aumenti la pratica sportiva nelle scuole di ogni ordine e grado, con il considerare un impegno più vasto rispetto all'azione avviata dall'atto in esame, al fine di incrementare l'attività e la cultura sportiva nelle scuole.

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei. Atto n. 501.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei (Atto n. 501);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) venga istituito presso il Ministero dell'istruzione, università e ricerca un apposito gruppo di lavoro, per un quinquennio dall'entrata in vigore del regolamento, avente la funzione di armonizzare e monitorare sul territorio nazionale l'assetto organizzativo-didattico-disciplinare dei nuovi licei ad indirizzo sportivo, tenendo presente le scuole con esperienze già maturate in campo didattico-sportivo, con particolare riferimento agli studenti che già frequentano indirizzi a carattere sportivo, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 275/99 sull'autonomia scolastica, le professionalità già formate e l'impiantistica sportiva specifica di ogni istituto, nonché la cultura sportiva propria di ogni territorio;

2) si faccia riferimento, con riguardo alla fonte del potere regolamentare che viene esercitato, all'articolo 64, comma 4, lettera *b*), del decreto-legge n. 112 del 2008;

3) all'articolo 3, comma 5, si aggiungano, dopo le parole: « nel rispetto della

programmazione regionale dell'offerta formativa », le seguenti: « la valutazione effettuata dall'ufficio scolastico regionale »;

4) all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), si aggiunga il seguente periodo: « Le convenzioni stipulate tra le scuole paritarie e il CONI e CIP devono essere conformi alle eventuali convenzioni stipulate tra ufficio regionale scolastico e gli stessi organismi sportivi. »;

5) all'articolo 4, comma 1, lettera *c*), si espliciti che anche le province, i comuni e le città metropolitane siano aggiunti agli enti che possono stipulare con le scuole le convenzioni di cui alla presente disposizione;

6) si tenga conto, nel regolamento che disciplinerà le classi di concorso, che gli insegnamenti di « scienze motorie sportive », « discipline sportive » e « diritto ed economia dello sport » saranno assegnati alle classi di concorso già esistenti;

7) all'articolo 1, comma 3, si sostituisca la parola « adeguate » con la seguente: « adeguati »;

8) si provveda a monitorare il crescente ricorso al sostegno, attualmente spesso finalizzato ad ottenere un maggior numero di insegnanti, prevedendo eventuali correttivi;

9) si sostituisca in tutto il regolamento il termine « disabili » con l'espressione « alunni disabili e con bisogni educativi speciali »;

10) si consideri prioritario il sostegno al singolo alunno disabile, valutando di svolgere una riflessione sulla legge n. 517 del 1977, anche alla luce dei trentacinque anni di applicazione dalla sua entrata in vigore;

11) si aumenti la pratica sportiva nelle scuole di ogni ordine e grado, con il considerare un impegno più vasto rispetto all'azione avviata dall'atto in esame, al fine di incrementare l'attività e la cultura sportiva nelle scuole.

ALLEGATO 3

5-06598 Ghizzoni: Sui lavori del comitato di verifica tecnico-finanziaria previsto in attuazione dell'articolo 64 del DL 112/2008.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto parlamentare in discussione l'Onorevole interrogante chiede di essere informato sui risultati prodotti dai tagli di spesa operati dall'articolo 64, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008 e sui lavori del Comitato di verifica tecnico-finanziaria, al quale è stato conferito il compito di verificare il conseguimento delle suddette economie di spesa.

Al riguardo si fa presente che il sopracitato Comitato, composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, è stato costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 novembre 2008; a causa di pensionamenti o cambiamenti di incarico di alcuni dei componenti, la composizione è stata successivamente ridefinita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 marzo 2011 e da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2012.

Il Comitato ha iniziato ad operare con la verifica delle economie raggiunte nell'anno scolastico 2009/2010 a seguito degli interventi strutturali di cui all'articolo 64, del decreto-legge n. 112/2008. In data 3 novembre 2010, il Comitato ha accertato che rispetto alle economie previste di 1368,4 Milioni di euro (di cui una quota pari al 70 per cento, cioè a 957,9 milioni di euro erano previste come economie destinate al bilancio dello Stato e una quota pari al 30 per cento cioè a 410,95 milioni di euro erano destinati « alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale delle carriere del personale della scuola »)

sono state conseguite economie pari a 1309 milioni di euro, con una differenza pari a 59,3 milioni di euro.

A seguito di tale certificazione con decreto interministeriale n. 3/2011 è stato assegnato l'importo del 30 per cento delle economie realizzate al Ministero dell'istruzione, università e ricerca (per un importo di 351 milioni di euro). L'articolo 2 del decreto interministeriale in oggetto ha destinato 320 milioni di euro al recupero delle utilità dell'anno 2010 ai fini della maturazione delle posizioni di carriera e stipendiali e dei relativi incrementi economici del personale docente, educativo ed ATA.

Da ultimo, in data 21 marzo 2012, a seguito delle valutazioni operate da un gruppo di lavoro individuato all'interno dello stesso, il Comitato ha preso atto, del mancato, integrale conseguimento delle economie di spesa previste per l'a.s. 2010/2011 dal citato articolo 64 e dal relativo Piano programmatico adottato con Atto di Governo n. 36.

A fronte di economie previste per l'anno 2010 di 281,7 milioni di euro, quelle complessivamente realizzate ammontano a 215,6 milioni con una differenza quindi pari a 66,1 milioni. Per l'anno 2011 sono state realizzate economie di spesa di 646,9 milione a fronte di una previsione di 845,1 (di cui una quota pari al 70 per cento, cioè a 591,6 milioni di euro erano previste come economie destinate al bilancio dello Stato e una quota pari al 30 per cento cioè a 253,5 milioni di euro erano destinati « alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale delle carriere del personale della scuola »). Pertanto, per l'anno 2011 la differenza tra le economie effettiva-

mente realizzate e la quota di economie acquisite definitivamente al bilancio dello Stato ex articolo 64 del decreto-legge n. 112/2008 è pari ad euro 55,3 milioni di euro.

Nella medesima riunione il Comitato, al fine di monitorare il processo attuativo dell'articolo 64 e garantire il conseguimento dei correlati obiettivi finanziari per l'anno scolastico 2011/2012, ha deliberato di proseguire nell'esame congiunto delle criticità conseguenti alle pronunce della

Corte Costituzionale n. 80 del 2009 e del Consiglio di Stato n. 3512 del 2011, raccomandando al MIUR di adottare iniziative organizzative e di modifica normativa idonee a conseguire le economie di spesa complessivamente programmate.

Il Comitato sarà riconvocato a breve per esprimersi sulla verifica delle economie conseguenti all'attuazione degli interventi strutturali legati all'articolo 64, del decreto-legge 112/2008, nell'anno scolastico 2011/2012.

ALLEGATO 4

5-06882 Tommaso Foti: Provvedimenti urgenti per la rimozione di uno spuntone tra due merli del Palazzo Gotico di Piacenza.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'Onorevole Foti lamenta l'installazione di una struttura metallica, visibile tra due merli del Palazzo gotico di Piacenza. Tale struttura (a forma di spuntone) era stata peraltro già rimossa una prima volta dal Comune di Piacenza, su segnalazione dello stesso onorevole Foti e dietro richiesta della competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Parma e Piacenza, nel giugno dello scorso anno.

Comunico all'Onorevole interrogante che lo stesso Comune di Piacenza, nella persona del dirigente del Settore riqualificazione e sviluppo del territorio ha in-

viato, alla stessa Soprintendenza, una relazione riguardo la recente installazione.

In essa si specifica che l'apparecchiatura risulta analoga a quella rimossa lo scorso anno e per l'installazione sono stati utilizzati gli stessi supporti metallici posati in precedenza. Il Comune ha effettuato indagini in proposito ma non è riuscito a chiarire chi e per quali motivi abbia proceduto alla posa dell'impianto.

Essa è stata comunque prontamente rimossa a cura del Servizio Manutenzione del Comune di Piacenza, unitamente all'apparato di sostegno cui era stata fissata, ripristinando, in tal modo l'integrità del monumento.

ALLEGATO 5

5-07294 Murgia: Iniziative volte a garantire il tempo pieno nella provincia di Nuoro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto parlamentare in discussione l'Onorevole interrogante sollecita l'adozione di iniziative dirette ad assicurare l'attivazione del tempo pieno nelle scuole primarie della Sardegna e in particolare nella città di Nuoro.

Sulla base di quanto rappresentato sull'argomento dal competente Ufficio scolastico regionale, si precisa che in base alle vigenti disposizioni l'attivazione del tempo pieno è subordinata alla capienza delle dotazioni organiche che nel corrente anno scolastico hanno subito una decurtazione di 32 unità.

Ciò nonostante in Sardegna si è verificata una crescita, seppur esigua, delle classi a tempo pieno: nell'organico di diritto 2012/2013 sono state previste nelle scuole primarie n. 1.201 classi a tempo pieno su un totale di 3.596 classi, corrispondenti al 33,3 per cento del totale con un incremento di n. 67 classi rispetto all'anno precedente.

Dall'esame della situazione del tempo pieno nelle singole province si evince che nella provincia di Cagliari sono state autorizzate 17 nuove classi rispetto al-

l'anno precedente, in quella di Sassari 24, in quella di Nuoro 37 e in quella di Oristano 6.

In nessun caso è stata negata l'autorizzazione al funzionamento del tempo pieno nelle realtà già funzionanti nel precedente anno scolastico.

Il predetto ufficio scolastico ha inoltre precisato che l'incremento non deriva dall'attuazione di nuove prime classi ma dall'attivazione a regime dei corsi a tempo pieno autorizzati negli anni precedenti. L'attivazione di una prima classe a tempo pieno avrebbe infatti un effetto moltiplicatore dell'organico per tutto il successivo quinquennio.

Con riferimento al tempo pieno nelle scuole primarie della città di Nuoro, si rappresenta che negli anni passati le predette scuole, anche quando ne sussistevano le condizioni, non hanno mai richiesto l'attivazione di tali classi.

Ciò nonostante, al fine di soddisfare le richieste delle famiglie e le esigenze del territorio, in via eccezionale è stata autorizzata, in organico di fatto, la costituzione di due classi prime a tempo pieno in due scuole primarie del comune di Nuoro.

ALLEGATO 6

5-07435 De Pasquale: Sull'effettiva attuazione del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di istruzione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto parlamentare in discussione l'Onorevole interrogante torna sul tema dell'accordo in via di definizione tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per l'attuazione delle disposizioni del Titolo V, Parte II, della Costituzione in materia di istruzione, chiedendo chiarimenti sul grado di coinvolgimento degli Enti locali nella procedura.

Si premette che la questione è stata oggetto di un'interrogazione a risposta immediata discussa dal Sig. Ministro il giorno 11 luglio 2012 e in questa sede si intende confermare quanto rappresentato in quell'occasione.

Come noto, l'articolo 117 della Costituzione ha disciplinato la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni indicando le materie oggetto di legislazione statale esclusiva e quelle che sono invece oggetto di legislazione concorrente e ha altresì stabilito che spetta alle Regioni la potestà legislativa su ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

In materia di istruzione si prevede che la definizione delle norme generali è riservata alla legislazione dello Stato mentre la restante disciplina è oggetto di legislazione concorrente con salvaguardia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Trattandosi di una disposizione che regola le sfere di attribuzione legislativa dello Stato e delle Regioni, è ragionevole ritenere che il processo di attuazione della stessa in una prima fase sia curato dai soggetti direttamente coinvolti.

In tal senso il Ministero ha effettuato un confronto con le amministrazioni re-

gionali per raggiungere un'ampia condivisione su criteri certi, chiari, coerenti e ragionevoli per la migliore definizione dei rispettivi ambiti di azione.

A esito di tale confronto si è giunti all'elaborazione di una bozza di accordo nella quale sono individuate le rispettive competenze normative dello Stato e delle Regioni, sono predisposte le condizioni per l'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici su istruzione e formazione professionale, è previsto il riparto tra le Regioni delle dotazioni organiche relative al personale scolastico ed è formulato un accordo sul dimensionamento della rete scolastica e sul trasferimento alle Regioni dei beni e delle risorse della scuola.

Si conferma l'intenzione di coinvolgere l'ANCI e l'UPI nella predisposizione di tale accordo a conclusione del confronto volto a definire gli aspetti per i quali si ritengono prevalenti le competenze dello Stato e delle Regioni. Non si tratta dunque di un coinvolgimento circoscritto alle sole ricadute sugli enti locali delle funzioni amministrative ma di un confronto sulle scelte a monte del trasferimento di tali funzioni.

Va da ultimo evidenziato che il Titolo V della Costituzione, e in particolare l'articolo 117 nella parte in cui fissa i criteri di riparto della potestà legislativa, è oggetto di un recentissimo progetto di riforma i cui contenuti dovranno essere attentamente valutati in sede di definizione del citato accordo concernente la definizione delle funzioni in materia di istruzione.

ALLEGATO 7

5-07600 Cenni: Sullo svolgimento delle attività didattiche e formative degli istituti musicali pareggiati.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto parlamentare in discussione, l'Onorevole senatore interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere per completare il processo di accorpamento tra i conservatori statali e gli istituti superiori di studi musicali con passaggio del personale docente di questi ultimi nei ruoli dello Stato.

Come ricordato dall'On.le interrogante la questione è stata oggetto di un precedente atto di sindacato ispettivo in occasione del quale si è evidenziato che le richieste di statizzazione degli Istituti superiori di studi musicali sono motivate dalle notevoli difficoltà riscontrate in questi ultimi anni da parte di province e comuni ad assicurare i finanziamenti finora concessi per lo svolgimento delle attività didattiche e formative, ciò a causa dei tagli e dei vincoli imposti ai bilanci delle amministrazioni pubbliche.

La legge n. 508 del 1999 ha previsto la possibilità di statizzazione degli istituti in

questione « senza oneri aggiuntivi per lo Stato », ciò escludendo ogni ipotesi di incremento di organici nei Conservatori che dovrebbero quindi fare proprio il personale degli istituti attraverso un graduale assorbimento nell'ambito dell'ordinario turn over.

La questione è stata trattata in Conferenza Stato-Regioni e in tale sede è stata raggiunta l'intesa di costituire un tavolo tecnico presso il MIUR con il compito di analizzare le soluzioni percorribili.

Quanto all'adozione di altre eventuali soluzioni operative per conseguire il medesimo obiettivo, queste dovrebbero passare per un apposito provvedimento legislativo condiviso anche dal Ministero dell'economia e delle finanze che ha già rappresentato la primaria esigenza che tale operazione non comporti maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ALLEGATO 8

5-07718 Siragusa: Sulla graduatoria provinciale permanente del personale ATA di Catania.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto parlamentare cui si risponde si segnala un presunto diniego di accesso agli atti da parte dell'ufficio scolastico provinciale di Catania nei confronti di un gruppo di ATA che intendono agire nei confronti delle graduatorie nelle quali sarebbero stati illegittimamente inseriti aspiranti sottoposti a procedimento penale per dichiarazioni non corrispondenti al vero sul servizio espletato.

Il Direttore regionale per la Sicilia, interessato al riguardo, ha riferito lo svolgimento dei fatti nei seguenti termini.

In data 24 agosto 2010, il legale del Codacons ha ritirato copia di alcuni degli atti richiesti con istanza del 17 agosto; l'ufficio interessato, ai sensi dell'articolo 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 non ha invece consentito l'accesso agli atti

concernenti la procedura amministrativa avviata a seguito del procedimento penale in quanto contenenti « dati sensibili », con riferimento ai quali i contro-interessati non avevano fornito il consenso, e « dati giudiziari » che in quanto relativi a una procedura ancora in corso non potevano essere diffusi.

Contro il diniego di accesso alcuni dei soggetti interessati hanno presentato ricorso al T.A.R. di Catania che lo ha respinto con sentenza del 21 aprile 2011.

Relativamente al merito della vicenda l'ufficio competente ha fatto presente che, considerata la delicatezza della stessa, si ritiene opportuno attendere un pronunciamento definitivo da parte degli organi giudiziari prima di assumere ogni conseguente iniziativa.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. Nuovo testo C. 5019-*bis* Governo ed abb. (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 77

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (502). Atto n. 502 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazioni*) 79

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere del relatore*) 82

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 85

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08154 Lanzarin e altri: Adozione urgente degli atti di competenza ministeriale per il definitivo rigetto del progetto di realizzazione di un deposito di gas a Rivara (TO) 80

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 88

5-08155 Mariani e altri: Iniziative urgenti per il rilancio delle politiche di bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale e regionale 80

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 89

5-08156 Piffari e Cimadoro: Iniziative urgenti per rafforzare il quadro degli strumenti normativi e amministrativi posti a tutela dell'ambiente nelle aree interessate da attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi 81

ALLEGATO 5 (*Testo della risposta*) 91

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 18 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.25.

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. Nuovo testo C. 5019-*bis* Governo ed abb.

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Salvatore MARGIOTTA (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare il nuovo testo dell'AC 5019-*bis* recante delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, come risultante dall'esame degli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Ricorda che il testo in esame trae origine dallo stralcio dell'articolo 2, in materia di depenalizzazione, del disegno di legge C. 5019, deliberato dall'Assemblea, su richiesta della II Commissione giustizia al fine di rispettare la programmazione dei lavori dell'Assemblea, secondo cui l'esame del disegno di legge C. 5019 dovrebbe iniziare lunedì 22 ottobre. In particolare, la Commissione giustizia aveva ritenuto che la materia della depenalizzazione richiedesse un ulteriore approfondimento che non avrebbe potuto concludersi entro la predetta data.

A seguito della deliberazione dell'Assemblea sullo stralcio, la II Commissione ha adottato come testo base per il prosieguo dei lavori in sede referente del disegno di legge C. 5019-*bis* e dei progetti abbinati, il nuovo testo del disegno di legge C. 5019, nel quale già non era presente la delega in materia di depenalizzazione, poi modificato nel corso dell'esame con l'approvazione di emendamenti.

Con riferimento al contenuto del provvedimento, fa presente che l'articolo 1 reca la delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie. L'articolo 2 reca modifiche al codice penale in materia di sospensione del processo con messa alla prova, su richiesta dall'imputato. In particolare, la sospensione del processo con messa alla prova sarà possibile solo in procedimenti per reati contravvenzionali o per delitti puniti con pena pecuniaria o con pena detentiva (sola o congiunta a quella pecuniaria) non superiore a 4 anni. La messa alla prova consisterà nel lavoro di pubblica utilità ovvero in una prestazione non retribuita in favore della collettività (di durata minima di 30 giorni) e non potrà essere concessa per più di due volte ovvero per più di una volta in caso di reiterazione di reato della stessa indole. Salva la facoltà del giudice di revocare la misura in taluni casi, al termine della messa alla prova, se il comportamento dell'imputato è valutato positivamente, il giudice dichiara l'estinzione del reato, se la prova è valutata negativamente, il processo riprende il suo corso.

L'articolo 3 reca modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova: in particolare si prevede che tale sospensione può essere richiesta dall'imputato e che all'istanza è allegato un programma, elaborato d'intesa con l'Ufficio esecuzione penale esterna, che prevede le modalità di coinvolgimento dell'imputato, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario; le condotte volte a promuovere, ove possibile, la conciliazione con la persona offesa; le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità, nonché quelle comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato. A tale fine sono considerati il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni. Richiama, quindi, l'attenzione su tale parte dell'articolo 3 che investe direttamente le competenze della VIII Commissione: infatti, al comma 4, lettera *b*), si prevede che nei procedimenti relativi, tra l'altro, a reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'indicazione relativa all'impegno dell'imputato per elidere o attenuare le conseguenze del reato è richiesta a pena di inammissibilità dell'istanza.

Al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice può acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato. Tali informazioni devono essere portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

L'articolo 4 reca l'introduzione all'articolo 191-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di disposizioni in materia di attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova. In particolare si prevede che l'imputato ri-

volge richiesta all'ufficio di esecuzione penale esterna competente affinché predisponga un programma di trattamento. L'ufficio, all'esito di un'apposita indagine socio-familiare, verifica l'utilità e la praticabilità del programma di trattamento proposto dall'imputato e lo integra o lo rettifica, acquisendo su tale programma il consenso dell'imputato. L'ufficio trasmette quindi al giudice il programma, accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. Nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulla capacità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie nonché, ove possibile, sulla possibilità di conciliazione con la persona offesa.

L'articolo 5 reca modifiche in materia di messa alla prova al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziario, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, mentre l'articolo 6 reca disposizioni in tema di pianta organica degli Uffici di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, in relazione alle esigenze di attuazione di quanto previsto dal provvedimento.

Gli articoli successivi (artt. 5-9-ter) dettano disposizioni in materia di sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili.

Nel riservarsi di valutare eventuali rilievi che dovessero essere formulati dai colleghi, formula, quindi, una proposta di parere favorevole, non essendovi profili critici del provvedimento, per quanto di competenza della VIII Commissione.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) esprime apprezzamento per la relazione svolta dal relatore e preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dallo stesso relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 18 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (502).

Atto n. 502.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 17 ottobre scorso.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e con osservazioni, che illustra sinteticamente (*vedi allegato 1*).

Sergio Michele PIFFARI (IdV) esprime un giudizio complessivamente positivo sull'articolata proposta di parere formulata dal relatore. Chiede, tuttavia, allo stesso relatore di valutare l'opportunità di trasformare in condizioni le osservazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) della proposta di parere al fine di rendere più incisivo e più efficace l'azione che il Governo è chiamato a condurre, da un lato, per dare risposta ai gravi problemi di inquinamento atmosferico che si riscontrano in tutta l'area della pianura padana e, dall'altro, per far sì che le misure messe in campo a livello territoriale siano coerenti con gli obiettivi nazionali assunti dall'Italia in tema di riduzione delle emissioni di gas serra.

Giulia COSENZA (Pdl) chiede al relatore di valutare l'opportunità che nell'osservazione di cui alla lettera *b)* della proposta di parere si rappresenti al Governo l'esigenza che i piani regionali di qualità dell'aria siano coerenti anche con i piani regionali dei trasporti ed i connessi piani provinciali e comunali del traffico.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, chiede al relatore di valutare l'opportunità di integrare l'osservazione di cui alla lettera *d)* della proposta di parere con un esplicito riferimento all'esigenza che nel decreto legislativo n. 155 del 2010, laddove si fa riferimento ai rapporti di prova emessi dai laboratori pubblici accreditati secondo la norma ISO/TEC 17025, sia ulteriormente specificato che tali laboratori devono essere stati accreditati da un ente designato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, con riferimento alla proposta della collega Cosenza, della quale apprezza le ragioni e le giuste finalità, fa presente che la stessa appare ridondante in considerazione del fatto che il testo che si intende mantenere prevede già che i piani di qualità dell'aria debbano essere coerenti con tutti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriali. Accoglie, invece, le proposte avanzate dal collega Piffari e dal presidente Alessandri ed a tal fine presenta una nuova formulazione della proposta di parere sul provvedimento (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, come riformulata dal relatore.

La seduta termine alle 14.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 18 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'am-

biente e la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 15.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-08154 Lanzarin e altri: Adozione urgente degli atti di competenza ministeriale per il definitivo rigetto del progetto di realizzazione di un deposito di gas a Rivara (TO).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, cofirmatario dell'interrogazione in titolo, rinuncia ad illustrarne i contenuti.

Il sottosegretario Tullio FANELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario Fanelli con cui si fa chiarezza, in modo definitivo, sul fatto che la vicenda relativa alla realizzazione del deposito sotterraneo di gas a Rivara possa considerarsi definitivamente chiusa con il rigetto del relativo progetto e che, il supplemento di istruttoria in corso presso il Ministero dell'ambiente ha unicamente lo scopo di acquisire elementi di conoscenza per l'esame di futuri ed eventuali elaborati progettuali relativi ad impianti da realizzare in altre aree del Paese. Conclude, quindi, sollecitando il Governo a chiarire bene, anche sotto il profilo della comunicazione, le proprie determinazioni al fine di scongiurare il rischio di fraintendimenti e di incomprensioni in ambito locale.

5-08155 Mariani e altri: Iniziative urgenti per il rilancio delle politiche di bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale e regionale.

Raffaella MARIANI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FANELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Raffaella MARIANI (PD) nel ringraziare il sottosegretario Fanelli per la cortese risposta, dichiara di prendere atto di quanto fin qui fatto dal Governo per velocizzare procedure che sono state per troppo tempo una delle cause che hanno impedito di portare a compimento gli interventi di bonifica dei siti inquinati. Al tempo stesso ritiene che molto altro resti da fare ed in tal senso richiama il Governo a porre in essere, prima della fine della legislatura, almeno le seguenti misure che oggi rivestono il carattere di vere e proprie priorità d'intervento: in primo luogo, l'approntamento di un Piano nazionale delle bonifiche, in secondo luogo, il reperimento di adeguate risorse finanziarie, in terzo luogo, la semplificazione delle procedure che ancora oggi rallentano, fino a bloccare in molti casi, l'erogazione concreta delle già scarse risorse stanziare dal Governo nazionale. Conclude, quindi, sottolineando che le indicate misure sono da considerare indispensabili e urgenti.

5-08156 Piffari e Cimadoro: Iniziative urgenti per rafforzare il quadro degli strumenti normativi e amministrativi posti a tutela dell'ambiente nelle aree interessate da attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FANELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Sergio Michele PIFFARI (IdV), ringrazia per la risposta particolarmente documentata fornita dal rappresentante del Governo. Ribadisce, tuttavia, la necessità che il Governo nella sua collegialità ed i Ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico, nell'ambito delle rispettive competenze, siano chiamati a rafforzare la loro azione a tutela dell'ambiente nelle aree interessate da attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi. In particolare, ritiene che il Governo debba farsi carico della necessità di garantire, aggiornando il quadro delle tutele normative ed amministrative, che, ai fini del rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di ricerca e coltivazione degli idrocarburi, da un lato, si accertino scrupolosamente il possesso dei requisiti di capacità organizzativa e finanziaria indispensabili a garantire il risarcimento dei danni e il ripristino delle condizioni ambientali in caso di incidenti e, dall'altro, si ponga fine ad ogni fenomeno degenerativo, già verificatosi in passato per quel che riguarda le richieste di realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici, in ordine al proliferare delle richieste di autorizzazione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (Atto n. 502).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/507CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (atto n. 502);

valutato positivamente, soprattutto sul piano del metodo di lavoro che è alla base della predisposizione del provvedimento, l'obiettivo di carattere generale del provvedimento medesimo con cui si intende apportare, all'esito del confronto tecnico avvenuto fra il Ministero dell'ambiente, le regioni e le autorità competenti in materia di aria ambiente, una serie di modifiche al decreto legislativo n. 155 del 2010, alla luce delle difficoltà incontrate nel primo anno di applicazione di tale decreto legislativo;

considerato, tuttavia, che il provvedimento presenta taluni profili di criticità con riferimento ad alcune disposizioni che, allo stato, appaiono non del tutto coerenti con l'obiettivo strategico, posto alla base di una parte non irrilevante della legislazione ambientale vigente e di alcune importanti iniziative legislative attualmente in corso di esame parlamentare, con cui ci si propone di dotare pienamente l'Italia di una rete pubblica nazionale di soggetti tecnici capace di assicurare affidabilità, omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico dell'ambiente, a supporto delle

attività svolte e delle finalità perseguite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, più in generale, delle politiche nazionali di protezione ambientale e di sostenibilità;

ricordato, al riguardo, che presso la VIII Commissione della Camera dei deputati è in avanzato stato di esame il testo unificato delle proposte di legge C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti, recante «Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici» e che su tale testo unificato lo stesso Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha espresso, nel corso della sua audizione del 18 luglio 2012, un giudizio positivo ed un impegno a cooperare per una celere conclusione del suo *iter* parlamentare;

rilevato, in particolare, che le richiamate criticità si manifestano, anzitutto, con riferimento al ruolo e alle competenze dell'ISPRA, all'articolo 2, all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), all'articolo 6, comma 1, lettere *c*) e *d*), all'articolo 10, comma 1, lettere *a*) e *b*), nonché all'articolo 12, comma 1, lettera *g*), laddove si introducono norme che rischiano di estendere in maniera indefinita il novero dei soggetti abilitati a svolgere compiti finora spettanti all'ISPRA ovvero di rendere meno chiaro il ruolo ed i compiti dello stesso Istituto;

rilevato altresì che analoghe criticità si manifestano, rispetto all'esigenza di assicurare su tutto il territorio nazionale

una efficace e omogenea attività conoscitiva e di controllo pubblico dell'ambiente, all'articolo 4, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, nonché all'articolo 5, comma 1, lettere *b)* e *f)*, laddove si introducono norme che rischiano di estendere in maniera indefinita, anche al di fuori delle reti di misurazione regionali, il novero delle stazioni di rilevamento che possono rientrare fra quelle selezionate per l'applicazione delle disposizioni di legge;

sottolineato che la particolare condizione di inquinamento atmosferico presente nella pianura padana causa frequenti superamenti della soglia consentita per alcuni inquinanti;

considerato che tale situazione è determinata dalle caratteristiche orografiche e climatiche di tutta l'area comprendente diverse regioni che fanno dell'intera pianura, circondata dalla catena montuosa delle Alpi, una sorta di « catino » nel quale si concentrano le emissioni inquinanti dell'industria, del riscaldamento e della mobilità generate da circa 20 milioni di abitanti;

considerata, pertanto, la necessità di introdurre sul piano legislativo – in coerenza, peraltro, con quanto a suo tempo stabilito dalla legge n. 88 del 2009 (cosiddetta legge comunitaria per il 2009) – norme che riconoscano la specificità di tale area del Paese delineando, al contempo, il ruolo dello Stato come soggetto competente ad intervenire, in affiancamento alle regioni e province autonome interessate, nella realizzazione di interventi per la riduzione dell'inquinamento atmosferico nella pianura padana;

ritenuto opportuno prendere in considerazione, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del provvedimento, la richiesta già avanzata dalle regioni e dalle province autonome di posticipare dal 30 settembre al 31 dicembre 2012 il termine ivi previsto, anche in considerazione dell'intervenuta scadenza del medesimo termine;

ritenuto che il testo dell'articolo 6, comma 1, lettera *e)*, del provvedimento,

con cui si sostituisce il comma 11 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 155 del 2010, rischia di far venir meno la necessaria garanzia che i prescritti piani regionali di qualità dell'aria siano coerenti, oltre che con tutti gli strumenti di pianificazione e programmazione regionale, anche con gli strumenti di pianificazione nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra;

ritenuto opportuno introdurre nella normativa nazionale, allo scopo di tutelare in modo più efficace e completo la salute dei cittadini, valori limite riferiti anche alle frazioni più piccole del particolato atmosferico (PM1);

ritenuto opportuno, infine, prendere in considerazione la richiesta avanzata dagli operatori del settore di una verifica e di un monitoraggio della normativa in vigore al fine di assicurare che, ovunque sia possibile, nelle disposizioni di legge vengano utilizzati gli stessi riferimenti terminologici utilizzati nelle norme tecniche internazionali ufficialmente adottate a livello nazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) sia soppresso l'articolo 2;
- 2) all'articolo 3, comma 1, sia soppressa la lettera *b)*;
- 3) all'articolo 4, comma 1, siano sopresse le lettere *b)*, *c)* e *d)*;
- 4) all'articolo 5, comma 1, siano sopresse le lettere *b)* e *f)*;
- 5) all'articolo 6, comma 1, siano sopresse le lettere *c)* e *d)*;
- 6) si preveda all'articolo 9 l'obbligo per il Governo di predisporre un incisivo Piano nazionale per la qualità dell'aria della Pianura padana che integri i piani regionali, provinciali e comunali esistenti, prevedendo altresì la possibilità che, ove ne sia acclarata la necessità, analoghi

piani nazionali integrabili con quelli regionali e locali, siano predisposti anche per altri contesti territoriali omogenei, quali quelli fluviali e marini;

7) all'articolo 10, comma 1, siano soppresse le lettere *a)* e *b)*;

8) all'articolo 12, comma 1, sia soppressa la lettera *g)*;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di differire al 31 dicembre 2012 il termine previsto all'articolo 3, comma 1, lettera *a)* del provvedimento;

b) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 6, comma 1, lettera *e)*, in modo da ripristinare il vigente comma 11 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 155 del 20120, nella cui parte prevede

che i piani regionali di qualità dell'aria devono essere coerenti anche con gli strumenti di pianificazione nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra;

c) valuti il governo l'opportunità di introdurre nella normativa nazionale in materia di tutela della qualità dell'aria ambiente valori limite riferiti anche alle frazioni più piccole del particolato (PM1);

d) valuti il Governo l'opportunità di effettuare una verifica e un monitoraggio continuo nella normativa nazionale al fine di assicurare che, ovunque sia possibile, nelle disposizioni di legge vengano utilizzati gli stessi riferimenti terminologici utilizzati nelle norme tecniche internazionali ufficialmente adottate a livello nazionale.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (Atto n. 502).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/507CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (atto n. 502);

valutato positivamente, soprattutto sul piano del metodo di lavoro che è alla base della predisposizione del provvedimento, l'obiettivo di carattere generale del provvedimento medesimo con cui si intende apportare, all'esito del confronto tecnico avvenuto fra il Ministero dell'ambiente, le regioni e le autorità competenti in materia di aria ambiente, una serie di modifiche al decreto legislativo n. 155 del 2010, alla luce delle difficoltà incontrate nel primo anno di applicazione di tale decreto legislativo;

considerato, tuttavia, che il provvedimento presenta taluni profili di criticità con riferimento ad alcune disposizioni che, allo stato, appaiono non del tutto coerenti con l'obiettivo strategico, posto alla base di una parte non irrilevante della legislazione ambientale vigente e di alcune importanti iniziative legislative attualmente in corso di esame parlamentare, con cui ci si propone di dotare pienamente l'Italia di una rete pubblica nazionale di soggetti tecnici capace di assicurare affidabilità, omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico dell'ambiente, a supporto delle

attività svolte e delle finalità perseguite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, più in generale, delle politiche nazionali di protezione ambientale e di sostenibilità;

ricordato, al riguardo, che presso la VIII Commissione della Camera dei deputati è in avanzato stato di esame il testo unificato delle proposte di legge C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti, recante «Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici» e che su tale testo unificato lo stesso Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha espresso, nel corso della sua audizione del 18 luglio 2012, un giudizio positivo ed un impegno a cooperare per una celere conclusione del suo *iter* parlamentare;

rilevato, in particolare, che le richiamate criticità si manifestano, anzitutto, con riferimento al ruolo e alle competenze dell'ISPRA, all'articolo 2, all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), all'articolo 6, comma 1, lettere *c*) e *d*), all'articolo 10, comma 1, lettere *a*) e *b*), nonché all'articolo 12, comma 1, lettera *g*), laddove si introducono norme che rischiano di estendere in maniera indefinita il novero dei soggetti abilitati a svolgere compiti finora spettanti all'ISPRA ovvero di rendere meno chiaro il ruolo ed i compiti dello stesso Istituto;

rilevato altresì che analoghe criticità si manifestano, rispetto all'esigenza di assicurare su tutto il territorio nazionale

una efficace e omogenea attività conoscitiva e di controllo pubblico dell'ambiente, all'articolo 4, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, nonché all'articolo 5, comma 1, lettere *b)* e *f)*, laddove si introducono norme che rischiano di estendere in maniera indefinita, anche al di fuori delle reti di misurazione regionali, il numero delle stazioni di rilevamento che possono rientrare fra quelle selezionate per l'applicazione delle disposizioni di legge;

sottolineato che la particolare condizione di inquinamento atmosferico presente nella pianura padana causa frequenti superamenti della soglia consentita per alcuni inquinanti;

considerato che tale situazione è determinata dalle caratteristiche orografiche e climatiche di tutta l'area comprendente diverse regioni che fanno dell'intera pianura, circondata dalla catena montuosa delle Alpi, una sorta di « catino » nel quale si concentrano le emissioni inquinanti dell'industria, del riscaldamento e della mobilità generate da circa 20 milioni di abitanti;

considerata, pertanto, la necessità di introdurre sul piano legislativo – in coerenza, peraltro, con quanto a suo tempo stabilito dalla legge n. 88 del 2009 (cosiddetta legge comunitaria per il 2009) – norme che riconoscano la specificità di tale area del Paese delineando, al contempo, il ruolo dello Stato come soggetto competente ad intervenire, in affiancamento alle regioni e province autonome interessate, nella realizzazione di interventi per la riduzione dell'inquinamento atmosferico nella pianura padana;

ritenuto opportuno prendere in considerazione, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del provvedimento, la richiesta già avanzata dalle regioni e dalle province autonome di posticipare dal 30 settembre al 31 dicembre 2012 il termine ivi previsto, anche in considerazione dell'intervenuta scadenza del medesimo termine;

ritenuto che il testo dell'articolo 6, comma 1, lettera *e)*, del provvedimento,

con cui si sostituisce il comma 11 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 155 del 2010, rischia di far venir meno la necessaria garanzia che i prescritti piani regionali di qualità dell'aria siano coerenti, oltre che con tutti gli strumenti di pianificazione e programmazione regionale, anche con gli strumenti di pianificazione nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra;

ritenuto opportuno introdurre nella normativa nazionale, allo scopo di tutelare in modo più efficace e completo la salute dei cittadini, valori limite riferiti anche alle frazioni più piccole del particolato atmosferico (PM1);

ritenuto opportuno, infine, prendere in considerazione la richiesta avanzata dagli operatori del settore di una verifica e di un monitoraggio della normativa in vigore al fine di assicurare che, ovunque sia possibile, nelle disposizioni di legge vengano utilizzati gli stessi riferimenti terminologici utilizzati nelle norme tecniche internazionali ufficialmente adottate a livello nazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) sia soppresso l'articolo 2;
- 2) all'articolo 3, comma 1, sia soppressa la lettera *b)*;
- 3) all'articolo 4, comma 1, siano sopresse le lettere *b)*, *c)* e *d)*;
- 4) all'articolo 5, comma 1, siano sopresse le lettere *b)* e *f)*;
- 5) all'articolo 6, comma 1, siano sopresse le lettere *c)* e *d)*;
- 6) si preveda all'articolo 9 l'obbligo per il Governo di predisporre un incisivo Piano nazionale per la qualità dell'aria della Pianura padana che integri i piani regionali, provinciali e comunali esistenti, prevedendo altresì la possibilità che, ove

ne sia acclarata la necessità, analoghi piani nazionali integrabili con quelli regionali e locali, siano predisposti anche per altri contesti territoriali omogenei, quali quelli fluviali e marini;

7) all'articolo 10, comma 1, siano soppresse le lettere *a)* e *b)*;

8) all'articolo 12, comma 1, sia soppresa la lettera *g)*;

9) si modifichi l'articolo 6, comma 1, lettera *e)*, in modo da ripristinare il vigente comma 11 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 155 del 2010, nella parte in cui prevede che i piani regionali di qualità dell'aria devono essere coerenti anche con gli strumenti di pianificazione nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra;

10) si introduca nella normativa nazionale in materia di tutela della qualità dell'aria ambiente valori limite riferiti anche alle frazioni più piccole del particolato atmosferico (PM₁);

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di differire al 31 dicembre 2012 il termine previsto all'articolo 3, comma 1, lettera *a)* del provvedimento;

b) valuti il Governo l'opportunità di effettuare una verifica e un monitoraggio continuo della normativa nazionale al fine di assicurare che, ovunque sia possibile, nelle disposizioni di legge vengano utilizzati gli stessi riferimenti terminologici utilizzati nelle norme tecniche internazionali ufficialmente adottate a livello nazionale. In tale ambito, in particolare, si valuti altresì di prevedere che, ove nel decreto legislativo n. 155/2010 si faccia riferimento ai rapporti di prova emessi dai laboratori pubblici accreditati secondo la norma ISO/TEC 17025 nella versione più aggiornata al momento dell'accreditamento, sia ulteriormente specificato che tali laboratori siano stati accreditati da un ente designato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.

ALLEGATO 3

5-08154 Lanzarin e altri: Adozione urgente degli atti di competenza ministeriale per il definitivo rigetto del progetto di realizzazione di un deposito di gas a Rivara (MO).

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione a risposta immediata presentata dall'onorevole Lanzarin ed altri, si rappresenta che con nota del 7 agosto 2012 il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato di avere rigettato, con decreto direttoriale del 6 agosto 2012, l'istanza di autorizzazione del programma di ricerca « Rivara » – Verifica di fattibilità dello stoccaggio » presentata dalla società Erg Rivara Storage.

Con tale atto si è quindi concluso con esito negativo l'iter amministrativo della domanda di verifica di fattibilità presentata dalla società Erg Rivara Storage. Tale esito è informazione largamente nota a livello locale e di conseguenza non si è resa necessaria da parte del MATTM alcuna specifica attività di comunicazione o rassicurazione nei confronti della popola-

zione locale, né tantomeno alcun ulteriore atto amministrativo relativo al progetto.

Per quanto attiene al supplemento di istruttoria citato nell'interrogazione, esso è stato richiesto alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS antecedentemente alla data di respingimento dell'istanza da parte del Ministero dello sviluppo economico, ed immediatamente a valle degli eventi sismici del 20 e 29 maggio scorso.

Dal momento che le finalità di questa attività superano il caso specifico, si è comunque ritenuto di non interrompere il summenzionato supplemento istruttorio poiché i dati che esso potrà fornire si inquadrano nel più generale tema delle eventuali correlazioni tra stoccaggi in acquifero profondo ed eventi sismici, anche di eccezionale gravità.

ALLEGATO 4

5-08155 Mariani e altri: Iniziative urgenti per il rilancio delle politiche di bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale e regionale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'interrogazione a risposta immediata presentata dall'onorevole Mariani ed altri, con la quale si chiede di conoscere i provvedimenti che il Governo intenda assumere per l'attività di bonifica e di messa in sicurezza ambientale dei siti di interesse nazionale e regionale, si rappresenta quanto segue.

Il settore delle bonifiche presenta diverse rilevanti problematiche, tra le quali sono di particolare criticità l'inadeguata definizione degli obiettivi della bonifica, spesso non correlati alla successiva destinazione, civile o industriale, dei siti e la dimensione della perimetrazione dei siti stessi, determinata in alcuni casi non in relazione alle reali necessità ambientali.

Da tale stato di fatto è derivato in primo luogo un elevato tasso di contenzioso sulle attività in corso e, soprattutto una evidente sproporzione tra risorse economiche richieste e risorse disponibili o reperibili.

In questo quadro, sebbene il tema delle risorse rimanga determinante, occorre comunque dare priorità ad una accorta ridefinizione delle regole che consentirà un utilizzo più efficiente dei fondi disponibili.

Già con l'articolo 36-*bis* della legge n. 134 del 2012 recante «Razionalizzazione dei criteri di individuazione dei siti di interesse nazionale», il Governo ha avviato questa opera di risistemazione normativa, prevedendo una ricognizione dei siti attualmente classificati SIN con possibilità di ridefinirne il perimetro su richiesta della regione e sentiti gli enti locali interessati.

Proprio nei giorni scorsi, poi, con un apposito articolo inserito nel disegno di legge cosiddetto «Semplificazione *bis*», si prevede uno snellimento della procedura di bonifica e messa in sicurezza.

Innanzitutto l'articolo chiarisce che gli interventi di messa in sicurezza operativa, messa in sicurezza permanente e bonifica, complessivamente disciplinati dal titolo V, parte IV del codice dell'ambiente, hanno l'obiettivo di tutelare la salute (prevenire, eliminare e ridurre i rischi sanitari derivanti dalla contaminazione) e non la riparazione delle matrici ambientali, che resta nell'ambito della disciplina del danno ambientale di cui alla parte VI del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Allo stesso tempo si delimita meglio il campo di applicazione delle disposizioni dettate dalla parte VI del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, riguardanti la tematica più ampia della riparazione del danno ambientale, inteso come lesione delle risorse naturali e dei servizi da esse offerti.

Gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, in ossequio al principio comunitario «chi inquina paga», continueranno comunque ad essere posti a carico dei soggetti responsabili della contaminazione, o dei soggetti che, anche se non responsabili, sono comunque interessati ad effettuare gli interventi anzidetti.

L'operatore interessato a effettuare, di sua iniziativa e a proprie spese, interventi di bonifica del suolo (con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazioni di soglia di contaminazione, e di elimina-

zione dei rischi sanitari derivanti da acque di falda contaminate), presenta all'amministrazione competente il progetto degli interventi e i relativi elaborati tecnici esecutivi, il cronoprogramma di svolgimento dei lavori e la documentazione tecnica dalla quale risulti la non interferenza del progetto di riutilizzo dell'area con gli eventuali interventi di bonifica della falda.

Sono stabiliti tempi e procedure certe per l'acquisizione delle autorizzazioni e dei nulla osta necessari, nonché per l'espletamento delle attività prescritte. Con tempi e modalità altrettanto certi verrà poi determinata la buona riuscita delle attività di bonifica (riduzione della contaminazione ed eliminazione dell'eventuale rischio sanitario) cui seguirà l'acquisizione della disponibilità dell'area interessata per gli usi legittimi.

Le nuove disposizioni si applicheranno anche agli interventi di messa in sicurezza operativa, fermo il potere dell'ARPA e delle amministrazioni territorialmente competenti di richiedere, in ogni tempo, misure integrative, l'implementazione delle attività di monitoraggio, e gli ulteriori

interventi di messa in sicurezza operativa che dovessero risultare necessari con riferimento ai rischi derivanti dalla contaminazione del suolo e delle acque.

In merito alle risorse finanziarie si precisa che per il 2012, oltre alle specifiche disposizioni per il sito di Taranto, sono state stanziati 20.000.000,00 di euro per le bonifiche. I provvedimenti di riparto di queste, certamente insufficienti, risorse sono ancora all'esame degli organi di controllo e solo successivamente al positivo riscontro sarà possibile provvedere al trasferimento delle risorse agli enti destinatari.

Per gli anni successivi il Ministero dell'ambiente, per introdurre nel settore delle bonifiche elementi di certezza programmatica, ha anche avviato l'elaborazione di un Piano nazionale delle bonifiche.

Il piano, che sarà completato dal Ministero nelle prossime settimane, sarà la sede nella quale sarà definito il cronoprogramma delle attività ed il quadro delle risorse economiche da impegnare su base pluriennale.

ALLEGATO 5

5-08156 Piffari e Cimadoro: Iniziative urgenti per rafforzare il quadro degli strumenti normativi e amministrativi posti a tutela dell'ambiente nelle aree interessate da attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione a risposta immediata presentata dagli onorevoli Piffari e Cimadoro, riguardante le autorizzazioni volte alle prospezioni petrolifere in mare e a terra, nonché per lo sfruttamento dell'energia eolica e solare, si rappresenta quanto segue.

Occorre innanzitutto premettere che le procedure di autorizzazione delle prospezioni petrolifere sono gestite dal Ministero dello sviluppo economico, anche attraverso la valutazione del CIRM (Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie); il Ministero dell'ambiente, riguardo alle prospezioni petrolifere è competente esclusivamente per quanto concerne la valutazione di impatto ambientale afferente alle attività localizzate in mare, mentre la competenza per le medesime attività situate a terra è delle regioni.

Seppur l'attuale normativa (articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni, come recentemente modificato dall'articolo 35 della legge n. 134 del 7 agosto 2012 di conversione del decreto-legge n. 83 del 2012), tenda a far salvi i titoli abilitativi già rilasciati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 128 del 2010 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti, tali interventi sono comunque assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale la cui istruttoria tecnica viene svolta con accuratezza dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS.

Inoltre, nel caso in cui l'esito delle valutazioni effettuate conduca in conclusione all'emanazione di decreti di positiva compatibilità ambientale, questi sono sempre condizionati al rispetto di un quadro prescrittivo che impone tra l'altro, a maggior tutela dell'ambiente, attività di monitoraggio nonché interventi di mitigazione e compensazione ambientale.

Più in generale, la normativa italiana inerente le attività di prospezione, ricerca e di coltivazione degli idrocarburi è tra le più severe del mondo e già prevede (articolo 61 decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886) che le spese per gli interventi in caso di incidenti siano ad esclusivo carico del titolare.

Riguardo alle concessioni per esplorazioni petrolifere in Lombardia, di cui è cenno nell'interrogazione:

la società Exploenergy ha presentato un'istanza di permesso di ricerca in terraferma denominato convenzionalmente « Lograto » nell'area di Brescia, ma è ancora in una prima fase del procedimento antecedente alla valutazione URM;

la società Compagnia Generale Idrocarburi ha presentato una istanza di permesso di ricerca in terraferma denominato convenzionalmente « Momperone » (Alessandria) ancora in una prima fase del procedimento, antecedente alla valutazione CIRM;

la società Enel Longanesi ha presentato: istanza di permesso di ricerca in terraferma denominato convenzional-

mente « Rocca Susella » (Pavia), ancora in una prima fase del procedimento, antecedente la valutazione URM; istanza di permesso di ricerca denominato « Cascina Graziosa » (province Milano, Pavia, Varese e Novara), ancora in una prima fase del procedimento;

la società Mac Oil ha ottenuto, rispetto all'istanza di permesso di ricerca San Grato (province Milano, Pavia, Lodi e Cremona) una pronuncia di non assoggettabilità a VIA, ma è ancora sospesa l'intesa con la regione Lombardia.

Pertanto, in nessuno dei casi sopra menzionati sono stati rilasciati permessi di ricerca.

Per quanto riguarda la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, eolica e fotovoltaica, tale attività (come più in generale la produzione di energia elettrica) è attività libera nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 79 del 1999.

Conseguentemente, la legislazione specifica del settore delle fonti rinnovabili (articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003), prevede che la costruzione e l'esercizio di tali impianti sia soggetta ad autorizzazione unica rilasciata dalla regione, o dalla provincia delegata, a seguito di un procedimento unico che si svolge in Conferenza di servizi.

Tali disposizioni, riconosciute da più sentenze costituzionali come principi fondamentali nella materia dell'energia, a legislazione concorrente, si applicano anche alla regione Calabria nonché alla regione Sicilia che, seppure a statuto speciale, non ha competenza esclusiva in materia (cfr. articolo 14 dello Statuto RDL 15 maggio 1946, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni).

In attuazione del citato articolo 12, comma 10, è stato emanato il decreto ministeriale 10 settembre 2010 recante le linee guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, che

contiene regole e criteri unitari per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti in questione, ivi compresi i solari fotovoltaici e gli eolici, in modo da superare la frammentazione e la disomogeneità delle leggi regionali in materia.

Per quanto la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, si fa presente che le predette linee guida dedicano particolare spazio agli impianti eolici, essendo previsto uno specifico allegato tecnico recante i criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti stessi allo scopo di orientare fin dall'inizio la progettazione di tali impianti e la relativa scelta localizzativa verso soluzioni compatibili con il sistema dei vincoli territoriali ed ambientali.

In tale allegato tecnico, vengono analizzati i possibili impatti sulle varie componenti ambientali e paesaggistiche e vengono indicati criteri di inserimento e misure di mitigazione di cui tener conto, sia in fase di progettazione che in fase di valutazione di compatibilità dei progetti presentati. Il testo reca inoltre i criteri per l'individuazione da parte delle regioni di siti ed aree non idonee all'insediamento di impianti da fonte rinnovabile, per temperare le esigenze di tutela ambientale e paesaggistica con esigenze di sviluppo della produzione di energia elettrica da tali impianti per conseguire gli obiettivi nazionali in termini di consumo finale di energia da fonti rinnovabili per il 2020 posto dalla direttiva 2009/28/CE.

Con deliberazione della giunta 29 dicembre 2010, n. 871, la regione Calabria ha approvato le linee guida regionali con cui la regione ha dato atto della piena applicazione delle linee guida nazionali. Ad aprile 2012, la regione non aveva ancora individuato le aree e i siti non idonei ai sensi delle predette linee guida nazionali.

Con la delibera di giunta 3 febbraio 2009 n. 1, di approvazione del piano energetico ambientale regionale (PEARS), la regione Sicilia ha stabilito le linee guida

per l'autorizzazione alla costruzione degli impianti a fonti rinnovabili dettando, contestualmente, anche alcuni principi generali sulla corretta collocazione nel territorio. Tali linee guida sono state « legifimate » con legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e, da ultimo, con decreto presidenziale n. 48 del 18 luglio 2012 (BUR 17 agosto 2012, n. 34) si è stabilito all'articolo 1 che trovano immediata applicazione nel territorio della regione Sicilia le disposizioni di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010 recante « linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 20 dicembre 2003, n. 387, per l'autorizzazione alla costru-

zione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili ».

In conclusione, gli eventuali fenomeni di illeciti nella gestione o nell'ottenimento delle autorizzazioni per impianti eolici o solari non derivano dalla normativa di regolamentazione del settore che, anzi, è ispirata a criteri di trasparenza nel rispetto del territorio.

Semmai, per contrastare l'insorgenza di tali fenomeni, andrebbero rafforzati da parte delle regioni, in qualità di soggetti responsabili del rilascio delle autorizzazioni, gli strumenti di vigilanza e di controllo, ai fini del pieno rispetto, formale e sostanziale, delle procedure previste dalla normativa.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Sui lavori della Commissione	94
7-00665 Muro: Modalità di riassorbimento di determinate categorie di personale all'interno dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali (<i>Discussione e rinvio</i>)	94
7-00929 Gnechi: Sull'obbligatorietà dell'iscrizione dei liberi professionisti o lavoratori esercenti attività autonome alla gestione separata dell'INPS (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00203</i>)	96
ALLEGATO (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	99
Sull'ordine dei lavori	96

RISOLUZIONI

Giovedì 18 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 14.10.

Sui lavori della Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, prima di passare ai punti previsti all'ordine del giorno, intende comunicare che è stata trasmessa dalla II Commissione (Giustizia) la richiesta di parere sul disegno di legge C. 5019-*bis* (come risultante dagli emendamenti approvati), iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dalla prossima settimana, il quale reca una delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di sospensione del procedimento per messa alla prova o nei confronti degli irreperibili.

Poiché nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei

gruppi, svoltasi ieri, non è stato possibile – visti i ristretti termini di trasmissione della richiesta – valutare l'eventuale inserimento all'ordine del giorno di tale provvedimento in sede consultiva e considerato, altresì, il particolare andamento dei lavori parlamentari per la giornata odierna, propone – se non vi sono obiezioni – che la Commissione non esprima il parere di competenza, anche in ragione del fatto che l'unica disposizione in materia di lavoro – che riguarda la sospensione del processo con messa alla prova, anche attraverso la prestazione di un lavoro di pubblica utilità non retribuito – non ha subito sostanziali modifiche nel corso dell'esame degli emendamenti.

La Commissione conviene.

7-00665 Muro: Modalità di riassorbimento di determinate categorie di personale all'interno dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel ringraziare il rappresentante del Governo per la sua presenza, che consente alla Commissione di avviare la discussione della risoluzione in titolo, avverte che – secondo le intese intercorse – nella seduta odierna avrà luogo soltanto l'illustrazione dell'atto di indirizzo, mentre l'orientamento del Governo – considerati i profili di natura finanziaria, nonché la competenza sull'argomento di altro dicastero – sarà acquisito in una successiva seduta.

Luigi MURO (FLpTP) illustra la risoluzione in titolo, ricordando che con essa ha inteso segnalare ormai più di un anno fa – unitamente al deputato Di Biagio – le criticità, di natura occupazionale e operativa, derivanti dal riordino di ANAS SpA, previsto dalla manovra finanziaria del luglio 2011. Fa presente, peraltro, che la normativa citata ha subito aggiustamenti e proroghe nel corso di quest'anno, sebbene la sostanza delle problematiche segnalate nella risoluzione sia rimasta immutata: infatti, l'Ispettorato di Vigilanza Concessionarie Autostradali (IVCA) è stato trasferito ad un'apposita struttura creata *ad hoc* presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, con riferimento al personale, si è previsto di assorbire solo quello a tempo indeterminato in servizio presso l'IVCA al 31 maggio 2012; per tali ragioni, 23 unità di personale (tutti giovani professionisti laureati e competenti), che prestavano servizio presso l'Ispettorato, sono state licenziate da un giorno all'altro, perché non in possesso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Rileva, in proposito, che il personale non confermato era in servizio presso l'ANAS da circa quattro anni consecutivi, ma con tipologie contrattuali di natura diversa; per l'anzianità lavorativa maturata, tali soggetti avevano la titolarità per essere considerati (in base all'articolo 1, comma 9, lettera *i*), della legge n. 92 del 2012) assunti a tempo indeterminato, ma ciò non è stato possibile, anche a causa del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, che purtroppo interessa l'ANAS. Fa notare, tuttavia, che questi

lavoratori avrebbero quanto meno dovuto essere considerati alla stregua di personale assunto a tempo indeterminato e conseguentemente essere inclusi nel processo di riassorbimento che ha riguardato la struttura ministeriale: si trattava, a suo avviso, di un loro diritto, mentre l'amministrazione procedente, alla fine dello scorso mese di settembre, a dispetto del diritto dei lavoratori stessi, ha provveduto a una subitanea interruzione del rapporto di lavoro, che suscita sconcerto e perplessità nei presentatori dell'atto di indirizzo in discussione.

Ritiene, peraltro, ancor più grave la circostanza per la quale una tale pratica, irrispettosa dei diritti dei lavoratori, sia stata perpetrata da una società a totale partecipazione statale, senza considerare che un ulteriore profilo di criticità deriva dal rischio di pregiudicare la stessa operatività della struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali. Sottolinea, infatti, che il personale licenziato, che rappresentava circa il 20 per cento dell'organico dell'IVCA, era concretamente chiamato a presiedere a importanti funzioni di controllo sui lavori dell'intera rete autostradale nazionale e di verifica dell'adempimento, da parte delle concessionarie autostradali, degli obblighi e dei programmi di investimento previsti dalle convenzioni di concessione, nonché dai piani economico-finanziari, accertando altresì i livelli di qualità delle autostrade e dei servizi offerti.

Nel giudicare inammissibile che non si ponga rimedio a tale situazione, auspica, quindi, un forte e urgente impegno del Governo affinché siano garantiti i diritti di questi 23 lavoratori e, più in generale, la sicurezza sulla rete autostradale, dichiarandosi certo di poter ricevere un sostegno convinto da parte dell'intera Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel riservarsi di verificare la disponibilità del dicastero competente ai fini dell'individuazione di una data per la prosecuzione dell'*iter* della risoluzione in titolo, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00929 Gnechi: Sull'obbligatorietà dell'iscrizione dei liberi professionisti o lavoratori esercenti attività autonome alla gestione separata dell'INPS.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00203).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 3 ottobre 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che, sulla base dei contatti intercorsi in via informale a seguito della precedente seduta, è stata predisposta una nuova versione della risoluzione in titolo (*vedi allegato*).

Il viceministro Michel MARTONE esprime un orientamento favorevole sulla nuova versione della risoluzione in discussione, manifestando soddisfazione per l'intesa raggiunta con i presentatori in ordine agli impegni governativi da assumere, in vista del superamento del problema segnalato.

Marialuisa GNECCHI (PD), nel ringraziare il rappresentante del Governo, manifesta soddisfazione per il livello di condivisione raggiunto sul contenuto della risoluzione, ricordando, peraltro, che essa è stata sottoscritta da esponenti di diversi gruppi. Sottolinea l'esigenza di affrontare con serietà la questione dei professionisti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di rapporto di lavoro subordinato o, comunque, di altra attività esercitata, facendo notare come profondi mutamenti siano intervenuti anche nel mondo del lavoro autonomo, tanto da indurre gli stessi professionisti a cambiare attività o a svolgere più lavori nel corso della loro carriera. Ritiene necessario, dunque, valutare concretamente l'opportunità di aprire – coinvolgendo anche l'INPS – un tavolo di confronto con le casse privatizzate, al fine di individuare una possibile soluzione comune rispetto alla gestione delle forme di previdenza dei soggetti interessati, facendo chiarezza

circa la necessità o meno di iscriversi anche alla gestione separata e prevedendo, nel caso, forme di coesistenza tra le iscrizioni. Giudicando legittimo il principio secondo il quale ogni prestazione lavorativa e il relativo corrispettivo debbano essere soggetti a contribuzione previdenziale, ritiene importante che il Governo impartisca all'INPS direttive volte ad attenuare in massimo grado le conseguenze della mancata iscrizione alla gestione separata.

Auspica, in conclusione, che il Governo, di concerto con i soggetti interessati, contribuisca a chiarire il quadro normativo di riferimento, al fine di evitare che i lavoratori siano assoggettati a forme di copertura previdenziale troppo gravose.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova versione della risoluzione in discussione, che assume il n. 8-00203.

Sull'ordine dei lavori.

Maria Grazia GATTI (PD) intende richiamare l'attenzione della Commissione su recenti notizie di stampa e di agenzia, in base alle quali il Ministro Fornero avrebbe dichiarato che il Governo sta definendo importanti misure di attuazione delle recenti leggi di riforma del mercato del lavoro, con le quali, tuttavia, si intenderebbe anche incidere in profondità sul quadro legislativo vigente. Prima che l'Esecutivo adotti un eventuale decreto interministeriale col quale si proceda a modificare una normativa di rango primario, ritiene quindi opportuno avviare in Commissione un dibattito su tale argomento, attraverso una interlocuzione diretta con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, giudicando doveroso che gli interventi prospettati alla stampa – vertenti su materie molto rilevanti per il funzionamento del mercato del lavoro – trovino una qualche forma di verifica e di controllo a livello parlamentare.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), pur condividendo quanto testé affermato dal

deputato Gatti, fa presente che gli interventi di modifica intorno ai quali si dibatte sugli organi di stampa riguarderebbero i termini relativi al rinnovo dei contratti a tempo determinato: si tratta di un tema sul quale il suo gruppo si è lungamente impegnato in sede parlamentare, in occasione dell'esame del provvedimento di riforma del mercato del lavoro, attraverso la presentazione di numerosi emendamenti, non accolti dal Governo e non sostenuti dai gruppi dell'attuale maggioranza. Fa notare, quindi, che gli stessi gruppi che oggi invocano di essere informati dal Ministro Fornero circa l'introduzione di possibili modifiche sulla materia, invece di schierarsi acriticamente a fianco dell'Esecutivo in occasione dell'esame parlamentare della riforma, avrebbero potuto meglio approfondire queste tematiche, anche votando a favore delle proposte di modifica avanzate, con lungimiranza, dal gruppo della Lega Nord Padania.

Maria Grazia GATTI (PD), intervenendo per una precisazione, segnala che le notizie di stampa paventano il rischio che il Governo, lungi dal limitarsi ai soli termini indicati dal deputato Fedriga, voglia in realtà agire con un decreto interministeriale – di natura non regolamentare – su materie regolate in modo diverso dalla legge, quali il contratto a termine o a tempo determinato, le modalità di ingresso nel mondo del lavoro e gli ammortizzatori sociali.

Lucia CODURELLI (PD) coglie l'occasione del dibattito apertosi sulla questione sollevata dal deputato Gatti, oltre che della presenza del rappresentante del Governo, per sottolineare l'esigenza di un maggior rispetto del ruolo della Commissione, soprattutto quando si tratta di informare il Parlamento circa possibili iniziative su materie di propria competenza. Si rammarica, in particolare, per il fatto che molti componenti della Commissione stessa abbiano dovuto apprendere dalle agenzie di stampa la notizia di un incontro informale che ha avuto luogo nei giorni scorsi tra la presidenza della Commissione

e il Ministro Fornero, in cui sarebbero stati forniti dati ed elementi informativi sul tema dei cosiddetti « esodati »: auspica, quindi, che tali confronti non siano limitati a circoscritte riunioni informali, che escludono di fatto la maggior parte dei membri della Commissione, ma avvengano in sedi formali, nelle quali lo stesso Ministro dovrebbe avere il coraggio e la dignità di intervenire.

Giuliano CAZZOLA (Pdl), intervenendo a supporto della richiesta prima formulata dal deputato Gatti, fa notare che un'eventuale modifica normativa nelle materie indicate non potrebbe che avvenire con un atto avente forza di legge, trattandosi di incidere su aspetti del mercato del lavoro disciplinati dal recente provvedimento di riforma, approvato dal Parlamento. Ritiene, dunque, che sia inevitabile che il Ministro si confronti con il Parlamento – in sede di esame di un nuovo, necessario, provvedimento normativo o in una eventuale procedura di tipo informativo – circa possibili iniziative al riguardo.

Silvano MOFFA, *presidente*, rispetto alla richiesta formulata dal deputato Gatti, invita anzitutto il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, presente alla seduta odierna, a rappresentare al Ministro Fornero l'esigenza di favorire l'avvio di un confronto parlamentare sulle importanti tematiche richiamate, riguardanti, in particolare, l'attuazione della legge di riforma del mercato del lavoro.

Con riferimento, poi, alle problematiche sollevate dal deputato Codurelli, nel ricordare che ogni atto compiuto dalla presidenza della Commissione, anche nei giorni scorsi, è stato portato a conoscenza dei rappresentanti dei gruppi, fa notare che le forme di confronto con il Governo si sono sempre svolte in Commissione con trasparenza e collegialità, garantendo ampia possibilità di partecipazione e di informazione a tutti i deputati. Osserva, peraltro, che – anche laddove vi è stata l'esigenza di dare luogo, come spesso può accadere per evidenti ragioni politiche, a riunioni informali più ristrette su que-

stioni molto delicate (quale quella dei cosiddetti « esodati »), che la presidenza è fortemente impegnata a risolvere in piena trasparenza e serietà – il coinvolgimento dei membri della Commissione è stato garantito sia dalla partecipazione diretta dei rispettivi rappresentanti di gruppo sia da un flusso informativo costante nei loro confronti, che ha sempre preceduto le dichiarazioni rese alla stampa. Rileva, dunque, che su tematiche di questa importanza è interesse di tutti raggiungere un obiettivo concreto, attraverso il ricorso a tutte le possibili forme di confronto, anche di natura informale: a tale riguardo, peraltro, ricorda all'intera Commissione che la presidenza è tuttora in attesa della convocazione ufficiale di un tavolo di

lavoro con i responsabili dei dicasteri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, proprio per affrontare il delicato e urgente tema della salvaguardia dei lavoratori cosiddetti « esodati ».

Il viceministro Michel MARTONE, preso atto delle considerazioni sinora svolte e ricordato che alcuni interventi odierni sull'ordine dei lavori hanno fatto riferimento a mere notizie di agenzia, non suffragate da conferme ufficiali, si riserva comunque di rappresentare al Ministro Fornero le richieste di confronto testé emerse nell'ambito della Commissione.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO

7-00929 Gnechi: Sull'obbligatorietà dell'iscrizione dei liberi professionisti o lavoratori esercenti attività autonome alla gestione separata dell'INPS.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

premesso che:

sulla obbligatorietà di iscrizione dei liberi professionisti o lavoratori esercenti attività autonome alla gestione separata INPS, istituita nel 1996, non vi è mai stata un'univoca interpretazione;

già a partire dall'anno 2009, l'INPS ha avviato la cosiddetta operazione PoseidOne andando a verificare i redditi conseguiti da tali lavoratori autonomi nel 2004 e corrispondente iscrizione ad una gestione previdenziale professionale;

con messaggio INPS 20085 del 30 luglio 2010 si stabilisce che verrà iscritto automaticamente alla gestione separata INPS chi nell'anno 2004 ha dichiarato redditi indicandoli nel quadro RE del modello unico 2005 senza versare contributi previdenziali;

con la cosiddetta operazione PoseidOne 3, l'INPS ha iniziato ad inviare provvedimenti di riscossione, a circa 900.000 soggetti, applicando pesantissime sanzioni, in quanto percettori di reddito professionale, non avevano versato alcun contributo previdenziale su tale entrata;

applicare a questa fattispecie di soggetti le pesanti sanzioni previste dalla legge n. 388 del 2000 (articolo 116, comma 8, lettera b)), sembra estremamente penalizzante, poiché rappresentano oltre il 70

per cento dell'importo dei contributi dovuti;

se da un lato è legittimo il principio secondo il quale, ogni prestazione lavorativa e il relativo corrispettivo debba essere soggetto a contribuzione previdenziale, è altrettanto legittimo pensare che nella maggior parte dei casi, si tratta di soggetti vittime del fatto che con l'istituzione della gestione separata, non fu chiarito fin dall'inizio quali fossero i soggetti che dovevano iscriversi obbligatoriamente;

con il comma 12 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, si è giunti ad una norma di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 che ha delimitato gli ambiti di competenza della Gestione separata e delle altre forme assicurative private e privatizzate, di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, confermando la regola per cui dipende dalla singola cassa professionale la possibilità di iscriversi anche se obbligatoriamente iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria perché lavoratore dipendente o per altra parte di impegno lavorativo;

ciò ha consentito a molti soggetti di risolvere la questione attraverso le proprie casse di appartenenza (INPS messaggio n. 709 del 12 gennaio 2012) versando la contribuzione omessa, ora per allora, ma senza sanzioni, ottenendo contestualmente l'annullamento dell'accertamento emanato dall'INPS, mentre chi non ha potuto fruire

di tale opportunità, è costretto a pagare la sanzione come se si trattasse di evasione contributiva;

rispetto alle casse, non tutte hanno ritenuto di modificare i propri statuti ed a titolo di esempio citiamo l'Inarcassa, che a tutt'oggi esclude la possibilità di iscrizione e di pagamento del contributo soggettivo gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di rapporto di lavoro subordinato o, comunque, di altra attività esercitata, anche se iscritti all'Albo ed in possesso di partite IVA,

impegna il Governo

ad assumere – valutato l'oggettivo quadro di incertezza che ha caratterizzato la materia fino all'emanazione della disposizione di interpretazione autentica di

cui all'articolo 18, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011 – un'iniziativa finalizzata a:

1) impartire all'INPS direttive volte ad attenuare in massimo grado le conseguenze della mancata iscrizione alla gestione separata, limitando tali conseguenze (oltre all'obbligo di corrispondere i contributi non versati) alla sola misura degli interessi legali, ai sensi dell'articolo 116, comma 15, lettera *a*), della legge n. 388 del 2000;

2) valutare concretamente l'opportunità di aprire – coinvolgendo anche l'INPS – un confronto con le casse di cui in premessa, al fine di individuare una possibile soluzione comune rispetto alla gestione delle forme di previdenza dei soggetti interessati.

(8-00203) « Gnecchi, Cazzola, Poli, Scandroglio, Moffa ».

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. Nuovo testo C. 5019-bis Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	101
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	103
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	102
AVVERTENZA	102

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 18 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.20.

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

Nuovo testo C. 5019-bis Governo.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Delia MURER (PD), *relatore*, osserva che il nuovo disegno di legge n. 5019-bis, adottato come testo base dalla II Commissione (Giustizia) nella seduta del 9 ottobre scorso e modificato a seguito degli emendamenti approvati dalla medesima Commissione il successivo 16 ottobre, deriva dallo stralcio dell'articolo 2, in materia di depenalizzazione, del disegno di legge n. 5019.

Entrando nel merito del provvedimento in oggetto, fa presente che l'articolo 1 reca una delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, la cui attuazione deve avvenire nel rispetto di determinati principi e criteri direttivi stabiliti dalla stessa disposizione.

L'articolo 2 reca una serie di modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, introducendo tre articoli dopo l'articolo 168 del codice penale. Rileva che, per quanto concerne le competenze della XII Commissione, occorre fare riferimento alle disposizioni contenute nel nuovo articolo 168-bis, che al comma 2 prevede che la messa alla prova comporti la prestazione di un lavoro di pubblica utilità nonché condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose derivanti dal reato oltre che l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria. Il successivo comma 3 del nuovo articolo 168-bis precisa che il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, di durata non inferiore a trenta giorni, anche non con-

tinuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni non lucrative di utilità sociale. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.

Osserva, poi, che l'articolo 3 aggiunge otto articoli al libro sesto, dopo il titolo V, del codice di procedura penale; in quest'ambito, l'unica disposizione rilevante con riferimento alle competenze della XII Commissione è quella di cui al nuovo articolo 464-bis, il cui comma 5 prevede che, al fine di decidere sulla concessione della messa alla prova, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice possa acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato.

L'articolo 4 introduce l'articolo 191-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, la cui rubrica reca: Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova. In particolare, si precisa che le funzioni di servizio sociale, in caso di messa alla prova, debbano essere svolte dagli uffici locali dell'esecuzione penale esterna del Ministero della giustizia. Sono poi disciplinate le modalità di predisposizione del programma di reinserimento sociale, gli obblighi di informazione periodica all'autorità giudiziaria procedente e la relazione finale sulla prova.

Rileva, in particolare, l'introduzione nel testo del provvedimento del nuovo articolo 4-ter, ai sensi del quale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge il Ministro della giustizia riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli Uffici di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della

giustizia. Fa presente che tale disposizione è da ritenersi particolarmente rilevante in quanto, essendo le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova svolte dagli uffici locali dell'esecuzione penale esterna del Ministro della giustizia, è necessario che tali strutture dispongano di strutture e di risorse adeguate allo svolgimento dei nuovi compiti loro assegnati.

Su questo punto, in particolare, ritiene opportuno formulare un'osservazione alla Commissione di merito nell'ambito di un parere favorevole che propone di esprimere sul provvedimento in esame, al fine di rendere ancora più incisiva la predetta disposizione.

Fa presente, poi, che i restanti articoli del provvedimento, che a vario titolo afferiscono al tema della sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili, recano disposizioni il cui contenuto non incide in alcun modo sulle competenze della XII Commissione.

L'articolo 10 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Alla luce delle considerazioni svolte, presenta una proposta di parere favorevole con osservazione, che procede ad illustrare (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica.

Testo unificato C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C.2065 Ciccio, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri.

ALLEGATO

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. Nuovo testo C. 5019-bis Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti competenza, il disegno di legge C. 5019-*bis*, recante « Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili », come risultante dagli emendamenti approvati;

valutato, in generale, positivamente l'incremento del ricorso all'istituto della messa alla prova;

ritenuto altresì che, essendo le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova svolte dagli uffici locali dell'esecuzione penale esterna del Ministro della giustizia, è necessario che tali strutture dispongano di strutture e di risorse adeguate allo svolgimento dei nuovi compiti loro assegnati;

risulta, infatti, che negli ultimi dieci anni questo settore abbia subito una drastica riduzione di personale e di risorse;

preso atto dell'articolo 4-*ter* del provvedimento in titolo, ai sensi del quale il

Ministro della giustizia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli uffici di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, alla predetta disposizione di cui all'articolo 4-*ter*, che il Ministro della giustizia non si limiti a svolgere un'attività di monitoraggio ma che indichi strumenti, risorse e tempi certi in relazione all'adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli uffici di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova, e nei confronti degli irreperibili. C. 5019- <i>bis</i> Governo e abb. (Parere alla II Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	104
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	106

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 18 ottobre 2012. — Presidenza del vicepresidente Mario PEPE.

La seduta comincia alle 14.10.

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova, e nei confronti degli irreperibili.

C. 5019-*bis* Governo e abb.

(Parere alla II Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Mario PEPE, *presidente e relatore*, illustra il provvedimento in titolo, recante delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. Riferisce che l'articolo 1 reca i principi e criteri direttivi di delega al Governo per l'introduzione delle pene detentive non carcerarie nel

codice penale e nella normativa complementare. Rileva che l'articolo 2 reca modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova; nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. Il comma 2, precisa, stabilisce che la messa alla prova si attua mediante il lavoro di pubblica utilità, che consiste in una prestazione non retribuita, di durata non inferiore a trenta giorni in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Riferisce che l'articolo 3 prevede modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, di richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari e di provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia. L'articolo 4, osserva, dispone l'introduzione dell'articolo 191-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

in ordine all'attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova. Rileva che gli articoli da 5 a 9-ter recano norme in materia di sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili. Ravvisa l'opportunità che sia previsto il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali interessati in ordine alle modalità attuative della messa alla prova effettuata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, presso le medesime regioni e gli enti locali.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), nel condividere l'osservazione formulata dal relatore, ritiene che si possa

apporre al parere una puntuale condizione circa l'esigenza di una concertazione tra Stato e autonomie territoriali in merito all'attuazione delle previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 2.

Mario PEPE, *presidente e relatore*, formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova, e nei confronti degli irreperibili (C. 5019-bis Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il testo della proposta di legge C. 5019-*bis*, in corso di esame presso la II Commissione della Camera, recante delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili;

considerato che il provvedimento reca norme in materia di norme processuali e ordinamento penale, di competenza legislativa statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione;

rilevato che l'articolo 2, comma 2, stabilisce che la messa alla prova si attua

mediante il lavoro di pubblica utilità svolto in favore della collettività presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni non lucrative di utilità sociale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia previsto che le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità svolto presso le regioni, le province ed i comuni siano definite mediante provvedimenti adottati previa concertazione con le regioni interessate e i competenti enti locali.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

X Comitato – Cultura della legalità, scuola, università e informazione. Riunione n. 16 ... 107

Giovedì 18 ottobre 2012.

**X Comitato – Cultura della legalità, scuola,
università e informazione. Riunione n. 16.**

Orario: dalle 14 alle 14.30.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Esame C. 5520 – Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	11
Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5520 Governo recante conversione in legge del DL 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	11
Audizione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome	12
Audizione di esperti della materia	12

SEDE REFERENTE:

DL 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. C. 5520 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	12
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza. C. 4063 Bragantini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	16
<i>ALLEGATO (Emendamenti e articolo aggiuntivo)</i>	19

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale. C. 5419, approvata dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	20
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	26
Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019-bis ed abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	21
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	27

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni. Testo unificato C. 3466-3528-4254-4271-4415-4697/B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	24
AVVERTENZA	25

II Giustizia

INTERROGAZIONI:

5-07132 Maurizio Turco: Sulle richieste di rogatoria internazionale nei confronti dello Stato Città del Vaticano.	
5-07139 Maurizio Turco: Sulle rogatorie nei confronti dello Stato Città del Vaticano riguardanti il caso Banco Ambrosiano.	
5-07140 Maurizio Turco: Sulla collaborazione da parte dello Stato Città del Vaticano nei confronti dell'autorità giudiziaria italiana	29
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	33
5-07386 Bernardini: Sulla sistemazione dei detenuti del penitenziario di Ferrara e sulle condizioni della struttura in seguito al recente terremoto in Emilia Romagna	30
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	37
5-07426 Bernardini: Sulla nomina definitiva del provveditore dell'amministrazione penitenziaria della regione Calabria	30
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	39
5-07346 Bernardini: Sul decesso di un detenuto del carcere di Genova Marassi	30
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	40

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019- <i>bis</i> Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 3291- <i>ter</i> Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	31
AVVERTENZA	32
ERRATA CORRIGE	32

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.	
Audizione di attivisti per i diritti umani in Kazakhstan (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	42

V Bilancio, tesoro e programmazione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	43
---	----

RISOLUZIONI:

7-00997 Bitonci e altri: differimento del termine per l'applicazione del patto di stabilità interno agli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (<i>Discussione e rinvio</i>)	43
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	49

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, pene detentive non carcerarie, nonché sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili. C. 5019- <i>bis</i> (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	45
--	----

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. Testo unificato C. 124 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	46
VI Finanze	
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova nei confronti degli irreperibili. Nuovo testo C. 5019- <i>bis</i> e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	50
SEDE REFERENTE:	
Introduzione dell'obbligo di garantire la presenza di agenzie delle compagnie di assicurazione in tutto il territorio nazionale. C. 4791 Barbato (<i>Esame e rinvio</i>)	55
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	58
VII Cultura, scienza e istruzione	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60
RISOLUZIONI:	
Sull'ordine dei lavori	60
7-00961 Rivolta: Iniziative volte ad incrementare le risorse per l'editoria (<i>Discussione e rinvio</i>)	60
7-00028 Garagnani: Sulla situazione delle scuole paritarie (<i>Discussione e rinvio</i>)	61
7-00864 Zazzera: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno.	
7-00867 Antonino Russo: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno.	
7-00900 Rivolta: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno.	
7-00921 Centemero: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	62
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei. Atto n. 501 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	62
ALLEGATO 1 (<i>Nuova proposta di parere del Relatore</i>)	66
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	68
INTERROGAZIONI:	
5-06598 Ghizzoni: Sui lavori del comitato di verifica tecnico-finanziaria previsto in attuazione dell'articolo 64 del DL 112/2008	63
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	70
5-06882 Tommaso Foti: Provvedimenti urgenti per la rimozione di uno spuntone tra due merli del Palazzo Gotico di Piacenza	64
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	72
5-07294 Murgia: Iniziative volte a garantire il tempo pieno nella provincia di Nuoro	64
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	73
5-07435 De Pasquale: Sull'effettiva attuazione del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di istruzione	64
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	74
5-07600 Cenni: Sullo svolgimento delle attività didattiche e formative degli istituti musicali pareggiati	64
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	75

5-07718 Siragusa: Sulla graduatoria provinciale permanente del personale ATA di Catania .	65
ALLEGATO 8 (Testo della risposta)	76
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali in merito alle problematiche relative a Cinecittà Studios	65
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. Nuovo testo C. 5019-bis Governo ed abb. (Esame e conclusione – Parere favorevole)	77
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (502). Atto n. 502 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazioni)	79
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore)	82
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	85
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-08154 Lanzarin e altri: Adozione urgente degli atti di competenza ministeriale per il definitivo rigetto del progetto di realizzazione di un deposito di gas a Rivara (TO)	80
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	88
5-08155 Mariani e altri: Iniziative urgenti per il rilancio delle politiche di bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale e regionale	80
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	89
5-08156 Piffari e Cimadoro: Iniziative urgenti per rafforzare il quadro degli strumenti normativi e amministrativi posti a tutela dell'ambiente nelle aree interessate da attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi	81
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	91
XI Lavoro pubblico e privato	
RISOLUZIONI:	
Sui lavori della Commissione	94
7-00665 Muro: Modalità di riassorbimento di determinate categorie di personale all'interno dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali (Discussione e rinvio)	94
7-00929 Gnechchi: Sull'obbligatorietà dell'iscrizione dei liberi professionisti o lavoratori esercenti attività autonome alla gestione separata dell'INPS (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00203)	96
ALLEGATO (Risoluzione approvata dalla Commissione)	99
Sull'ordine dei lavori	96
XII Affari sociali	
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. Nuovo testo C. 5019-bis Governo (Parere alla II Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	101
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	103
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	102
AVVERTENZA	102

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova, e nei confronti degli irreperibili. C. 5019-bis Governo e abb. (Parere alla II Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	104
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	106

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

X Comitato – Cultura della legalità, scuola, università e informazione. Riunione n. 16 ...	107
--	-----

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 6,40



16SMC0007290